



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

ebbimo

che', com' ~~è~~ a dirlo auora, ceasuna
di quelle pietre sara' un ostacolo al progresso,
sara' un incitamento a miglioramenti fu-
turi.

-Lezione 15^a -

Provvedimenti extr costituzionali

Abbiamo electo che non tutta la co-
stituzione è compresa nello statuto; abbia-
mo sudicate le materie, in cui questo si esten-
sca e si completa, mentre la legislazione ordi-
naria; abbiamo ricordato i fatti e le leggi, che
determinano e regolano argomenti dallo sta-
tuto non contemplati; abbiamo accennato al-
le riforme, che la ordinaria legislazione e la
pratica costituzionale hanno facilmente
apportate alle rigide norme statutarie; ab-
biamo infine dichiarate le regioni, per le
quali a noi pare preferibile, quando si tratta
di riforme già divenute, il sistema dell'abro-

gazione effetta.

Ora bene quando si parla della costituzione di uno Stato, si allude alle leggi normali della vita fisiologica di questo. Ma lo organismo dello Stato, come qualunque altro, può anche esser malato; e allora succorre la patologia, allora le condizioni di vita dello Stato non sono costituzionali, ma supercostituzionali, come dice Luigi Poffi o, forse meglio, extracostituzionali:

Un fenomeno di questa condizione patologica dello Stato è, come abbiamo visto, la rivoluzione, la quale, anzi, quando sia una legittima manifestazione della volontà collettiva, di dovere ad autorità abusiv, afferra la qualità perfino di legge eccezionale. Della stessa natura è il fenomeno delle leggi e delle ordinanze extracostituzionali, quando per la propria difesa, lo Stato, minacciato da nemici esterni od interni, sia costretto a sospendere le quarentine costituzionali.

Nel caso della rivoluzione la società si difende contro chi abusi del governo; in questo secondo caso contro chi cerchi abusivamente di conquistarlo. Certo i provvedimenti extracostituzionali sono di una gravità straordinaria. Per essi si sospende parzialmente l'impiego della costituzione, derogandosi perfino da quelle norme, che garantiscono la libertà degli cittadini, sia coll'estenuatio e rafforzare in opposizione ad esse, le attribuzioni dell'autorità di polizia, sia col creare una dittatura militare sui generis, merce la concessione di poteri eccezionali al comandante militare o, con un suo dico volgarmente, merce la proclamazione del lo Stato d'assedio (più o meno limitato grande o piccolo), espressione questa la quale tecnicamente comprende anche gli stati di guerra e di ribellione.

Furono negate tali facoltà eccezionali. Così appunto la costituzione del 1791 nega allo Stato il diritto di attuare all'obbligo esercizio

dei diritti dei cittadini, e quelle del Belgio, del Lussemburgo, della Romania e della Serbia dicono che la costituzionalità non può esser sospesa né in tutto, né in parte. Ma la legge eccezionale delle cose d'appartutto si impone. Anche negli statti fatti, in caso di guerra o d'assedio, la legislazione riconosce e determina l'esercizio di quelle facoltà. Anzi la stessa costituzione francese del 1791, autorizzava provvedimenti eccezionali anche in caso di turbidi. La Serbia poi, esse lo stato d'assedio, e il Belgio si diede delle leggi eccezionali, di pubblica sicurezza, equivalenti alla condizione giuridica creata da quello.

Egli è che quel diritto, come diritto della società, esiste di per sé, anche se gli statuti e le leggi lo negano e si sovrappono alle disposizioni concrete in essi contenute. È un diritto di necessità, e la necessità impone legge. Come mai si può discutere
Dispensa 65. (Diritto Costituz.)

al corpo sociale il diritto di difendersi; contro le soluzioni, se ne è il caso, con mezzi extra costituzionali; nell'altro caso, se le disposizioni della costituzione non sono sufficienti, egli quel volta la straordinarietà degli evenimenti lo esiga? Quando tutto o parte del territorio dello Stato si trovi in stato di guerra (e particolarmente d'assedio) di ribellione, quando per un complesso di circostanze vi sia fondato motivo di credere che, approfittando di una situazione nazionale, minoranze faziose, vogliano servirsi delle libertà statutarie per abbattere le istituzioni e le libertà stesse, e per dividere lo Stato o soggiettarlo allo straniero, fosse che, in omaggio alle pretese di governo proclamato in vista di condizioni normali, si desidera lasciare che il corpo politico venga dilaniato o disiolto?

La collettività non crea quelle condizioni eccezionali, ma le trova: lo stesso Stato d'assedio è uno Stato di fatto, che esiste in-

dipendente dalla volontà di essa: "Lo stato d'assedio, considerato in se stesso, diceva una volta il Procuratore Generale Dapicci, alla cattura di Frascati, è anzi fatto un fatto. Esso risulta alla guida, dalla vicinanza o dall'investigazione del nemico; e all'esterno dai progetti e dall'attività della ribellione. È il nemico, è la rivolta che ti arreca, ti mette in stato d'assedio. Poi ci sareste di fatto, vero mal grado, quando l'anima la legge non diceesse." E perciò la proclamazione, che se ne fa, altro non è che la ufficiale constatazione (a tutto rigore nemmeno necessaria) della esistenza di quell' Stato anomalo. I provvedimenti straordinari, la concessione dei poteri eccezionali all'autorità civili o militare, la soppressione delle quarentine e misure sanitarie, non sono che conseguenze.

Tanto è molti corretto e prudente di regolarizzare questa condizione giuridica, patologica, provvvedendo con legge a definire

le circostanze che possono creare lo stato d'assedio, a dichiarare il potere competente a constatare l'esistenza delle circostanze stesse, a precisare i limiti d'esercizio e le conseguenze di quella condizione. In molti Stati, appunto, o colle stesse carte costituzionali, o con leggi speciali, sono determinate le circostanze che possono creare lo stato d'assedio, ed è dichiarato il potere competente a constatare l'esistenza, come pure sono regolati talora l'esercizio e le conseguenze di esso. Particolarmenete poi, per lo stato di guerra e per quello d'assedio propriamente detto, provvede, quasi dappertutto, come fin noi, il codice penale per l'esercito. Questa determinazione, in via generale, dell'autorità competente, delle cause, delle condizioni, dei limiti, delle forme, delle conseguenze, nonché per gli stati di guerra e d'assedio propriamente detto, i quali sono nettamente caratterizzati, come effetto a causa, comuni col diritto di guerra, non ci fanno opportuno.

Quanto al potere competente.....
in verità non si può dar torto a coloro, i quali
dicono che non ve n'ha alcuno. La costituzio-
ne essa, nella propria orbita, gli organi dello
Stato, onde adempieciò ai fini da esse prescritti,
non perché li oltrepassino. Qui invece si
tratta di provvedere, come abbiano già detto,
ad una condizione di cose supercostitu-
zionale; e perciò né il parlamento, né la co-
rona hanno costituzionalmente alcuna fa-
coltà; non la legge, non l'ordinanza costi-
tuzionalmente sono all'opera degne. Ma
i so i che il parlamento, dove le costituzioni non
precisano determinati istituti o determinate
procedure per le riforme costituzionali, ha
in un certo senso, la competenza di riformare
anche la costituzione. Ma se, nell'e-
sercizio della funzione legislativa, nei li-
miti della costituzione, la facoltà di riforma
non può esplalarsi anche con la circoscrizione di
Dispesa 66.

(Diritto Costituz.)

leggi limitate nel tempo e nello spazio, quando invece si tratti della costituzione quella facoltà non può significare sospensione, ma solo rinnovo, perfezionamento, evoluzione. Ora è evidente che una legge extracostituzionale non intende a tal fine, ma intende a sostituire a una costituzione provvisoria alla costituzione stabile. E questa facoltà giuridicamente non si può riconoscere ad alcuno, senza derogar tutto i principi, che presiedono alla costituzione dello Stato. La necessità posta giustificare e legittimare anche una agione extracostituzionale sia parte del parlamento, della corona e perfino di qualsiasi altro organo dello Stato, quando intenda alla salvaguardia della patria, come poi, per lo stesso fine, giustificare e legittimare una rivoluzione; ma come non esiste una competenza di rivoluzione, così non esiste una competenza di stato d'assedio o di colpo di Stato. Così apparente la facoltà di pratica

mare lo stato d'assedio fa talora riconosciuta, fra noi, ai commissari del governo, ricevuti da straordinari poteri, come e' attribuito, in determinati casi di guerra al comandante delle truppe (codice penale milit. artic. 346); ma anche un altro organo subordinato dello Stato, non investito di poteri straordinari, spinto dalla necessità di salvare e impugnato ogni giudizio, successivo, potrebbe, in ipotesi egualmente questo modo; per esempio, un prefetto lontano, quando le comunicazioni della capitale fossero interrotte.

In conseguenza, una competenza di Stato d'assedio non esiste, nessuna legge puo', a nostro parere, delegare poteri extracostituzionali a qualsiasi organo dello Stato. Una delegazione di tal genere, sostanzialmente e formalmente misata, non potendo il parlamento dare ad altri il mandato di fare ciò che sfugge alla sua competenza. Se una legge di tal fat-

ta si solletti fare anche fra noi, essa non potrebbe avere che il valore di un semplice consiglio del parlamento al governo, di provvedere anche con mezzi extracostituzionali, allo saluto della patria. Così a Roma il senato, col senatus consultum ultimum, come del resto, con tutti i senatus consulti dell'ordine amministrativo (salvo espressa delegazione del popolo), dava appunto un consiglio ai magistrati: "Videant^s (o deinde operam) consules, praetores, tribuni plebis..... ne quid delinquenti res publici capiant." Questo consiglio potrà essere dato opportunamente, quando, non essendovi argimento di pericoli e trattandosi di provvedere a mali cronici e completamente studiati, sia possibile concordare norme precise, come, a imitazione dell'Inghilterra, nei consigliili casi, si è pur fatto talora in altri stati costituzionali europei, il nostro compreso. Ma quando il ^{sia} male forga impavido e appunto perciò, ~~che~~ così poco nato, che il

parlamento, pur avendo la possibilità di compiersse
tutto, non sia però in condizione da poter precisare
i suoi consigli, o che sia una legge speciale? Al me-
gior ragione, noi non sappiamo persuaderci dell'
opportunità di una legge generale, la quale
consigli, in determinati casi al governo, la sospen-
sione delle garanzie costituzionali. Leggi ge-
niali di queste specie, eufse, non in con-
gruenza di mali esistenti, ma in previsione di
mali possibili futuri, e' paiono assai sosten-
zibilmente scorrette, anche come consigli con-
sigli. Quando la necessità del provvedere man-
chi, perchè consigliare al governo azioni extra-
costituzionali?

Ma tali leggi, fatte sia in vista di posse-
ibili mali ^{futuri}, sia in vista di mali improvvisa-
mente sorti, possono almeno utili!

Garebbe suggerire il dubbio che leggi
di tal fatta, per quanto loro non misurate,
possano valere come limiti all'azione del go-
Dispesa G.F.

(Diritto Costituz.)

verno. Forse che, nel secondo caso, il governo quando si richiedono prudenza ed energia di nuovi mutamenti, possa attendere rassegnato un voto delle camere, lasciando intanto che la costituzione, le leggi, l'ordine pubblico, che alla sua permanenza custodita sono affidati, siano scuotuti e travolti dalla bufera rivoluzionaria? Non sarebbe qualcosa, ma la salute della patria invoca il governo di un dittatore d'suspension, di un potere discrezionale, anche sopra le leggi, come quello che spettava ai magistrati romani. E si apprezzino nel caso d'istantanea rivolta, non solo in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti, dove di regola la sospensione dell' habeas corpus (cioè delle quarent'ore della libertà) spetta al parlamento, il governo ha ricevuto la facoltà d'introdurre la legge marzia le, come ci si chiamava lo stato di astio.

Ma anche nel caso di una legge generale o nell'applicazione di una legge speciale, quando i provvedimenti, che la legge con-

sigli, risultino insufficienti per sedare la rivolta, non ad essi certamente il governo dovrà astenersi. Il fine da conseguire è la vittoria, il mezzo la forza. Il diritto che lo Stato esercita è un diritto di legittima difesa, analogo a quello riconosciuto all'individuo dalle leggi penali; per cui è lecito preferir l'omicidio dell'ingresso agguerrito. Come l'individuo non è trattenerlo, nella sua necessaria difesa, da alcuna norma obbligatoria di legge, giacchè questa, malgrado la sua generalità, non può comprendere e disciplinare la infinita varietà dei casi possibili; così il governo ha, non tanto il diritto, quanto il dovere di adoperare la forza dello Stato fin' a che necessita lo esiga, non già un limite che il legislatore gli abbia consigliato. Se, difronte al pericolo, egli guardasse alla legge del parlamento, anzichè alla legge della maggioranza, potrebbe essere gravemente imputato di tradimento verso la patria.

Unico limite è la incostituzionalità. E questo limite certamente si supera, ogni qual volta,

ad esempio, si mutino o si convegano i codici ad alcune leggi imponentate alla pura ragione giuridica. Fra noi, come in Francia sotto l'impero in occasione di stato di ribellione, si crearono perfino delle penne.

Neghiamo anche che dallo stato di ribellione, il quale si distingue per caratteristiche affatto speciali dagli stati di guerra e d'assedio propriamente detto, conseguua la necessità, generalmente affermata, della giurisdizione militare.

Saietò è che la introduzione di tale giurisdizione si considera impresentabile, in causa della ritenuta applicabilità del codice penale per l'esercito anche allo stato di ribellione. Ma quel codice, regolando soltanto gli stati di guerra e d'assedio (per fare d'altro, gli artt. 246 e 251 parlano appunto di truppe nemiche e di città assediate), l'applicabilità di esso allo stato di ribellione non puo' dedursi che per analogia.

Ora l'art. 4 delle disposizioni premesse al codice civ. categoricamente proibisce agai ap-

puazione per analogia di leggi penali e di leggi speciali: « Le leggi penali e quelle che regolano il tribunale straordinario dei combattenti e formano eccezione alle regole generali o ad altro leggi; non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi. » In conseguenza, la estensione, per analogia, delle norme del codice penale per l'epoca relativa allo Stato di guerra e di assedio allo stato di ribellione, non è assolutamente vietata. E per ciò i tribunali militari introdotti in seguito allo Stato di ribellione non sono tribunali ordinari, ma tribunali straordinari.

Ma costituzionalmente ~~sono~~ i tribunali straordinari sono proibiti in modo assoluto. Sicché dicono l'art. 31 dello statuto: « Nessuno può essere distolto dai suoi giudici ordinari. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie. »

Però i che lo stato di ribellione è uno stato extracostituzionale, e che i provvedimenti ad esso relativi non devono riceversi tutti nella Dispensa 68.

(Diritto Costituz.)

costituzionali, ma sono e devono esser in gran parte extra-costituzionali. Non si deve tacere che per essere legittimi, questi provvedimenti s'ezionano, compresa quindi la violazione dell'art. 71 dello Statuto, devono essere imposti dalla necessità: E questa necessità non si deve riferirsi in altro condizioni analoghe, come ad un raid o l'assalto, ma nella ribellione medesima. Ora c'è proprio vero che, perfino dopo sedata la rivolta, non si posso senza pericolo per la sicurezza dello Stato, mantenere la giurisdizione ordinaria? Questo è punto vero della discussione, non le variate rettoriche sulla legittimità teorica dello stato d'assedio. Ed è evidente che, portata su questo tenore la discussione, la conclusione non può esser dubbia: l'esercito è forza, non giustizia. La forza occorre per subire la rivolta; ma, quando la rivolta sia vinta, non la forza occorre bensì la giustizia. La costituzione dei tribunali militari, esorbitando perciò dai confini che la necessità regna alla

legittima difesa, non sono extracostituzionali,
^{ma} incostituzionali:

Pero, ammesso che la legittima difesa autorizzi ad usare anche dalle norme della costituzione, utendo esclusivo che competenza di provvedimenti extracostituzionali non spetti ad alcuno, come, con quali forme, si possono ritenere legittimi i provvedimenti stessi?

Evidentemente il giudizio sulla esistenza delle condizioni di legittima difesa, che possono qualificare quei provvedimenti, come tali cioè se riguarda la opportunità o necessità di una legge, è un giudizio politico, è un apprezzamento di circostanze di fatto, non un giudizio giuridico. E per ciò, quando il parlamento, nell'esercizio della funzione di sindacato politico, che adesso solo spetta, riconosce la validità degli atti extracostituzionali compiuti, tale validità diventa indiscutibile per l'autorità giurisdicente, questa dovrendo giudicare

di conformità alle leggi, non già sullo conve-
niente delle leggi.

Se il giudizio del parlamento si de-
ve esplicare collo convegno in legge dello
ordinante extracostituzionali, vi' esso è un giudi-
zio di convalidazione, come apprezziamen-
te si dice. Convegno in legge e convalidatio-
ne implicano il concetto di una competenza
costituzionale del parlamento, che voi abbia-
no esclusa. Il vero è che il parlamento non
accorda o rifiuta, non attribuisce infatti la
validità a quegli atti, ma solo la riconosce -
la discerne. Cio' che li convalida è la con-
dizione di fatto che li rende necessari e la con-
dizione extracostituzionale che li crea. Am-
messa questa, la validità è implicita.

Per la medesima ragione, gli atti
extracostituzionali, di cui si riconosce la va-
lidità, non comportano bills of indemnity,
espressione questa venuta dall'Inghilterra,
a denotare non la convalidazione di un

atto come erouamente si crede, ma la
sanatoria e assoluzione degli autori dell'atto
e dicono di quegli atti non comportano fil
d'indennità, perché una sanatoria non può
essere che la conseguenza della intollerabile
solidità di un atto, venga questo o no conva
lidato. Ma quando l'atto sia ricevuto sotto va
lido chi per sé i suoi autori non abbisognino
di assoluzione. Non bills d'indennità in
fatti, in caso di riconosciuta validità, occorrono
ma diritto di censura e di accusa spetta al par
lamento, come conseguenza di non ammessa
validità:

Pur troppo la storia ricorda esempi
molteplici di capi di Stato, i quali, della for
za ad essi affidata in difesa della Patria e
delle istituzioni, si servirono per farsi scisti.
Ma, in verità, non v'ha più alcuno ormai,
il quale creda che un articolo di costituzio
ne o di legge possa impedire colpi di Stato ed abu
si in genere, di governanti. Cioè che accorre è

I sottillo continuo, serio, efficace della na-
zione sul parlamento e del parlamento sul
governo. Allora, non solo si potranno rendere
difficili i colpi di Stato, ma si riuscirà an-
che ad impedire che, colla scusa della necessi-
tà di Stato, si offendano, senza ragione, giuris-
zia e libertà.

Lezione 16^a.

Il governo -

Nel senso più lato, governo è il complesso degli organi propri dello Stato. Questo è appunto, il significato che lo Statuto gli attribuisce, al art. 2: "Lo Stato è retto da un governo monar-
chico rappresentativo." In senso più stretto, collo-
ca lo governo, nella forma rappresentativa mo-
derata o dirigendo il capo dello Stato ed suoi mi-
nisteri, considerati come un tutto, di fronte al
le cause. In questo senso, quella parola c'è
doppiata dallo Statuto, all'art. 59: "Le cause non
possono ricevere alcuna defezione, né

entri a lui, fuori di' proprii membri, dei ministri e de' commissari del governo e ad' altri.
« Le leggi e gli atti del governo non hanno vi-
gore se non sono emanati dalla fermezza di un mi-
nistro. Anzi, nel governo parlamentare, il governo
è diventato solo unico di gabinetto.

Ma, ora, parliamo del governo, nel suo
significato più ampio.

Ogni Stato assume, nel modo che costitui-
zione del suo governo, una fisionomia parti-
colare. Si potrebbe dire che, come non esistono
due individui, i quali perfettamente si assio-
nugliano, così due governi, in ogni loro partico-
lare, uguali non si trovano. Tuttavia, allor
quando senza soffermarsi alle particolari,
ma guardando all'insoltezza o alla fisionomia
sentimentale del governo, nei' loro elementi e orga-
ni essenziali, si raffrontino gli uni co' gli altri,
la possibilità di riportarli per classi apparece
manifesta.

Molti ripartizionismi furono eseguiti

te, dai più svariati punti di vista. Di qua lunghe e uggiose dispute quali sempre ingiustificato, sulla preferibilità delle ripartizioni stesse; dispute ingiustificate, diceamo, giacché l'Inghilterra, sia di un punto speciale di vista sia della corrispondente ripartizione, non esclude la verità di altri punti di vista e di altre ripartizioni.

Vogliamo ripartire per classe gli uomini? Ed egualmente queste ed icatte potranno essere le ripartizioni che si facciano per ragioni di sesso, di età, di salute, di condizione sociale e via discorrendo. Forse, perché è giusto distinguere gli uomini in maschi e femmine, si dovrà discutere la Inghilterra sulla distinzione in giovani e vecchi; in teni e malati; in ricchi e poveri ecc?

L'errore piuttosto che convien evitare è quello di confondere misiane classi derivanti da criteri ~~diximus~~ da criteri diversi e opposti. Poi, ad esempio, sarebbe assurda la ripartizione di un naturalista facette della spe-

cui umana, ui maschi, femmine e rotti; come da assurda quella di un certo registro dello Stato Civile redatto dal "Welcker nel Staatslexicon che distingueva, maschi, femmine e illegittimi.

E pure in tale crudo codono molti scritti della nostra scienza nel ripartire i governi; anzi c'è qualche cagione precipua delle interminabili dispute cui abbiamo testé accennato.

La distinzione, se non erriamo fondamentale dei governi è quella che considera la divisa partecipazione in essi dei vari elementi sociali. E questo, avvi, sebben si considera, il criterio cui la generalità degli scrittori dai più antichi tempi ad oggi si sono sussegliati ripartendo i governi in monearchie, aristocrazie, democrazie e governi misti. Noi però negheremo la esistenza di questa ultima: la sono nata, dicono, e' una e non puo' esser divisa. Un Stato in cui la sovranita' fosse divisa non potrebbe sussistere, per lo meno, non potrebbe durare. In caso di discordia, la macchina non potrebbe muoversi.

Disperata %.

(Diritto Costituz.)

versi, se non con ulteriori analogie. Ma, per tal modo, si confondono due cose distinte. Col governo misto non s'intende di dividere la sovranità; s'intende solo che alla sua esecuzione, al governo, partecipino più elementi; che, in altre parole, gli organi del governo elencano, non una, ma più fonti.

Altri scrittori più moderni hanno usato la formula, con cui si esprime la teoria del governo misto, e' misata specificamente, anziché contraddittoriamente, formulazione e' impossibile che in uno Stato possano coesistere forme di governo. Così appunto l'Orlandolo, il quale si trova nella compagnia, non sa men uno che le buone e cattive, del Metternich. Anche questa obiezione e' basata; difatti essa si fonda sulla erronea supposizione che per governo misto s'intenda un governo in cui coesistano due forme, la qual cosa naturalmente non puo' avvenire. Invece i governi misti non sono misti di più forme, ma

sue forme speciali: la misura la coesistenza riguarda puramente gli elementi che vi partecipano. E quando così si considerino, chi può negare, non solo la esistenza, ma anche la ragion d'essere? Cioè posto quale sono le forme miste?

Delineate le forme semplici con monarchia) a (aristocrazia) e d (democrazia), le possibili combinazioni di forme miste, senza aver riguardo all'ordine, sono quattro: m-a, m-d, a-d, m-a-d. Però in un governo, nel quale gli elementi che compongono a formarlo sono più, non esiste fra questi un perfetto equilibrio: l'uno o l'altro di essi prepondera, e a questo è impostato il governo. In fatti ciascuna forma mista è subordinata ad una delle forme semplici: Olzj non basta aver riguardo alla preponderanza di uno degli elementi sull'altro e sugli altri; ma bisogna anche tener conto delle percentazioni e variazioni successive, secondo l'origine di

dispolizione. Avremo quindi; per effetto delle
 dodici permutazioni: m a, a m, m d, d m,
a d, d a, m a d, m d a, a m d, a d m, d m a
d a m. A questo rigore, per descrivere completamente
 il fenomeno, queste medesime specificazioni
 quantitative non sono sufficienti come quan-
 tamente avete il Majorana: il valore rela-
 tivo di m, d, a, d cambia il prodotto.
 Se per esempio m, a, d, andassero valori un certo
 per ciascuno valgono differentemente, qua-
 to maggiore è la differenza tanto è debole
 il governo. Ma è evidente che finché a questo
 punto noi non dobbiamo arrivare giacché lo ob-
 po nostro è quello, non di studiare le infini-
 testinali possibili differenze fra governo e go-
 rno ma di determinare le varie classi di go-
 verni: E, per ottener ciò conviene che ci soffer-
 miamo, come abbiamo già detto, a ciò che nel
 governo, da qualsiasi punto di vista c'essenziale.
 Anche la determinazione sistematica degli
 organi statutari, di cui il governo è la

sintesi; conduce a speciali ripartizioni.

L'organo che, soprattutto, in tutti i governi esiste e deve, o per effettiva protesta o per esterno apparato, si trova ad un livello superiore, è il capo dello Stato, in cui, per così dire, s'impernia il concetto della unità sociale, e sul quale s'accostano gli attributi esteriori della sovranità.

Il capo dello Stato è tale o per diritto suo proprio o per delegazione costituzionale, non soltanto a creare l'istituto, ma designa anche la persona, che, vacando l'ufficio, deve coprirlo; nel secondo caso, è designato soltanto il ^{cor} capo o l'¹ istituto, che deve designare la persona. Infatti i capi sono ereditari elettivi, od anche, eccezionalmente sono designati dalla sorte o sono investiti dell'ufficio per diritto conseguente da altro ufficio, come avveniva per il pontefice re per il gran maestro dell'ordine quostolimi: tanto, ch'era ad un tempo capo dello Stato Malta, e per i principi-vescovi del medio evo risarcire fl.

Ora beno, gli Stati dove il capo dello Stato e' tale per delegazione costituzionale (sia eletto o etto a sorte) si dicon repubbliche. All'opposto, si dicon monarchie, volgarmente, il nome di monarchie a quegli Stati, dove il capo e' tale per proprio diritto, sia di nascita, sia di altro officio esperto. E diciamo "volgarmente" perch'e' i governi non qui li, pur essendovi un re, puvali un'aristocrazia, o la democrazia, non sono veramente monarchie, come sappiamo, ma aristocrazie o democrazie miste di monarchia; il nome di monarchia spettando soltanto, nel suo rigore, al re, a quel governo, nei quali il reggimento dello Stato e' esclusivamente affidato al monarca o in cui il monarca prevale.

Percio' quei governi nei quali si ha un monarca, qualunque sia il titolo ch'egli eventualmente assuma, si diranno, come avverte lo Scolari, regni, non monarchie. Che se si assume di re si attribuirà talora a dei capi delegati costituzionalmente, allo stesso modo che

cap delle repubbliche, ciò costituisce un'eccezione, tanto e vero ch taluno degli Stati, ch'ebbero una tale qualità di re, come la Polonia, furono chiamati indifferentemente regni e repubbliche. Altre ripartizioni dei governi dipendono dalla natura e dal modo di costituzione delle assemblee, in cui il popolo e gli altri s'affannano. Secondi' d'infatti governi diretti (e più particolarmente democrazie dirette o pure) quelle repubbliche, in cui i cittadini, cui spetta l'esercizio dei poteri sovrani, racolti in assemblea, deliberano direttamente. Per contrapposito affannano i nomi di governi rappresentativi quelle monarchie e quelle repubbliche, in cui una parte, più o meno grande di cittadini, è chiamata a costituire, merco' le elezioni, una o più assemblee. Secondo però l'intervento dei rappresentanti può essere richesto, o per averne il semplice consiglio o perché offettivamente deliberino, così i governi Hesiti si ripartiscono in consulstati e deliberativi: Augi-

questi ultimi si trovano anche, di fronte ai con-
sulti, rappresentarsi in stretto senso.

Un altro criterio di distinzione è quello
degli uffici attribuiti agli organi fondamentali
dello Stato e dei rapporti che, in conseguenza,
tra d'essi intercedono. Questo criterio serve sopra
tutto a caratterizzare le varie maniere di gover-
no rappresentativo oggi esistenti. In questi
governi, gli organi fondamentali sono, presso
a poco, quali: capo dello Stato, assemblee rap-
presentative o ministero, il quale ultimo si
riscontra, secoli, anche nelle altre forme di
governo, ma non ha in esse né autonomia
ni importanza vera costituzionale. Or bene,
è appunto del modo di ripartizione delle
funzioni sovrane fra i detti organi, e dei re-
ciproci rapporti, che trovano la loro genesi, le
distinzioni fra i governi rappresentativi. Ma
di ciò succederanno.

Altri criteri ancora possono utilmen-

Le venne adottati per ripartire in diversi modi, i governi. Così, ad esempio, contrapposto alla forma pura le forme impuro degenerate o patologiche, che di solito erano la feramia, la oligarchia, la demagogia. Così pure il governo di quegli Stati, dove le autorità e le leggi erano, nel concetto del popolo, una diretta emanazione di Dio, si diceva giustamente teocrazia. E così via discorrendo.

Ma pur rendendosi vere tutte queste distinzioni e ripartizioni; pur riconoscendo, a così due, gli esemplari delle varie forme di governo, per ben comprendere le differenze, pur apprezzando la importanza, un qualsiasi critico meccanico e tecnicio non è sufficiente. Occorre anche tutto riconoscere al contesto storico, il quale non soltanto può dire la genesi, lo svolgimento, i caratteri, le condizioni di una data forma, ma può anche spiegare, colle necessità della evoluzione, certi fenomeni.

meni e certi fatti, che una legge fuor-
mente sistematica, se l'espressione è licata,
farebbe andare contraddittorio: quello, ad esempio,
che alla monarchia rappresentativa del seco-
lo di mezzo sia succeduta, quasi per tutto, la
monarchia assoluta. Né questo è il più; che,
col criterio storico, non altrettanti, si posso-
no anche percepire e valutare differenze e di-
stinzioni, a seconda delle varie epoche e dei
varii paesi, in forme che con criteri puramen-
te sistematici, sembrano identiche. Ad esem-
pio, senza tener conto delle condizioni diverse
sociali, come si potrebbe comprendere appieno
la dissidenza fra la monarchia rappresen-
tativa medievale, o a stati, come si dice, e
i moderni governi rappresentativi, detti anche per
autonomia, costituzionali? E questo nello no-
stro caso si potrebbe spiegare, se non si sapesse
che quei governi sono sorti nel continente
estremo alle carte costituzionali?

Malgrado tutto però, qualche incertez-

za, rimana sempre, nel classificare i governi. Il passaggio dall'una all'altra forma avviene per sommature quasi impercettibili. Ma ciò non costituisce un difetto della teoria dei governi. Questa impercettibilità di passaggi, che impedisce talora demarcazioni precise, costituisce una legge naturale generale. Tutto sappiamo, ad esempio, che cosa sono un bambino, un giovane, un adulto, un vecchio; ma non ci è possibile precisare il limite fra le varie età. Così è anche dei governi.

Si è sempre discusso e si continua a discutere, affannamente, di governo ottimo. Però per la relativa del diritto, la ricerca dell'ottimo assoluto è assurda, le condizioni di ciascun popolo esigendo diversità più o meno grande d'istituzioni. Ciò per altro non esclude, come a taluno paro, ma dimostra la neccesità che il governo, qualunque abbia ad essere, sia conformato in modo da poter veramente rispondere ai fini per cui è costituito, eh' è la

manifestazione e l'attuazione del volere sociale.

Gli antichi saggi, studiando le forme democratiche di governo, hanno osservato che esse, per la padronanza che hanno sullo Stato un solo elemento sociale, vengono a pessimo fine. Il potere, consistendo in, a lungo andare, non già nel bene sociale, ma ad utilità di chi governa, precipitò in tirannide, in oligarchia ed in democrazia. La sovranità dello Stato non è rispettata: i governanti la confidano a loro vantaggio e ne fanno una loro proprietà-particolare. Oppure, dice Polibio, come il ferro ha la ruggine ed il legno ha il farto, così ogni forma di governo democratica ha in sé un genere di disgregazione. Onde se un governo fosse organizzato in modo che in esso si dessero soltanto i veri ottimati, i magnati dell'Onnipotente, come direbbe il Carlyle, quella sera ta e quali impercettibili aristocrazie, come dice i Benau, in cui risiede il deposito della nobiltà umana, anche allora non si potrebbe essere sicuri che il governo non avesse a traliquarre.

Gli stessi onesti e saggi non sonvegliati e corretti, sarebbero fatti a credere gli organi esterni della ragione, a considerare questo e ragionevole tolta tanto ciò che è conforme alle loro volontà, e confor-
me l'interesse loro speciale coll'interesse generale del
lo Stato, e ciò non già perché fossero decisi ad abbre-
sso della potestà loro, ma perché il bene si presta
trebbe ai loro occhi attraverso un prisma che li fa
rebbe travedere.

Poiché adunque i governi maneggiati d'
ufficii privi fatalmente degenerano, i popoli, an-
sei e padroni delle proprie sorti, cercarono sempre
di costituire qualcuno, creando nel governo, di fian-
co agli elementi d'espulsione, degli elementi
di resistenza, e ponendo così in esso, secondo unia-
ticia e felice immagine, un'armonia e con-
cordanza di voci che, e unitazione della musicatura
per la repubblica.

Su questo principio di governo che i popo-
li, per la natura stessa delle cose, intuirono, la
sicura ebbe due celebri teorie.

La più antica è quella che chiamava per
feribile a tutti il governo misto. Essa si esce-
seva, domandando nel governo la contemporanea
partecipazione di un re, di una aristocrazia e del
popolo, o di due almeno di questi elementi; ma è
evidente che la partecipazione stessa costituiva soltan-
to la parte formale della teoria. Meno meglio, il
misto più sicuro, che sembrava dovesse condurre al
raggiungimento del fine, quello cioè, di rendere im-
possibile il predominio despoticco di una parte qua-
lungo della cittadinanza. Progliata d'ogni carat-
tere non estremale, la teoria stessa quindi si risolve
nell'affermare che nei governi sono necessari dei con-
trolli dei poteri, dei contrapposti, degli elementi di
resistenza; tanto è ciò vero, che molti di quelli
scrittori, i quali tale teoria propagavano, concepivano i vari membri, che dovrebbero comporre il governo
misto, non tanto come elementi sociali, quanto co-
me esaplici organi.

L'altra teoria di cui può qualche germe
si trova negli antichi scrittori, ma che, nella sua

completa estruzione, e essenzialmente moderna, è quella così detta della disposizione dei poteri, per la quale ciascuna delle frazioni proprie dello Stato, nella sua concreta espliiazione, dovrà esser tenuta rigorosamente distinta da ogni altra, mercoledi ogni ad essa esclusivamente appropriati.

Chi la espone per primo con semplicità ed evidenza, fu il Montesquieu, La libertà politica, egli dice, non si trova che nei governi moderati. Ma essa non è sempre negli Stati moderati; essa non vi è che allorquando non vi abusa del potere.... Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere."

Gessa teoria, la cui stretta connessione con quella del governo misto non fu nemmeno intuivista da altri; e che per lungo tempo fu considerata come uno dei canoni fondamentali del la nostra scienza, fu abbandonata, nella sua meccanica concezione, dai più recenti scrittori.

La organica unità dello Stato e poi

mo in un organismo fisiologico, che tutte le parti siano connesse e coordinate fra loro. Perfezione gli Stati Uniti, dove il principio dell'assoluta separazione fa posto a base della costituzione, organi e funzioni non corrispondono esattamente fra loro ma si compensano l'un l'altro.

Oggi non si domanda più che la separazione delle funzioni si attui merce' organi ad esse esclusivi, ma si vuole che si manifesti con una precisa e sicura demarcazione degli altri ad esse relativi. Non importa che esistano degli organi esclusivamente legislativi, esecutivi, giudiziari e eversivi; ma occorre che l'atto legislativo, esecutivo, giudiziario e eversivo siano tenuti, e nella esecuzione e nella forma rigorosamente distinti. Per tal modo i singoli organi, per essendo adeguati a funzioni varie, devono restare di volta in volta nei limiti della funzione cui attendono e rispettarne le condizioni giuridiche d'esercizio. Ma soprattutto si domanda, affinché non impedisca arbitri ed abusi; che i va-

ri organi, anziché isolati nell'ambito di un
unica funzione concorrono contemporanea-
mente a determinare l'esistenza di un mode-
stino alto, accordandosi, frenandosi, limitando-
si, controllandosi a vicenda.

Lezione 17^a.

Le prime monarchie rappresentative -

Si attribuisce generalmente la genesi delle due forme costituzionali alla civiltà delle società inglesi malamente comprese, e perciò sofisticate colla mescolanza di quei prin-
cipi di democrazia sintetica che i francesi trovarono nel facile artefice delle asturiane. E, perciò, del malestere politico, che tutti invertì i paesi, dove quelle forme s'ebbero d'ufficio, si accagionano le forme stesse, perché si dice da un lato che le isti-
tuzioni di un popolo, le quali sono il frutto del-
la sua secolare evoluzione, non possono adattar-
si ad altri popoli, diversi di varia di tradizioni; di-

civiltà, ~~d'intrecci~~ ^{riconosca} e, dall'altro, che le astraranno, le quali il pensiero coglie con tanta facilità, spariscono al contatto della vita reale.

Ciò ha qualche lato di vero; ma non è il vero. Il vero è sempre molto complesso e, per ciò che dice ha più fatici. Per conoscere bene, non basta guardare una, ma bisogna considerare tutte. E così è anche immaginare che le condizioni patologiche di una società provengano, anziché da cause interne nello stesso organismo sociale, da quella affatto estrinseca delle forme politiche di cui esso si serve. Queste possono aggravare quelle conoscenze e possono anche produrre, per se stesse, qualche lieve sindrome; ma la malattia in corso sociale è la causa del cattivo funzionamento delle istituzioni politiche; non queste sono la causa di quella.

Così fatto, anche considerando la cosa a fondo, risulta di un solo in me determinante alla politica oltre non può esser, come già abbiamo

mo occasione d'osservare che una necessaria con-
quista della storica evoluzione. Se si guarda, non
alla efficienza delle cose, ma ai loro intini rap-
porti, ogni nuovo regime altro non fa infatti
che riorganizzar e completare, sotto una nuova in-
spiazione gli elementi preesistenti. E perciò, qua-
ndo un grande movimento sociale o politico si de-
termina, è assurdo il supporre ch'esso sia una crea-
zione arbitraria della volontà e del ragionamento;
giacchè anch'esso va attribuito, come ogni altro fen-
meno naturale alle necessità imprescindibili del
la vita organica del popolo stesso. Quando poi, qua-
li contemporaneamente, più popoli, arrivati ad un
grado quasi uguale di civiltà adottano istituzioni,
nella loro infinta svariata, identiche, come si può
credere che ciò non sia la risultante necessaria di
un complesso di fatti e di circostanze di un movi-
mento di idee e di bisogni, preparatisi e maturatisi
in secoli precedenti, presso tutti quei popoli, ad un
tempo sia pur con diversa vicenda, con evoluzio-
ni più o meno lente, per le particolari condizioni

di ciascuno?

Le vie che la evoluzione storica seguì non sono sempre le stesse, talora sono aperte agli occhi di tutti, talora sono sotterranee. Né la evoluzione sempre le percorre con monotona uniformità: ora va a precipizio, ora è silento, spesso anche si ferma e perfino retrocede.

Gli scrittori studiando le varie forme di governo parlano della monarchia a Stati che precedette la monarchia assoluta nei paesi del continente, come di una forma quali riconducibile per noi, che nessuna influenza abbia esercitato sullo sviluppo successivo. Ne parlano cioè allo stesso modo e per la stessa ragione per cui parlano, ad esempio, delle monarchie despotiche d'oriente o del regno d'Istracce o delle repubbliche di Grecia, includendole nella storia generali delle costituzioni, anziché in quella speciale del governo costituzionale ch'essi riservano soltanto al governo inglese.

E questo, a parer nostro un gravissimo

erose. Taci che, in Inghilterra le istituzioni rappresentative decisamente più presto e più compiutamente si mantennero fino ai nostri giorni senza interruzione, e nemmeno nei periodi in cui la regalità più trasportava i risultati ad una vera parvenza; mentre, nei paesi del continente quelle prime forme rappresentative si fiduciosamente discioglievano per lasciar posto alla monarchia assoluta.

Ma ciò cosa prova? Che se in Inghilterra era la scissione iniziale e per le speciali condizioni in cui quel popolo ebbe a trovarsi, non vi fu necessità, per conseguire i suoi primi progressi, di alcuna forma costituzionale, invece, negli altri paesi, il passaggio non poté avvenire se col tramite della monarchia assoluta. Questa non fa che un periodo di festa e di preparazione, reso necessario da particolari condizioni dell'organismo di quei popoli. Il germe dei principj costituzionali, che oggi ci governano, deposito nell'alto di mezzo, non andò perduto, rimasto sotterrano finché si rafforzò

e si consolidano gli elementi necessari alla sua fecondazione, ne usci al momento opportuno.

E in verità le monarchie a Stati non sono né geneticamente, né sostanzialmente una forma distinta del governo inglese dei primi tempi; ma costituiscono con esso un'unica forma.

Quanto all'origine, anche chi conosce superficialmente la Storia d'Europa sa che dalla caduta dell'impero romano, i vari popoli percorsero giù all'ero moderno, la medesima via: in essi furono i regni barbarici; in essi, e per le stesse cause si sviluppò più o meno la feudalità; e quando lo riuniramento e la ripartizione dei diritti sovrani furono quindi all'acesso, l'aspirazione a una potestate unita sociale e politica fu generale.

Fu allora appunto che, come necessaria condizione di quel grande movimento apparve quale un contumplamento ed una transazione fra gli elementi vecchio feudale e comunale, la monarchia a Stati in cui le antiche assemblee barbariche, ridotte nell'epoca feudale, a grandi consigli

soltivi, cui solo i grandi dello Stato, laici ed ecclesiastici, partecipavano, si riconoscevano, si allargavano, perdendo quel carattere violentuale che le rendeva incerte e precarie, ed assumendone invece colta rappresentanza degli svariati interessi sociali; un carattere di collettività!

Nel medio era il potere della borsa appartenuta alla nazione, gli uomini libri cioè, non potevano essere obbligati a pagare imposte, se liberamente non le contestavano, onde le imposte stesse erano concessioni donatrici, sussidi. Per questa limitazione del suo potere il re quando volva imposta una tassa nuova o portata aumentò ad una esistente era costretto a chiedere il consenso a coloro che dovevano pagarla.

Nell'epoca feudale, qualche sussidio dei grandi vassalli, aggiunto alle rendite personali del re era sufficiente per le spese di lui. Ma quando uno nuovo e finché duro, quel grandioso movimento che doverà condurre alla formazione della unità nazionale, le crescenti necessità dello Stato

esigettero sempre più costanti e diffusi suffici.

Fu così che altri ordini dello Stato e più
particolarmente, i comuni, risorti a novella vita
e divenuti potura economica e più degli altri
favorevoli alla regalità, cui chiedevano difesa contro
i feudatari, dai cui legami s'erano a lungo liberati,
furono chiamati a sedere nelle assemblee.

Pero' che in Inghilterra non fa il re,
come dappertutto altrove, a decidere il concerto dei
comuni, ma furono i baroni a ricercarli ed a chia-
marli. Quest'alleanza però dei vari ordini socia-
li, nella difesa della libertà, di fronte ad una re-
galità forte e prepotente, alleanza la quale non
costituisce un'incidente del momento, ma è un
fatto costante nella storia inglese, come vedremo
non snatura l'indole del fenomeno. Anzi il fatto
stesso giorda a rafforzare la tesi, che la elevazione
politica di cittadini non fa carriera della capie-
ciosa volontà d'esse o di magnifici, ma della neces-
sità delle cose, dalla forza cioè, e dalla riportan-
~~za~~ che le città avevano acquistata e che, perciò,

necessariamente, doveva ripercuotersi sull'ordinamento dello Stato.

Quelle assemblee così riunivate, e che assunsero i più disparati nomi (Stati generali in Francia, e in Piemonte, cortes in Spagna, in Portogallo e in Sardegna, Stati in Germania, diets in Svezia ed altrove, parlamento in Inghilterra, a Napoli e in Sicilia) sorse in tutta l'Europa fra il XII e XIV secolo: in Spagna e in Portogallo nel XII e XIII, in Napoli in Sicilia, in Inghilterra ed in Piemonte nel XIII, in Francia al principio del XIV, e così via.

Ne' solo genericamente, come dicevamo, ma anche sostanzialmente, quelle assemblee si assomigliano. D'appresso, per le peculiari condizioni della società medievale, ancora disgregata e fraccionata, in cui i vari gruppi hanno, non solo importanza sociale, ma anche giuridica e politica, quelle assemblee assumono una fisionomia particolare: quella di assemblee non nazionali.

(Diritto Costituz.)

uali ma di ceto. Ogni gruppo sociale, omogeneo e compatto nella sua struttura, e indiprendendo ai limiti delle sue attribuzioni e de suoi privilegi, appare come una distinta e completa persona giuridica, con diritti e doveri suoi propri, di fronte agli altri gruppi. I vari gruppi formano accordi, fanno valere diritti, fanno ed ottengono concessioni, non si occupano d'interessi generali o di rapporti interni degli altri gruppi.

Questo carattere delle assemblee si rispecchia nel concetto di rappresentanza politica, che allora sorge, e ne rapporti dei deputati coi loro elettori. Nei grandi consigli dell'epoca feudale, tutti coloro che avevano diritto di suffragio vi partecipavano personalmente. Ora, chiamati nelle assemblee i vari ordini della cittadinanza, solo i signori laici ed ecclesiastici, scarsi di numero ed investiti direttamente delle loro funzioni, possono continuare ad intervenire di persona; ma gli altri ordini devono designare chi li rappresenti.

La natura del rapporto esistente fra i var-

gruppi, che attribuisce alla rappresentanza il carattere di rappresentanza di ceto, dice ad essa anche un altro carattere: quello diplomatico. I deputati, cioè appariscono quali ambasciatori o agenti diplomatici del gruppo rispetto di fronte agli altri. I parlamenti medievali, da questo punto di vista, si possono paragonare ai consigli delle leghe o alle diete delle confederazioni. Soltanto, mentre in queste sono più territori politicamente distinti, che hanno specifiche rappresentanze, in quelli invece, l'hanno più esclusivamente, abitanti nel medesimo territorio.

In conseguenza dei predetti caratteri della rappresentanza, di esser cioè una rappresentanza diplomatica di ceto, essa doveva avere anche l'altro carattere di mandato, nel senso che a questa parola si attribuisce nel diritto privato. Allora cioè, i deputati erano procuratori o commessi, come furono appunto chiamati in taluni Stati, i quali dovevano conformarsi alle istruzioni concrete e tozze che dei loro mandatari, che solo esistevano rappresentavano e sento i quali soltanto erano

responsabili: Ciascun deputato essendo un mandatario, il quale doveva sopperire alla materiale impossibilità d'agire dei singoli componenti di un gruppo, facevano valere i diritti e i privilegi, e' naturale ch'egli dovesse stare nei limiti del mandato; uscendone, agendo d'arbitrio, violava quei diritti e quei privilegi, appartenenti a tutti e non a lui solo in particolare.

Questa speciale natura della rappresentanza condusse, in Francia, in Piemonte e in Castiglia al sistema che i vari ordini redigessero dei memoriali o quaderni di reclami o memoriale (cahiers, cuadernos de peticiones) da presentarsi al re, ed ai quali i deputati dovevano uniformarsi. Ma anche in tutti gli altri stati, quantunque in forma diversa e con diverse garanzie, l'obbligo di rappresentanti di adempiere scrupolosamente i voti dei loro mandati, era indiscutibile.

Questi caratteri della rappresentanza si rispecchiano anche nella natura della änderung

vita che si deputati si attribuiva. Non dello Stato
la indennità provvisoria, ma direttamente, per ciascun
deputato, dai suoi mandatari.

Malgrado la distinta personalità di ogni ce-
to e la varietà degl'interessi, tuttavia le necessità
de' luoghi e de' tempi, la interna costituzione, ecc.
di ciascun ceto, la forza di cui poteva disporre, la o-
mogeneità o discordanza degl'interessi, l'attrazione
o la ripulsione reciproca, la posizione della regi-
lità e i fini e le attitudini e le attinenze sue,
etc., tutto ciò condusse a varietà nella ripartizione
del parlamento in più rami (camere, Stati, bracci,
stamenti). Quelli vari ordini ricevono i frazio-
nati e designati, le cui varie si federarono e si fussero
insieme, variamente intrecciandosi.

E così fu, che mentre, di regola, le camere era-
no tre: quella ecclesiastica, quella dello nobiltà e
quella popolare (del loro Stato) alcune nesse fu-
rono quattro, come ad esempio in Croazia, in
Svezia e in molti Stati di Germania. E quattro fe-
ranno, originariamente, nella stessa Inghilterra: clero,
Dispense, gg. (Diritto Costituz.)

loro temporali; contee, comuni. In quest'ultimo paese però, più ~~generale~~ forte essendo la regalità e più irradiante che altrove, e più stretta essendo la solidarietà fra i vari ordini sociali, la costituzione del parlamento poté ben presto assumere una forma tutta speciale riducendosi a due sole camere.

Ma il fatto che a ciò contribuì soprattutto fu la speciale costituzione della nobiltà inglese. In Inghilterra non ci fu mai, se si eccettuino i tempi più remoti, una nobiltà, nel senso che si attribuisce ad alcuna di questa parola, una classe, cioè, distinta della cittadinanza, investita di privilegi, estendibili a tutti i membri delle famiglie che vi sono ascritte. Nobili a tutto rigore, non sono, in Inghilterra che i Lords; i loro figli, anche primogeniti, che furono ad essi succedono, per eredità, nella paria, se no semplici cittadini finché essi vivono.

S'aggiunge che i padroni inglese non è una casta inaccessibile, come negli altri paesi: agli eredi dei grandi nomi, che rappresentano la pura aristocrazia normanna, del vecchio tempo,

qui generazione è andata aggiungendo tutti gli uomini eminenti per ingegno, per fortuna, per elevati servigi resi al paese. È infatti un ordine accessibile a tutti, un corpo brillante che si riuscava continuamente a riilluminare cogli elementi migliori, ch'esso sottrae agli altri ordini, e s'appropria.

Questa speciale natura di quel patriziato glorioso, che il Comte paragonò quistamente all'antico romano, spiega come dovesse necessariamente avvenire che i rappresentanti delle contee, i cavalli di contea, come si chiamavano, i quali in ogni altro paese, sarebbero stati compresi nella classe aristocratica, si unissero invece ai rappresentanti della città e dei borghi.

Quei quattrovintini di campagna, radicati al suolo e sparsi in tutte le parti del regno, che Walter Scott ha dipinti con tanti e così efficaci ritratti, e che furono detti, molto argutamente, la forza bruta più bella dell'universo, per le ruvide abitudini e per i pregiudizi loro, ma che, per l'affidata e disinteressata loro opera nei pubblici uffici, costituiv-

rono, per tanto tempo, l'elemento più vivo e più utile del paese; quei gentiluomini, diciamo, quantunque affini alla nobiltà titolata per sentimento ed interessi, non sono, dunque alla legge, che dei semplici communeros (membri dei comuni, cioè non nobili). Essi avrebbero voluto, certo, continuare a racogliersi da soli, come d'aproposicio avevano; ma, essendo appena in 34, finirono coll'unirsi a rappresentanti delle città e de' borghi, ed a formare appunto, con essi, la camera dei comuni.

I vantaggi, che ne provengono, furono immensi. Unito il corpo dei gentiluomini e proprietari di campagna ai rappresentanti della borghesia cittadina, a parità di diritti, le varie fazioni, sempre più si unificarono e si fortessero, e la camera dei comuni poté acquistare quella forza e quell'autorità, che il terzo stato, poco considerato per l'albagia del braccio baronale, non poteva altrove conseguire. Così la camera dei comuni nella quale si trovavano a contatto, coll'unione borghese, il proprietario rurale e i fi-

glio del lord, pole' ben presto convertirsi da qualcuna di ceto in rappresentanza legittima dell'intera nazione.

Così può avvenire che il clero costituisse di raccogliersi ~~consagrandosi~~ da se. I rappresentanti del clero minore, sottomessi nel parlamento, agli altri prelati, vi si trovavano a disagio; perciò il clero rimandò così durante il regno di Edoardo III (1335-1360) di inviare suoi rappresentanti speciali. A lor volta i lords spirituali si fussero coi temporali.

Primasero per tanto due camere, una piuttosto nazionale che popolare, l'altra formata non una cattiva distinta età della nazione; ma un'aristocrazia naturale, non esclusiva, né chiusa in sé, ma aperta a tutti gli uomini superiori ed a tutte le idee maturate nella coscienza del popolo; onde pole' costituire per tanti secoli, se l'espressione è lecita, lo Stato maggiore del paese.

Così, se in Inghilterra, si potuto parla,
Dispensa f.s. (Diritto Costituz.)

re ancora dei tre ordini del clero, della nobiltà e del terzo stato, questi nomi assunsero un senso ben diverso che altrove per perdere poi qualunque significazione politica. Le varie classi si fussero assieme, il parlamento divenuto un organo vivo, essenziale e permanente del governo: è questo il principale merito degli inglesi nelle origini costituzionali.

Quelle altri popoli ebbero dunque il loro parlamento in due camere, l'Ungheria e la Polonia, però nessuna comparazione è possibile per un paese, che, merce il suo parlamento, volle e seppe astorcere la democrazia all'aristocrazia traviolandola gradualmente dalle pastoje feudali; per sfigorarne nelle libere istituzioni moderne, con quali che solo intentano e riescono a consolidare i privilegi medioevali di un'aristocrazia presuntuosa ed incolta.

Lezione 18^a

Rapporti fra le prime monarchie rappresentative e i governi costituzionali moderni.

Abbiamo cercato di dimostrare che le mo

uarchie a stati del continente e la monarchia inglese di' primi tempi, quanlungud in taluni paesi lari, si sono diversamente sviluppate, a motivo della speciale nidole e delle speciali condizioni dei singoli popoli, sono, sia nella loro origine, sia nell'la loro sostanza, una identica forma.

Questa stessa paruola può non dimostrare ancora che i governi costituzionali moderni derivano direttamente dalle monarchie a stati. Pur dunque questo, si potrebbe dire, che fra queste e queste un legame sussista, esso non è diretto, ma indiretto, esso si manifesta cioè, col tramite del governo inglese.

Ma in verità quando si considerano le ragioni del mantenere e del perfezionarsi delle istituzioni rappresentative in Inghilterra, confrontandole con quelle che determinarono la decadenza e la morte delle monarchie a stati, apparisce manifesta la verità del nostro asserto: che i governi rappresentativi d'oggi sono lo sviluppo, in senso depotto nell'età di mezzo e fecondato dal-

la monarchia assoluta.

La metà, cui nella lotta contro la feudalità tutti i popoli, quasi inconsciamente miravano, era la unità nazionale, era la fusione degli stanchi ordini sociali e politici. In relazione e in conseguenza di ciò, il consolidamento della regalità, prodotto incessantemente in tutta l'Europa, elaborò, per così dire, i diversi elementi, congiungendo e unificando le varie razze che s'erano sovrapposte avvicinando e stringendo con rapporti di solidarietà economica e morale i vari territori, allentandone i quali distruggendo i rapporti qualche giorno i cittadini, paraggiati nel vuoto comunissuditoria, creando il sentimento di una patria e di una nazionalità comuni e di un interesse generale superiore a quelli de' singoli gruppi di classe e di territorio. I diversi elementi infatti, di cui la società medievale si componeva e che si dispezzavano nelle assemblee, s'indebolivano e perdettero man mano, per tutto, la loro significazione e la loro fisichesia di

stretta. Orbene questa soluzione sociale, la quale era subita in Inghilterra, a rafforzare le istituzioni rappresentative e ad avviare la trasformazione, condusse invece nel continente alla loro dissoluzione, uccidendo le assemblee o riobrindole, anche in quei paesi dove erano giunto ad un notevole grado di sviluppo, ad una rana parvenza. Egli è che, mentre in Inghilterra, la forza centripeta dello Stato poteva predominare su quella centrifuga, mentre la coesione dei vari ordini del parlamento, sul continentale invece quella forza non poteva prevalere se colta morte di questo.

La costituzione particolare delle varie leggi, in Inghilterra, e il modo in cui si era conseguentemente formato il parlamento avevano agevolata la cordialità dei rapporti fra le classi stesse. Tutta la storia costituzionale inglese si dimostra che le due camere costituivano sempre due poteri, non antagonisti, ma paralleli. Quasi sempre esse furono concordi nella loro azione.

Dispensa 79. (Diritto Costituzionale)

E se talora si elevarono fra di esse dei conflitti, questi non riguardarono quasi mai argomenti d'interesse nazionale, ma furono puramente formali e si riferivano alla prerogativa delle camere stesse e dei loro membri. Predominarono, più ma i lords, poesia comuni; ma ne prima, né dopo, le cose se degenerarono, qualunque, in discordie violente. Anzi, anche allorquando una delle due camere prendeva da sola qualche deliberazione, per sottoporla al re, non lo faceva mai a sotaggio di egoistiche intuizioni di classe, ma a vantaggio comune.

Questo accordo fu mantenuto pure nel periodo in cui gli altri parlamenti perirono. Anzi gli attentati continui, violenti, della regolarità contro la libertà nazionale, costituirono le varie cause ad unirsi sempre in saldo accordo ed a dimostrare, nella cura operosa dell'interesse comune, i loro singoli interessi. Furono due secoli di lotte gigantesche, dalle quali le istituzioni parlamentari uscirono salde e vigorose più

di prima, giacché fu appunto durante quelle lotte, prima contro i Tudors, poi contro gli Stuardi e specialmente contro questi, che si svilupparono, si convertarono e si consolidarono i più importanti principi costituzionali.

Per tal modo gli Inglesi i quali, pur preoccupandosi della stabilità dello Stato assicurata dal principio monarchico, non rinunciarono mai, per felice festaiusmo dinastico, alle libertà loro, concependo e volendo sempre la regalità come un strumento a vantaggio dello Stato, non come padrona, come un mezzo al costo violamento della libertà, non come un fine a se stessa, ed anzi quando essa si considerò investita di diritti superiori a quelli della nazione, non esitarono a proclamare astiose e a combatterla vigorosamente tutti gli ordini sociali d'accordo: può dunque, diremo, gli inglesi posterossi prima conciliare nel mondo moderno, due termini, che apparse appaverso confadettori, la credita della corona e le libertà nazionali.

Agli unni minori cause, quale quella della
concessione istitutiva dell'Inghilterra per cui non
fu necessaria, come altrove, la costituzione di un
esercito stanziale, che la difendesse contro i nemici
di fuori, contribuivano a salvare la libertà; ma
niente può paragonarsi a quello. Giacché fu per
essa che il sentimento dell'interesse generale e co-
mune poté ripercuotersi sul parlamento ed a-
nnimarlo e trasformarlo.

Anche in Inghilterra, come sappiamo,
i deputati erano originariamente semplici ~~repre-~~
~~ditori~~ d'interessi particolari, costituiti quasi
in ambasciatori, rispetto agli altri. Ma in
quella gloriosa lotta contro la regalità il carat-
tere della rappresentanza si modificò. Ogni
elettori ed ai deputati luminoso apparisse il con-
cetto, prima tanto obbligato, della unità della
nazione e del bene comune. Il parlamento
si elevò agli occhi delle masse e ne divenne
la autorizzata ed autorevole interprete, e
i deputati, non più investiti della rappresen-

tanze dei soli interessi di cattà o di luogo, ma
presenti a propagnare interessi generali; non
possono più essere semplici procuratori, con
un mandato privo e categorico. L'obbligo
giuridico del deputato d'agire secondo le istru-
zioni ricevute dai suoi mandanti, si conver-
te in obbligo morale di fare quanto sta in lui
e secondo sua coscienza e intelligenza, per
il bene del paese considerato nel suo complesso.
Il rappresentante infatti non è più un man-
datoario, ma è un funzionario, nel senso più
ampio della parola; la elezione non è più u-
na delegazione di poteri, ma è la scelta di un
funzionario. Il parlamento da semplice com-
ma e rappresentanza d'interessi particolari, si
converte in organo dello Stato, in una vera e po-
pri magistratura.

Questa trasformazione non si è reali-
ficata, naturalmente, d'un tratto, bensì a gra-
di, per svariate, tentacoli. Già nel XV
Dispensa 80.

(Diritto Costituz.)

secolo, sotto Enrico IV, i membri del parlamento si chiamavano procuratori del popolo intiero; ma una costante e chiara espressione dell'avvenuto mutamento nel modo di concepire la rappresentanza, si trova solo nel secolo successivo.

Oltre le condizioni necessarie a questa trasformazione marcarono ancorar. I vari elementi, di cui i parlamenti si componevano, mentre divenivano impotenti, a cagione del lento e perseverante processo della loro dissoluzione, ad adempire i loro antichi compiti, non riuscivano frattanto a ricomporsi e a rispondere le loro forze in nuove e più generali aggregazioni, rispondenti ai nuovi bisogni.

È poi che i privilegi e gli interessi di questi elementi, di questo claffi, degli stessi territori rappresentati, considerati l'uno rispetto all'altro, non erano omogenei; non s'integravano a vicenda, ma si escludevano l'uno l'altro, le lotte parlamentari fatalmen-

te degenerarono in lotte intestine, insipiate e fomentate, non dalla cura del bene comune, ma dai divergenti e meschini e talora sinistri interessi particolari, dagli antagonismi, dalle gelosie, dagli odi di classe e di provincia. Non un parlamento nazionale, rappresentante l'interesse generale, ma più ordini nemici riuniti in un'ostenta e alle prese, senza organizzazione e cura forza, disiolti, scomposti, quali organi atrofizzati e disutili, incapaci di farsi valere da soli e costretti a cercare ciascuno, nel le reciproche lotte, il sostegno e l'aiuto del re, al fine di mantenere gli uni i propri privilegi, di ottenere la diminuzione o la soppressione gli altri.

Finché il feudalismo si era integralmente mantenuto, le varie classi, tutte dai rapporti di guerra, se le organizzavano in un tutto armoso, non chiedevano, colla loro partecipazione alla rappresentanza, una cura che indipendentemente ed isolata, ma inde-

gravano con essa quel complesso di uffici cui erano predisposte nella quarchia feudale. In particolare, le classi più elevate avevano voce di stampa in parlamento, in relazione e in conseguenza della loro funzione sociale, politica e amministrativa. Al signore feudale spettavano gli uffici di governo locale; egli applicava le leggi, raccolgeva le milizie, levava e imposta, distribuiva i soccorsi, quale rappresentante del re al fronte del popolo; ma anche tutelava e difendeva il popolo davanti al re. Tifatti egli era un intermediario necessario e naturale fra re e popolo. Ci era così un'armonica relazione fra l'organo e la funzione; e le prerogative e i diritti di quello, anche essendo carattere di privilegio, erano ed apparivano quali necessarie attribuzioni e qualità giustamente connesse col relativo ufficio, e proporzionate ai doveri ed allo interesse per il vantaggio e la difesa di coloro che quotidianamente ne dipendevano e di cui egli era il

legittimo rappresentante e tutore.

Ora, rafforzandosi la regalità e sciogliendo il legame feudale, quella assorbì ed accumulò in sé, gradatamente, le funzioni di governo e di tribola, che le classi superiori avevano fino al loro esercitato creando l'arruolamento amministrativo e sostituendo alla gerarchia feudale, indipendentemente la nuova gerarchia degl'impiegati amministrativi, sottomessi alla sua iniziativa, al suo comando, al suo controllo.

Il feudatario, separato ed isolato dalla vita del popolo, avvi trasportato dalle sue terre nella capitale, a condurri la vita oziosa del cortigiano; si ridusse così ad essere un cittadino, non investito da un officio utile, ma tuttavia mantenuto in possesso dei vantaggi e della immunità, che da quello erano provenuti, e che, isolati e spogli da ogni correlativo dovere, apparvero, quali recenti erano divenuti, veri privilegi personali o dediti e ingiusti, da cui il popolo non ritraeva, una

Dispensa 81.

(Diritto Costituz.)

meno indirettamente, vantaggio, ma di cui avrebbe tutt' i danni. Non più fedeltà adunque, non più devozione, non rispetto del popolo verso i nobili, ma invidia, odio, dispregio.

In questa condizione, fra questi antagonismi, sempre più accentuati, era impossibile che al parlamento la nazione s'affossasse come a gara nella evoluzione sociale incominciata. Piuttosto esso appariva come un intralcio ed un ostacolo che ritardava la completa attuazione del processo evolutivo. Poteva, sì, talora, la nazione considerare gli stati come rappresentanza nazionale; ma la speranza risultava fatta, alla prova de' fatti, infondata.

Ancora quindi, come nel regno feudale, alla regalità, piuttosto che al parlamento, si poteva mirare, quale strumento efficace di unificazione, specialmente presso i popoli di campagna, nelle cui costituzioni si erano conservate, dopo tanti secoli, come un ricordo di antica grandezza e solidarietà sociale, le tradizioni dell'accostamento romano,

Gli stati così, anz' che ottenne quarant'otto
moure contro l'assolutismo, vennero man mano
perdendo quelle stesse, che avevano già conseguite
e si vedevano contestare e rapire perfino il diritto au-
tico, per cui erano forti, e in cui s'erano aggu-
nati, di concedere le impostazioni e i susidi.

Disperdendo le loro forze nelle intestine
lotte, avaurando velami e domande divergen-
ti e spesso opposte, gli stati perdono ogni credi-
to: la regalità in quella opposizione di richieste
è libra di fare ciò che vuole, ed accettando solo
quel che ^{che} le giusta, l'affossa sempre più e li abborda.
I vari elementi, da essa attratti, non le oppon-
gono più resistenza: gli stessi deputati priuli-
pali, guadagnati pressamente, decidervano spes-
so sulle domande del re, senza neanche senti-
re i voti dei singoli. A che poi convocarli an-
cora? Gli stati generali muoiono così qualcosa
tutto o di languore o per forza, e la regalità con-
gedandoli, viene reputata saggia. Quaunque, in

ritrovò

alcuni paesi, qualche vestigio se ne ritrattò ancora, che nel secolo scorso e perfino nei primi anni del nostro, tuttavia l'epoca loro può dirsi finita nel XVIII secolo. Spento così ogni organismo politico, che opponesse resistenza, la regalità tutto in sé concentra, e si asside padrona, in ragione ad una folta d'individui, eguali almeno nella servitù -

Ma quando essa ebbe definitivamente compiuta la missione che fatalmente le spettava, di formare e consolidare, moralmente e materialmente, le unità nazionali; le tradizioni interne del governo rappresentativo doverano, per necessità imprescindibile della storica evoluzione, essere riprese.

È fu così; lo ripetiamo, che, rafforzati e consolidati, dalla monarchia assoluta, gli elementi necessari alla fondazione de' principi costituzionali, questi poterono germogliare e svilupparsi, in tutto il mondo civile.

Vero è che i vari popoli, riprendendo la

forma di raggiungimento comune, che l'Ungarn aveva potuto mantenere, si giovaranno di' pafzionamenti da questa apportati; ciò peraltro non contraddirà, ma conferma quanto abbiamo detto finora. Sempre tutti i popoli, quando una istituzione è per essi natura, si giovan, nella scuola, degli esempi e delle esperienze altrui.

Ed è pur naturale, che in questo studio l'imitazione, si copiassero il modello, che si aveva davanti agli occhi; anche in particolarità, che con venienti all'Ungarn, discorrevano altri; come pure se non si scorsissero subito o non si apprestassero a dovere, per influenza di corretto dottor nati di governanti non in consonanza con quelli, altre particolarità necessarie al retto funzionamento del rappresentativo rappresentativo, precisamente tutte quelle dell'autogoverno locale.

Tesi i "padri nostri", elevando sugli altari, come verità eterna, ch'era fabillegio disconoscere, tutti i "principii" di ragione nella Dispensa 82.

(Diritto Costituz.)

la filosofia proclamava, erano; ed erano specialmente, nella riguardo lor fede, quando volsero la immediata applicazione di quei principi ideali; senza aver prima preparato l'ambiente, che quell'applicazione poteva consentire. Il danno che s'è ri-ebbe, per lo spreco soverchio di forze, senza effetto corrispondente, e per lo scetticismo che n'è conseguito, ancor si ritiene.

Ma chi, in omaggio alla legge della evoluzione, ripudia quei principi, quali si effettuonati per generazione spontanea, conteaddice alla legge stessa, la quale non ammette che, in natura, esista alcuna cosa, la quale necessariamente non consegue da condizioni e da fatti anteriori. Mi glio ancora, integrando il concetto di evoluzione, come lo Spencer lo intendeva, colla teoria corrispondente dell' "Adiago"; che quello non contraddice, secondo a noi' parte, ma migliora, escludendo il lugubre carattere della fatalità; dicemo che quei principi sono una formazione unitaria del pensiero collettivo.

Il torto di' padri nostri i formulari, non sostanziale: errarono nell'applicazione, non nell'affirmazione. Questi difatti non era che la constatazione del pensiero collettivo, quale allora naturalmente esisteva. I legislatori poterono, nei particolari riguardanti, male interpretando quel pensiero; ma i principj proclamati non sono opera loro: essi scrissero ciò che già si trovava nella coscienza sociale. E se errarono nell'applicazione, in verità non è questo attribuirlo ad essi gran colpa: nei periodi di rivoluzione, quando tutto un mondo d'idee deve attuarsi, convertendosi in diritti concreti, forte non è possibile, umanamente, non solo di estinguere al giusto le molle particolarità, intrinseche ed estrinseche, che de all'applicazione stessa devono presiedere, ma nemmeno di averne una completa e totale cognizione; né il fatto stesso della rivoluzione, che abbiamo già paragonato ad una cosa sbranata, costituite prudenza di avvedimento d'altronde (ed è ciò che importa dopo tutto)

qui principi, securati dalle etagerazioni dei dotti
uari e dei neofiti, si sono immedesinati nella
vita nostra coti; che noi non potremo ormai di-
staccarci, senza sentir mancare qualche cosa in
noi stessi. E anche quando diciamo di discoscer-
li, ciò avviene, non può non resti in noi l'aspi-
razione, magari inconscia, ad integralmente con-
seguirli, ma perchè ad essi inquistamente attribui-
mo la colpa di non aver fatto attendere impo-
nente, da noi, nel proclamarli, facciamo a noi
stessi, senza aver la virtù di aspettarne, con paci-
dente pazienza, la lenta maturazione.

Ora non si potrebbe neanche dire che tutti
qui principi abbiano mancato, finora, alle spe-
ranze, che se ne erano concepite. Man mano che
noi abbiamo saputo aggiornarci di giuridiche qua-
renzie, essi si andarono consolidando nella leg-
gi, nelle costituzioni, nel costume. E non solamen-
te in Francia e presso i popoli a questa vicin-
za territorio e per linguaggio, essi si mantenne-
ro, ma si diffusero e riandò e si attuarono an-

che al di là delle Manica e dell'Oceano.

Così i vari popoli, dopo avere a lungo camminato per vie diverse, quindi finalmente ad incontrarsi, acciunmano le conquiste di progresso e di civiltà da ciascuno fatte per riprenderne ultime attraverso i suoli, il cammino verso quell'unità morale eh' è l'associazione, l'ideale, la meta della umana società.

Lezione 19^a

Il governo costituzionale nell'epoca moderna

I governi representativi o costituzionali, come per autonomia si chiamano, si sono diffusi in tutti i paesi civili, dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, si differenziano dalle monarchie a Stati per l'ideale assunta dalla rappresentanza, i deputati essendo oggi investiti, non più di un mandato specifico dei loro elettori, ma di un pubblico ufficio
Dispensa 83. (Diritto Costituz.)

ch'essi esercitano, partecipando a quell'eminente organo dello Stato, ch'è il parlamento. I deputati, cioè, non sono procuratori o commessi, ma, com'è a chiamarsi un solo fra i Compagnoni, nei suoi Elementi di diritto costituzionale democratico, sono "funzionari ufficiali o fiduciari.

E dalle altre forme di governo i governi che si contraddistinguono appunto per questo istituto della rappresentanza. Anzi è questa l'unica caratteristica speciale di quei governi. Chi dice che non la sola rappresentanza, ma anche altri caratteri propri essi hanno, commette l'errore di considerare come elementi costitutivi ed essenziali della forma di governo, sia delle particolarità e delle modalità che si riscontrano soltanto in alcuni, e non in tutti i governi rappresentativi; sia delle semplici condizioni estinse che li adempiono necessarie al regolare e utto esercizio, non solo di quella, ma anche di altre forme, particolarmente della democrazia pura.

Le diversità che si riscontrano fra i vari governi rappresentativi sono tali e tante che, in verità, rischielle difficile, per non dire impossibile, l'elencarli e classificarli tutti con criteri sistematici; tanto più che in certi casi, come sappiamo, le differenze prosegono, non da fatte legislative e costituzionali disposizioni statutarie, ma dal modo in cui queste disposizioni vengono interpretate e sviluppate presso i vari popoli. Ed anche se la scienza riesce a fissare i caratteri di ciò più forme speciali; molte volte avviene in pratica, ch'è impossibile di determinare quali di tali forme un governo determinato appartenga.

Si pensi ai governi rappresentativi creati in Francia, in Italia e altrove, sotto l'influsso immediato della rivoluzione francese, nei suoi vari svolgimenti. Si pensi all'impero napoleonico, che pur essendo rappresentativo, a base democratica si estinse, non per tanto, nell'autocracia del capo dello Stato.

Non limitandosi anche ai governi rappresentativi oggi esistenti, chi saprebbe dire, pur prescindendo da que' nuovi istituti, che avranno la Spagna verso la democrazia diretta, con quale nome tecnicio il governo di quell' Stato potrebbe designarsi?

Sarà quindi opportuno per evitare fastidiose e inutile ricerche, che noi ci limitiamo a considerare taluni tipi speciali di governo rappresentativo, che, per la somiglianza con quello che fra noi esiste, più ci toccano da vicino. Ne diremo più affai brevemente quali in forma d'ipого, poe non invadendo il campo che dobbiamo riservare alla trattazione successiva.

Piòverà ricordare che la fonte principale delle differenze fra i governi rappresentativi o de cui si trova soprattutto nella istituzione in
portanza del ministero e nei suoi rapporti col co
po d'esso Stato e colle camere.

Da un lato abbiamo le monarchie rappresentative pare le repubbliche presidenziali; e

All' altra i regni e le repubbliche parlamentari. Nelle prime (Austria, Germania, Stati Uniti dell' America del Nord ed altri dell' America del Sud e centrale) i ministri, nominati liberamente dal capo, anche in opposizione ai voti delle camere, sono esecutori della volontà di quelli.

Invece nei governi parlamentari o di gabinetto come pure si chiamano, quali l' Inghilterra, la Spagna, l' Italia, la Francia, il Canada ed altre colonie inglesi, il capo dello Stato sceglie i suoi ministri nella maggioranza parlamentare. Il ministero o gabinetto costituisce un corpo omogeneo, il quale, dovendo godere ad un tempo della fiducia del capo dello Stato e di quella del parlamento, impedisce possibili attriti e determina un accordo ed una cooperazione costante fra i vari organi.

Le altre e non lievi differenze, che si riscontrano, sono subordinate alla diversità degli uffici assegnati rispettivamente al capo
Disposizioni 84. (Diritto Costituz.)

dello Stato e al parlamento. Quasi da ciò derivano anche le differenze che si riscontrano fra la forma presidenziale e quella monarchica rappresentativa pura, le quali pertanto, pur essendo concepite sotto il punto di vista della importanza costituzionale del ministero, in una sola categoria, assumono una diversa e caratteristica fisionomia.

Il presidente, da una parte, è investito, salvo qualche eccezione, della sola esecuzione delle leggi, mentre tutta o quasi la funzione legislativa è affidata al soggetto; in manca, dall'altra parte, non solo partecipa alla funzione legislativa, ma piuttosto la adempie col concorso, numeroso sempre ritenuto necessario, del parlamento.

Obliamo detto che si commette da tanto l'errore di attribuire qualità di carattere civile o "civico" del governo rappresentativo a condizioni estinse da necessarie al regolare e sutto funzionamento di esso, come di ogni altra maniera di libero reggimento.

Di queste condizioni le quali mai non mancarono in Inghilterra, e che altrove scarleggiano o fanno difetto, alcune, dipendenti da ragioni nascoste nella natura del popolo, sono la causa determinante della buona o cattiva prova che il governo ^{altre rappresentativi} ha fatta; ~~che per edemminis~~ della legislazione servono a migliorare o a peggiorare il funzionamento delle istituzioni.

Quanto alle prime, nessuna legge può produrre. È la tradizione, è il costume, è il culto della legge, è il sentimento di libertà, è in una parola la educazione civile de le età e le man tiene. Non parliamo dell'istituzione, eh' è il substratum di ogni governo, in cui il popolo abbia potere: parliamo di quella educazione civile, che si incontra in una elevata coscienza giuridica del popolo, di quella virtù politica, come la chiama, se il Montesquieu, se, se non è radicata e difesa, unde vana ogni libera forma di reggimento.

Quando un popolo non ha altri ideali, quando si lascia corrompere, quando si lascia far crescere rapido il patrimonio delle sue libertà; quando, abbagliato e travolto, non sa fare di meglio che cambiare di padrone, facendosi bimmo e sostegno, colla valanga de' suoi suffragi, di tirannici a volta imperiali a volta gerarobine, come in Francia; o quando le lotte politiche si risolvono a colpi di macelletta come nell'America latina, nessuna molta, nessun contrappeso della macchina costituzionale può render buono il governo. Per contrappunto, istituzioni pessime, quando i cittadini le migliorino, le avvivino, le abbiliscono, se la espressione è lecita, dicon luce della loro anima, dicono ottimi risultati.

È questa educazione politica che rende possibile in Inghilterra la formazione di partiti fortemente organizzati, i quali, regolando e dirigendo la manifestazione della volontà popolare, coordinando, cioè, le forze morali del

poteva, poterano affiancare al governo quella forza e quell'autorità che gli sono necessarie per resistere alla pressione dei particolari interessi. Giustamente furono i partiti paragonati ai quadri degli eserciti de' più son buoni e tanto più rapidamente formava dei buoni soldati. Come negli eserciti, il valore personale degli uomini importa meno che lo spirto di corpo e l'obbedienza della disciplina, così nelle elezioni i partiti fortemente organizzati trascurano e sovergono i cittadini nella vita pubblica; mentre i partiti sono deboli e incerti, il corpo elettorale altro non è che una folla disordinata, cui colla medesima facilità si da un'impronta e la si toglie e la si sostituisce con un'altra.

Dopo i grandi e disciplinati partiti, insipiali ed altri principi, mancano a suo fine chi si formano i gruppi, le combricole, le consorterie, che hanno per base gl'interessi particolari o che rappresentano le sottili distinzione d'op.

Dispensa 85.

(Diritto Costituz.)

zione od avere le vanità e le pretese personali; d' allora le amministrazioni, piacevoli anch' esse e tollerate dai più, non avendo una base solida su cui appoggiarsi, vivono giorno per giorno, e procursano d' accocciarsi alla rivotato peggio, mendicando suffragi, cercando elezioni, soddisfacendo pretese, uniliciandosi; occorrendo con concessioni vergognose.

Dove invece i grandi partiti prosperano, le amministrazioni, fiero dell' oggi e del domani, appoggiati ad una solida maggioranza, possono disdegnare le pretese e le pressioni di interessi finischi e incodere fermamente la loro posa per l' ampia e diritta via dell' interesse generale.

Certo l' antico ideale costituzionale dei due partiti in presenza, che si disputano il potere e che sono pronti a succedersi, va ogni giorno più allontanandosi dalla realtà. La corruzione delle questioni, che agitano e infiammano le moderne società, rendono impossibili

le quella vecchia demarcazione. Ma se ciò è vero, e' pur vero che senza una coordinazione degl' sparsi elementi, senza una seconda lotta di idee, di delinci e distinzioni, il governo rappresentativo è impotente. Sottra' esso organizzato il più spiccatamente possibile; ma i frutti che ello darà saranno pessimi.

Quanto alle condizioni di un ottimo governo rappresentativo provvisto dalle leggi, e' conderemo le due veramente essenziali: le autonomie locali e le civili libertà, in cui quelle avranno, sotto un certo aspetto, vanno comprese. Anzi tutto il retto esercizio di un governo rappresentativo non può raggiungersi senza ampie autonomie, per le quali si attribuisca ai corpi elettorali locali tutti quelli uffici che non abbiano carattere essenzialmente nazionale.

Pochi il governo rappresentativo funzioneranno, poiché le maggioranze non traliggoano, occorre che le questioni che il popolo deve risolvere, gli sieno poste chiaramente e semplicemente chiaro;

come, cioè, suinuzzarglieli per cot' due, sottopor-
glieli uno per una, non confonderle in una
formula unica e quasi incomprendibile, come
oggi necessariamente avviene.

Sifatti gli elettori, col sistema vigente,
quando scelgono un candidato, dovrebbero risolvere
di, più quanto dipende da loro, i più comple-
ti problemi. È possibile che un tal fine si
raggiunga? Nessuno la generalità degli au-
tunni più colti quinge facilmente a formar-
si nella mente quella intesa potente, che carat-
terizza gli uomini superiori, gli uomini di
Stato in particolare. Che avviene? Agli elec-
tori spazza lo scopo vero delle scelte che stanno
per fare. Averebbi un programma, scelgo
no un uomo e ciò spiega come, in sepe-
ri collegi, avvenga che, a breve distanza di
tempo, si eleggano deputati di opposto partito,
con votazioni e in condizioni tali, che deno-
tano, non una mutazione, ma un'assolu-
ta disfidenza di opinioni politiche nel corso.

elettorale.

Ogli elettori non importa manehè che il deputato sieda nell'uno o nell'altro parto della camera; ma pretendono anzitutto che loro restituiscano in favori del governo, il credito ottenuto gli. Il deputato in conseguenza, è assai di rado obbligato a redigere un chiaro e preciso programma politico, né cosa il pericolo di non essere rieletto, per non essersi mantenuto fermo nelle sue idee. Qualche volta, invece, egli è costretto a conquistare la cecumenza dei suoi elettori, colta passione dell'interesse e della vanità, coll'assicurarsi di prestare assiduamente l'opera propria in favore del collegio, dando buone parole a tutti, promettendo favori, servizi, offici ed onorificenze, magari colta coscienza di non poter mantenere o sentire la intenzione di farlo.

Di qua ha origine particolarmente la pecca del parlamentarismo, cioè della degenerazione del governo parlamentare. Quando

Dispensa 86

(Diritto Costituz.)

ogni questione, anche se riguardante gli inter-
essi più minuti di singole località; non può
essere decisa sul luogo, ma dev'essere sotto-
posta alla burocrazia dello capitale, e' na-
turale che l'orizzonte dei deputati, il quale
dovrebbe allargarsi a tutta la patria, si restrin-
ga al collegio che li ha eletti, degli interessi
del quale, in tal modo, essi diventino quasi
la personificazione.

Queste preoccupazioni fatalmente si ri-
percussono sull'assemblea, le fanno perdere
lor tempo migliore, ne sospendono il pro-
fondo lavoro legislativo, le steriliscono, ne ob-
rano la dignità e ne sprofondano miseramente
l'autorità politica e morale.

Si racconta che, ai tempi di Luigi Filib-
erto, in un collegio del merrodi della Francia,
i maggiori, attenduti un giorno raccolti per
concepire i mezzi di far pagare un loro ele-
ttore, ebbero l'ispirazione di mandarlo in
prigione alla Camera. E pare che siano ri-

masto contento della pensata, perché il deputato, n' suoi cinque anni di prigionia legislativa, fu sempre utile al suo collegio, e a' suoi elettori; che alla fine ottenne, in un colla libertà, la quittanza di saldo.

Non basta agli elettori che il deputato li rappresenti nel parlamento e faccia gli interessi del collegio; ma vogliono che curi anche i loro affari privati, e sia quindi il loro consenso istituzionale presto l'autorità centrale. Se è ora mai radicata nel paese la persuasione che, senza il dì dei patrocini, poco o nulla si possa ottenere. Ogni domenica, ogni giorno, ogni reclamo rivolto ad una qualsiasi autorità, non è affidato più alla bontà della ragione che lo fa fragore, ma all'appoggio di un deputato.

Capi per conservare e rafforzare la propria influenza, i deputati mentre doveranno estensivamente studiare i bisogni del paese e contribuire alla soluzione di' più elevati problemi, sostenendo una grande politica nazionale, sono

— invece costretti ad occupare molta parte del loro tempo nel disegno di affari privati, nei gabinetti dei ministri e dei sottosegretari, presso tutte le grandi amministrazioni dello Stato.

Agli onesti questo ignobile ed uggiioso compito ripugna. Ma l'ambiente è così vicinato che, per conservare, senza meriti erucienti, una posizione politica, non potrebbero far di meglio. Non si vedono uomini notoriamente immorali, ed n'è stato perfino uno che ha ricotto da un'agenzia d'affari, e per qualche la deputazione è come un capitale a molto fruttifero, essend eletto e rieletti con splendide votazioni, e moltiplicare intorno a sé rilassini e clientele? E non s'è visto, all'opposto, quel curvo di' più insigni raccomandati, perché non si era prestato con tutta premura in favore de' suoi elettori, o perché non era stato sollecito nel rispondere a qualche lettera particolare?

Ormai si è giunti a tal grado di deg-

durea morale che il voto di alcuni deputati rappresenta un compenso per servizi ricevuti, e subordinato alle condiscendenze dei ministri. I quali, costituiti come sono a giocare d'equilibrio per conservarsi in seggio, fra varie e spesso proposte comuni, sacrificano, se non fanno la conseguenza dei doveri inerenti al loro elevatissimo officio, ciò che loro sembrerebbe il giusto, al desiderio di non scontentare questo o quel deputato, dal cui voto hanno bisogno.

Se viene che gli affari, in questi casi, non si risolvano più con criterii obiettivi, ma secondo il desiderio di deputati. Anche la sorte degli impiegati dipende qualche volta dalla volontà di costoro. Chi offende una coalizione locale viene traslocato, chi è devoto ai suoi interessi e giura a suoi fini è rimirato con vantamenti ed onorificenze e può ripromettersi, come suol dirsi, una brillante carriera. Onde accade che alcuni non ascoltino più la voce della coscienza, ma quella del toracacorta, e

all'adempimento rigido del dovere antepongano le premurose condiscendenze ai deputati o a chi può propagiarne l'avviso in loro favore.

Sinfatto la faccenderia parlamentare, come disse una volta lo Zini, mirabile, impelagata, si agita, si mescola nei ministeri. Questa invasione della Camera, nel legittimo campo s'azione del governo (presa questa parola in senso stretto) è la praga più funesta di un libero reggimento. Essa snatura, nella sua intima esenza, il concetto della rappresentanza, incappa il regolare andamento degli affari, dissolve la pubblica amministrazione, corrompe ogni sano criterio di governo, demoralizza il paese e sperde la fede nelle istituzioni.

A rimettere l'influenza dei deputati nei limiti suoi legittimi non c'incideva facilmente un sistema, perchessi. Il rimedio vero sta, lo sappiamo tutti, nel miglioramento degl'individui. Ma il precipuo mezzo meccanico, se ci si consente l'espressione, de più

rallentare la corsa svenata del parlamentarismo,
è l'assegnazione degli affari locali ai corpi
locali, è la riduzione degl'innumerevoli
uffici che allo Stato sono affidati.

Ma ciò che occorre soprattutto, perché
il governo rappresentativo risponda a verità
perché si faccia e si manifesti veramente
una opinione pubblica ostinata, senza di cui
il governo è fatalmente governo d'arbitrio,
ciò che occorre è il rispetto pieno, profondo,
dunque quasi superstizioso delle libertà civili:
libertà di parola, di stampa, di riunione e
di associazione. Altri innogini può il go-
verno costituzionale come una diga al pro-
gresso delle idee. Noi lo immaginiamo inve-
ce alla testa sempre delle idee del suo tem-
po, adattandosi alle nuove esigenze, duttile
come tutte le istituzioni veramente vi-
tali: Non col sopprimere o coll'obbligare al
silenzio chi non è al potere, ma col furo-
re delle convinzioni, colla forza della per-

sualioni, coll'affidata propaganda, le libue istituzioni possono consolidarsi e prosperare. I governi costituzionali non vivono dell'obbedienza dei popoli ma della loro fede.

Lezione 20^a.- La successione al trono.

Dopo aver parlato del governo rappresentativo in generale, ora dovremmo considerare singolarmente la costituzione dei più eminenti organi, di cui quello, soprattutto nel nostro Regno, si compone; ma la brevità del tempo, di cui posssiamo disporre ci consente di occuparci soltanto, e molto rapidamente, di uno di tali organi di quelli cioè che agli altri sorratta.

"Lo Stato, dice l'art. 2 dello Statuto, è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Re, non è ereditario secondo la legge salaria. Il capo dello Stato, come abbiamo già detto, è l'organo principale ed essenziale della sovranità, e il rappre-

tante e l'interpreti della volontà statuale, la simboli-
ca e quasi la personificazione della maestà dello
Stato, così rispetto all'estero, come rispetto all'interno.
È detto che riassume, per così dire, il principio unita-
rio, di fronte alla varietà delle parti; e ad esse de-
spettano gli attributi esteriori della sovranità.

Gli altri organi possono mancare, ma
il capo esiste sempre in qualunque società po-
litica; e, come tale, non è una persona, ma un
istituto: la persona investita dell'ufficio cessa,
ma la istituzione resta e vive permanentemente.
Negli Stati in cui i capi sono ~~elettori~~^{elettori}, la continui-
ta dell'istituzione non è, per così dire, interrup-
ta, ma si produce ~~interruzione~~ artificialmente.

Ci sono i sistemi irregolari: elezione di
recta, per parte del corpo elettorale; elezione
indiretta, o mezzo di speciali elettori; elezio-
ne indiretta a mezzo dei corpi legislativi esis-
tenti. Direttamente era eletto il presidente
della repubblica francese del 1848. Con le quali
Dispensa 88 (Diritto Costituzionale)

a doppio grado viene fatta la nomina del presidente degli Stati Uniti: ogni stato nomina un numero di elettori eguale al numero totale dei senatori e dei rappresentanti, ch'invia al Congresso. Dalle assemblee legislative, riunite in Congresso, sono eletti attualmente i presidenti delle repubbliche di Francia e di Svizzera.

Nel regno, la continuità dell'ufficio è materialmente assicurata dalla continuità della dinastia. Tutta la dinastia è in una continua successione, come un corpo, del quale, con regola prestabilita, esce sempre il re che deve succedere al defunto. Ma non manca che la famiglia sviluppa le sue generazioni, il re è pronto, nella voluta dal fato, per continuare l'ufficio.

La successione al trono, la quale, quando lo Stato era considerato come un patrimonio, si regoleva colle norme stesse del diritto privato, ora si distacca in parte da questo. Se considero il moderno diritto pubblico non vi è

difatti, possibilità di divisione, di comunione e nemmeno di mettiazioni nell'ordine di succedere col morso di testamento. Oltre a ciò, mentre, in passato, il diritto creditario al trono non era rigorosamente determinato, onde ne conseguivano lotte fra i diversi pretendenti, nell'epoca moderna, invece ogni possibilità di dubbi esse fu fatta sparire dalle leggi creditarie, che investono il successore dell'ufficio, indipendentemente della volontà del predecessore, onde il diritto di quale è, anche durante la vita di questo, una pretensione giuridicamente fondata, un jus devolutionis stabilito e presunto dalla legge.

Per tutto il resto, può, la successione al trono effettuandosi nel senso di una determinata famiglia, essa ha caratteri comuni con le altre successioni intestate.

In diritto privato, la successione scopre al momento della morte; onde i beni del defunto passano di pien diritto in possesso dell'erede. Ipsa jure heres exsistit; anzi secondo

l'antico diritto egli è peres necessarius. Nel linguaggio giuridico dei romani, il figlio si dice heres suus, erede di sé stesso. Tufatti non vi ha interruzione nella successione. L'erede è tale, immediatamente, dalla morte del de jure, e perciò, da quel giorno, e non da quello dell'accettazione dell'eredità, in qualunque momento avvenuta, moriranno i suoi diritti. Le mortis causit le vivi. Anche nel caso di successione vacante, la devoluzione allo Stato si presume avvenuta nel momento della morte.

Così avviene pure per la successione al trono. Fra un re e l'altro, non esiste percosì dire, alcuna soluzione di continuità. Il principe ereditario, jus proprio, è re, al momento della morte del predecessore. Né occorre ch'egli dichari di accettare la corona, per esser elevato alla dignità reale. Egli potrà rifiutarla; ma, se non la rifiuta, diventa re, anche indipendentemente dalla sua volontà, improvvisamente.

la legge di successione tale lo designa: a legge rex. Come un erede può diventare erede senza sapere, così egli può diventare re, non occorrendo, perché la istituzione si personifichi in lui, ch'egli abbia nemmeno notizia della morte del suo predecessore.

Il morto, infatti, s'imponeva del vivo, anche nell'alto di eredità del trono. Questo concetto è espresso dal vecchio diritto pubblico colla formula: Il re è morto, viva il re, e meglio con quella usigüe che i francesi si appropriarono: Il re non muore mai. Ciò posto, come si regola correttamente l'ordine di successione al trono? I redattori del nostro statuto ritengono d'aver detto tutto dichiarando: « il trono è ereditario secondo la legge salica. » Questa formula trova la sua origine nella contesa per la successione al trono di Francia fra Edoardo III e Filippo di Valois, durante la quale a sostegno dei diritti di questi, la legge salica fu considerata, appunto, come la norma sacra e imprescrittibile che

(Diritto Costituz.)

Dispongo 89.

Successione aperta nel 1328 anno in cui morì Carlo IV° terrognolo di Filippo il Bello

Figlio di Isabella figlio di Filippo il Bello

Figlio di Carlo di Valois fratello di Filippo il Bello

si doveva seguire.

La legge salica, la più antica che si abbia dei popoli germanici, non c'è altro che la legge dei franchi salici, uno dei popoli che rive-
sero l'Occidente. Più propriamente è una specie
di manuale di diritto e di procedura, all'uso
dei giudici di centena, manuale di cui, con pre-
cisione non si conosce la data. Generalmente po-
ro si crede ch'esso sia stato redatto nel V secolo do-
po Cristo, e con qualche probabilità al principio
del regno di Clodoveo, qualsunque successivamen-
te sia stato corretto e completato con nuovi capi-
toli. Or bine, questa legge, per lo scopo di violen-
za, cui doveva servire, nulla dice in particolare
quanto alla regalità. Però, fra le altre mate-
rie, contiene alcune norme relative alle suc-
cessioni. Intermisibili dispute si fecero in-
torno a queste norme, soprattutto perché
nell'ultimo paragrafo di esse si parlava del
la successione alla terra salica, cui pareva ven-
nero applicati principii particolari, diversi da

quelli precedentemente stabiliti per le successioni in generale. Ma dopo la pubblicazione, avvenuta in Londra nel 1880, della edizione sinottica di Kern ed Hettels, essendo in modo sicuro dimostrato, col confronto dei manoscritti, che la parola salicis, nel disputato paragrafo, altro non era che una interpolazione, ne risultò che dalla successione su tutte le terre dovevano escludersi le donne: "Alcuna porzione della terra non passerà alle femmine, ma essa apparterrà ai maschi, cioè i figli maschi succederanno al loro padre."

E poiché la successione al trono era in quei tempi, regolata allo stesso modo del diritto privato, è evidente che a quella le dette norme pure si riferivano. Cioè ci pare indubbio, malgrado la diversa opinione di cinnienti scrittori, quale il Sumner Maine. In conseguenza, quando si dice che il trono è ereditario secondo la legge salica si dice che le donne non possono sedere sul trono.

Gli autori dello Statuto intesero invece di dare qualche cosa di più: che il trono cioè si debba trasmettere, non solo di maschio in maschio, ma anche per ordine di primogenitura. Ciò per altro non risulta dalla legge salica; anzi per essa i maschi si dovevano dividere la terra. Dunque non può cader dubbio che colla espressione secondo la legge salica, si deve, per antica interpretazione, quantaunque fondata originariamente sopra un errore, intendere stabilito il principio di primogenitura.

Ad ogni modo, fece negli eubici tempi, ogni qual volta fu stabilita la indivisibilità dello Stato l'ordine di primogenitura fu sempre osservato. In particolare, nelle monarchie e nei principati italiani, quando si fecero delle leggi di successione, fu stabilito l'ordine di primogenitura. È nella corte di Savoja il principio stesso fu sancionato da Amedeo V colla legge ch'ebbe già occasione di ricordare a proposito della indivisibilità dello Stato, con cui il principe stes-

so e' connesso.

L'ordine di successione è basato su quello di primogenitura in modo completo. Morto un re, il trono passa al di lui figlio primogenito; se questo fosse premorto, al figlio primogenito del figlio, e così successivamente, con esclusione del secondo genito del re defunto. Estinti il primogenito e i suoi discendenti, il trono si trasmette al secondogenito e alla sua discendenza, e, questa mancando, al terzo genito e così via discendendo. Qualora poi un re muoia senza discendenti, la corona si trasferisce ai di lui parenti collaterali più prossimi, purché discendano direttamente dal sangue reale, cioè dall'otti-
pite reale che acquistò originariamente la corona.

Questa successione prende il nome di lineare, in quanto s'immaginava che, per essa, tutti quelli i quali discendono dal primo re della famiglia formino altrettanti linee perpendicolari, ciascuna delle quali ha diritto al regno,

Dissenza 90.

(Diritto Cattolico)

secondo la prossimità del grado, quando le precedenti linee siano estinte. La corona non passa dall'una all'altra linea, fino a che non ha qualche principio della prima, anche se nella seconda vi sono dei parenti più prossimi all'ultimo re, la parcella misurando il grado coll'ultimo e non col primo re della famiglia.

È quasi superfluo avvertire che il figlio semplicemente concepito è compreso fra i destinatari all'eredità. O prende immediatamente il suo posto creditario nel momento in cui nasce, dopo la morte del padre. È regola antica di diritto che i sui possitum, ossia quelli che, nel momento della morte dell'ereditando, sono soltanto concepiti, vengano pareggiati ai sui heredes in senso stretto: " Nasciturus pro jure nato habetur, si de ejus commodo agitur." Solo, perché egli possa acquistare quei diritti, degli restano riservati fino alla nascita e necessario che vada vitale.

Delle costituzioni moderne, solamente l'atto d'unione del 6 agosto 1815 fra la Grecia e la Norvegia e la costituzione serba, contemplano questo caso e così lo risolvono. In Spagna, il caso stesso si è verificato alla morte di Alfonso XIII; però il modo in cui si protedette non ci pare conforme ai principi del diritto. Maria, principessa delle Asturie, venne proclamata regina, sotto la reggente della propria madre, Maria Cristina. Nato, sei mesi dopo, un figlio, l'attuale Alfonso XIII, fu proclamato re, spodestandole la corona sua.

L'errore che si commise, fu quello di proclamare regina la principessa delle Asturie, già che il trono spettava al naturale, sotto la condizione che nacesse maleficio e vitale. Quando una persona è destinata a succedere prima della nascita o sotto una qualunque altra condizione speciale, l'eredità riservata ad essa, non può nemmeno temporaneamente devolversi ad altri. Frutto di l'erede non è nato o la condizione

non si verifica, viene dato all'eredità un amministratore; perciò molto opportunamente la costituzione seba dichiarare, prima di proclamare il nuovo re, si deve attendere l'epoca del parto della regina vedova. Nell'intervallo, il potere reale è esercitato dai ministri. Ma di ciò dico a proposito della reggenza.

Per la successione al trono, quasi tutte le costituzioni determinano delle condizioni personali di capacità, oltre a quelle del sesso. La prima di queste condizioni riguarda la legittimità dei natali, quale sempre ammessa in teoria, anche nell'antichità e nel medio ero. Il nostro Statuto non ne parla; tuttavia si può affermare implicitamente ed assolutamente stabilita.

In molti paesi, specialmente di Germania, occorre avere, perché i figli possano succedere, che il matrimonio sia equale, cioè fra membri di case regnanti o ex-regnanti. Opportunamente la nostra costituzione, ciò non

impongono: i figli del principe d'asburgo, nati da matrimoni non eguali, possono succedere al trono.

Pur quante condizioni, a questo proposito, sarebbe necessaria. Nel matrimonio del principe del sangue secondo, è vero, il consenso del re (cod. civ. art. 69) ma tale consenso non è sufficiente. Pittori Emanuele sposò soltanto ecclesiasticamente la Rosina di Micafiori; ma se l'avesse sposata civilmente (ed essendo re non avesse bisogno del consenso di alcuno) i figli di questa donna avrebbero potuto succedere dopo i figli di Asburgo. Per ciò si parrebbe opportuno il consenso delle camere al matrimonio del re, onde alla moglie ed ai figli fossero attribuiti il grado ed i diritti di regina e di principi del sangue.

Per le stesse ragioni, per cui c'è necessità la legittimità dei natali e la natura del matrimoni degno della nostra reale, è generalmente negata la possibilità della successione per incapacità o adozione.

Uno scrittore italiano, poiché nulla in proposito le nostre leggi dicono, il Lessona, crede all'opposizione, i figli legittimati e adottivi possano succedere.

Consideriamo particolarmente i due casi:

Quanto alla legittinazione, essa attribuisce a colui, che è nato fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo. Parebbe quindi che il legittinato dovesse aver le sorti di quello. Ma i decessi della Regia e della corona e soprattutto la necessità della regolare devoluzione del supremo potere, cui, come abbiamo visto, le moderne costituzioni hanno inciso, non consentono, a noi pare, che, per quanto riguarda appunto la successione al trono, i figli legittimati possano essere parificati ai legittimi.

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Questo se non lo è, si presume per legge che lo sia. Il riconoscimento della prole nata da matrimonio è contornato da tante cattive e difficoltà, che ben raro è il caso che un figlio possa legalmente esser riconosciuto come nato da altro uomo che non sia il marito della madre.

Tuttavia chi nato fuori del matrimonio non diventa legalmente figlio del proprio padre che per semplice riconoscimento o legittimazione del padre stesso. Il figlio, in altre parole, non è tale ipso jure, ma lo è per semplice dichiarazione del padre.

Chi non vede che quest'attenuata del riconoscimento e della legittimazione rende impossibile la regolarità della successione al trono, eh'è, lo ripetiamo, uno dei requisiti essenziali della stessa? Il diritto di ereditare il trono è attribuito ai membri di una famiglia, che si trovi in quelle determinate condizioni, indipendentemente dalla volontà del re elezioso e per esclusiva opera della legge. Il figlio legittimato tuttavia non è, quando nato, membro della famiglia reale, ma lo diventa per l'atto della legittimazione, atto dipendente dalla mera volontà del re e quindi, perché volontario, non rispondente al fine stesso per cui la eredità del trono fu determinata.

D'altra parte, chi garantisce che il figlio

legittimato sia veramente nato del re? Non è la prima volta che, per danneggiare dei collaterali, si ricorra al riconoscimento ed alla legittimazione di "figli non propri".

A maggior ragione ci pare non sia ammessa la successione di un figlio adottivo. Il figlio legittimato è, o si presume, figlio naturale del re; invece l'adottivo non è nato da lui: egli in nessun modo appartiene alla famiglia reale; è la volontà esclusiva del re che gli attribuisce quella qualità. Questi, in maniera di discendenza diretta, potrà adottare qualcuno e lasciargli il proprio patrimonio privato; ma non deve avere il diritto d'imporre una pena esterna alla famiglia reale, come proprio successore al trono. Se vi sono amata degli altri principi reali, atti a succederlo, il figlio adottato, non appartenente alla famiglia, per natura, li preferirebbe dei loro diritti salvati dalla costituzione, mutando così l'ordine della successione; se invece non vi sono altri principi,

il re creerette, ad ogni modo, coll'adozione, una nuova dinastia. Nell'un caso come nell'altro si accorderebbe al re un diritto estorbitante, il quale invece, nei moderni Stati rappresentativi, non può essere esercitato dal re solo, ma dev'essere col concerto degli altri organi legislativi. L'adozione, ad ogni modo, sarebbe un atto privato, il quale, in nessun caso, oggi che gli Stati non sono più patrimoniali, può produrre effetti politici, nemmeno negli Stati autoritari.

Altra condizione, la quale, quantunque non scritta negli statuti, è generalmente riconosciuta, è quella della laicità, la quale trova la sua radice nel regime feudale e che, per gli Stati cattolici, viene rafforzata dal fatto della dipendenza cui un re prete o frate sarebbe astretto verso la sede papale. Per ciò anni il Bluntschli diceva non necessaria la laicità negli Stati protestanti.

Alcune costituzioni determinavano che al re non fossero ascendenti soltanto persone, le quali:

professino una determinata confessione religiosa.

Così in Inghilterra. Implicitamente lo stesso principio si può ritenere ammesso in quei paesi dove rige il principio di una religione dello Stato.

Quanto ai difetti fisici che, nell'antichità e nel medio era erano spesso ragioni di mutazioni nell'ordine di succedersi, il diritto moderno provvede invece, onde le eviti no disputationi e conflitti, col l'istituto della reggenza.

Lezione 21^a -

Riunione all'eredità, abdicazione e deposizione del re.

Varie sono le cause, per cui si apre la successione al trono; morte, rinuncia all'eredità, abdicazione e deposizione.

Della prima c'è la normale, nulla ci parla di dover due, non così delle altre.

La rinuncia all'eredità e l'abdicazione, generalmente, si confondono; anche, in questo lato, rinuncia e abdicazione sono tutt'uno. Si dice,

difatti, abdicare la patria, la moglie, il bene
ficio, la carica, la corona, la credita e via discorrendo.
Pois, mentre, nel caso dell'abdicazione, la rinuncia e'
rifusa o non accettazione, negli altri casi invece e'
abbondano. Così per la successione al trono, cui più
particolarmente il nome di abdicazione si applica;
la corona si può rinunciare, prima o dopo di averla
portata; si può così rifiutarla e deporla. Adoperando
per due casi il nome di abdicazione, il primo sarà ^{abdicazione}
la credita della corona; invece il secondo sarà rinuncia
di abdicazione della corona. Per ciò, in questo spet-
to, applicheremo il nome di abdicazione soltanto al
secondo caso, attribuendo, come in diritto privato, quel-
lo di rinuncia dell'credita al primo.

Questa distinzione che, a primo aspetto, può
sembrare troppo sottile, è invece giuridicamente di gran
de importanza, per la diversità degli effetti che dal
l'una o dall'altra maniera di rinuncia si con-
seguono.

Oi' abdica, e' re, da un tempo più o meno
lungo; si rinuncia all'credita, non lo è, ma do-

rebbe diventarlo. Ma ciò è in contraddizione col principio, da noi posto, della continuità dell'istituto. Chi rinuncia, viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla eredità, e, perciò, chi è chiamato dopo di lui, succede direttamente, ~~pure~~^{proprio}, e si possiede in conseguenza investito della dignità reale, nel momento stesso in cui il ~~no~~ precedente ha cessato dell'ufficio. Quando Ferdinando I abdicò la corona austriaca, doveva succedergli l'arciduca Francesco Carlo; ma, questi avendo rinunciato, successe direttamente a Ferdinando, Francesco Giuseppe.

Se dal principio della continuità dell'istituto si volesse dedurre che il primo chiamato è riferito al momento in cui rinuncia, si elagerebbe fino all'assurdità un principio questo, in apposizione alle norme sempre vigenti in diritto privato. Si comprenderebbe che il diritto pubblico dovesse esser diverso del privato, se qualche speciale ragione ciò elegesse o consigliasse; ma di queste ragioni noi proprio non ~~ne~~ sappiamo vedere alcuna.

na. Quasi tutti i pubblicisti distinguono l'abdicazione espressa da quella tacita. Le considero entro particolarmente

Esempi di abdicazione espressa sono quelli di Vittorio Emanuele I, di Carlo Alberto e d'Amadeo come re di Spagna.

Di particolari dell'abdicazione di Carlo Alberto, l'unica che direttamente ci riguardi, è narrato in una lettera, che il ministro Cadorna, il quale rappresentava il Ministro del campo, desse al ministro stesso, e che il ministro Bruffa comunicò alla camera dei deputati il 20 marzo 1849.

La sera del 23 marzo, dopo la battaglia di Novara, presenti i duchi di Savoia e di Genova, il Cadorna e gli aiutanti di sua Maestà, Carlo Alberto dichiarò: « Il mio lavoro è compiuto: io non posso più rendere servizi al paese, cui da dieciotto anni ho consacrato la mia vita; ho invano sperato di trovare la morte nella battaglia: in seguito a matura riflessione ho deciso di abdicare». È alle vere istanze che gli si fecero, per-

Disponso 93.

(Diritto Costituz.)

che' avesse a mutare disegnamento, rispose invoca-
bilmente: "La mia riconciliazione è presa, io non lo
no più il re; il re è Vittorio, mio figlio; abbrac-
cio e bacio tutti gli astanti, li ringrazio dei servigi
che gli avevano resi e, dopo la merravolte, partì;
con due soli domestici.

In quel momento doloroso, nessun atto
fu scritto, né del re, né da altri; anche la co-
municazione fatta alla camera, tre giorni dopo,
dal Buffa, non aveva altro fondamento che la lettera
del Cadorna. Poco, il Cadorna essendo ministro
del re, la dichiarazione fatta gli, presenti testi-
moni e presente l'erede, aveva tutti i caratte-
ri dell'autenticità; della serietà e della invoca-
bilità:

Tuttavia si ritene, più tardi, necessario ri-
digere dell'abdicazione degli atti regolari; avendo
la camera, nella seduta del 20 marzo, quando il
ministro comunicò la lettera del Cadorna, deliber-
ato che l'abdicazione dovesse risultare da un do-
cumento apposito, presentato al parlamento.

Il primo di questi atti è una dichiarazione conforme, fatta a Torino, il 28 marzo, dal principe di Masserano, principe ereditario del re, dal generale Giacomo Durando e dal Cadorna, in assenza degli altri testimoni dell'abdicazione.

Il secondo documento è un atto dettato dello stesso re ad un pubblico notaio, nel quale i madame, espressa la ferma di lui volontà ^{di} rinunciare al trono.

Fu fatta dai pubblicisti questione se lo Stato abbia il diritto di non accettare l'abdicazione. Questa tesi è certamente sostenibile per i regni elettori e, in genere, per le repubbliche. In il successore (salvo che non sia stato previamente eletto, nel qual caso le condizioni sono paragonabili a quelle delle monarchie ereditarie), essendoneque, il successore manco e, per l'abdicazione, manca anche la continuità materiale della istituzione, loch' può esporre lo Stato a gravi pericoli. Per ciò appunto in Polonia, alla validità dell'abdicazione, occorreva l'accet-

tarious successivo; per ciò a Venezia fu rifiutata l'abdicazione, interessata del resto, e non pura di ostentazione, del doge Francesco Foscari.

Ma, nei regni ereditari, la ragione unica, per cui un tale rinvio lo può essere posto, difetta. Comunque si consideri l'istituto, non ci pare che alla sua uidele ripugni il principio di retto di abdicazione.

Sta bene che il re personifichi l'istituto stesso; ma ciò non toglie ch'egli non deba avere facoltà di rinunciare ad uno ufficio, che gli sia diventato inopportuno. Anzi è interesse dello Stato medesimo che un re, stanco, non sia obbligato a restare in legge.

Certo è, ad agui modo, che l'abdicazione, essendo un atto personale del re, costituisce una manifestazione della di lui volontà, non come organo dello Stato, ma come individuo; si può quindi affermare senz'altro che, a determinarla, non occorre una legge, non occorre cioè di rice-

stiria con quella forma, che sola si convien alle manifestazioni della volontà statuale. Il fatto do afferma invece ch'è credibile non può efficacemente rinunciare, senza che la rinuncia sia accettata per legge; ma per quali ragioni? L'istituto autore non ne diceva alcuna.

Ne' ciò che diciamo significa che le singole costituzioni non possono disporre direttamente. Noi affermiamo soltanto che il consenso legislativo non è necessario, dove non è tassativamente prescritto. Quelle entità officiali elettori non possono, in qualche Stato, rifiutare le cariche, di cui vengono investiti; ma, dove quest'obbligo non è tacito, essi sono liberi di restare uno al loro posto.

L'atto personale di abdicazione non sarà valido in Inghilterra, dove il principio costituzionale è, a dare questa validità, devo intervenire il consenso del parlamento. Lo stesso si dona qui della Spagna, dove, secondo la vigente costituzione, occorre all'uopo una legge.

Disponga G.A.

(Diritto Costituz.)

speciale.

Tuttavia in Italia il re, secondo noi, è libe-
ritissimo. Lo stesso esempio di Carlo Alberto lo di-
mostra. È vero che la camera ritiene necessa-
rio che dell'abdicazione fosse compilato un at-
to regolare. Ma altrettanto ci vuole per
decidere che la volontà sola del re non sia suffi-
ciente.

La camera piemontese, del resto, aveva,
in massima, ragione. L'abdicazione, ed an-
che la rinuncia all'eredità del trono, sono at-
ti troppo gravi, perché non si devano eleggere per
essi delle quarentine speciali: La rinuncia all'e-
redità, in diritto privato, deve farsi con una di-
claraazione esplicita, e con forme e in registri
speciali. Per l'abdicazione e per la rinuncia
all'eredità del trono qualche cota di simile occor-
re. Ma, salvo che la costituzione non determini
concretamente le modalità relative, questo po-
tranno variare, a seconda delle circostanze. Cioè'
che occorre è che non dubbio rinuncia sulla

manifestazione esplicita e libera della volontà del re. S'etterà ai competenti organi dello Stato di valutare la serietà e la importanza della manifestazione stessa.

Il re, quindi, secondo a noi sembra, potrà abdicare, sia per iscritto, sia a voce, quando però la sua dichiarazione sia fatta a persone costituzionalmente capaci, come fece appunto Carlo Alberto, denunciò a un ministro responsabile. Anzi, se non creiamo, la forma più regolare, in un governo costituzionale, è quella della comunicazione della deliberazione del re al gabinetto, cui, per officio, s'etterà d'aver comunicazioni formale all'erede e alle camere, e provvedere ad ogni atto successivo.

S'intende che l'abdicazione ha valore soltanto per la persona del re e non per la dinastia. Quando l'ordine della successione al trono è stabilito per legge, solo una legge, può modificarlo. E poiché l'abdicazione è un atto personale del re, è evidente che con

so non si può modificare una legge. Quando il re abdica, succede, ipso facto e operante, come in caso di morte, il principe che l'ordine prestabilito della successione designa. Che se il re dichiarasse di rinunciare, non solo per sé, ma anche per questo erede o per tutti i suoi discendenti, tale dichiarazione sarebbe nulla e di niente effetto.

La stessa rinuncia ai beni patrimoniali, se porta per necessaria conseguenza che i discendenti non possano succedere dopo presentando il rinunciante, non li esclude però dalla eredità, nel caso che al rinunciante stesso maneggi dei coeredi. In tal caso i figli succedono per diritto proprio. Nella successione al trono, poiché violativa, non vi possono essere coeredi. Quindi, anche applicando le norme del diritto privato, il figlio primogenito del rinunciante al trono o all'eredità al trono, o quell'erede qualunque ch'è designato dalla costituzione, succederà egualmente, per diritto suo.

petuale: "non enim ex persona patris, sed ex persona propria, et sublatè natus succedit debet."

Solo nel caso in cui il parlamento aderisse esplicitamente all'abdicazione fatta per i discendenti, si potrebbe ammettere la validità della rinuncia, quantunque manante delle forme legali; perchè, in sostanza, un atto, deliberato dal re e accolto dal parlamento, ha i requisiti essenziali di una legge, cioè le forme di deliberazione del re e delle camere.

Certo l'abdicazione, degnata del nipote di Carlo Alberto, che Amedeo fece, del trono di Spagna, non era valida per i discendenti suoi; ma lo divenne, colla successiva approvazione del parlamento.

È però superfluo avvertire che un re, quando abdica, non può rinunciare in favore di qualcuno, che, per disposizione della costituzione, non sia già investito dell'immediato diritto di succedere. L'abdicazione in tal caso sarebbe un atto tra vivi, il quale, come abbiamo visto, non può, nell'epoca moderna, rifluire sulla devoluzione se trono.

Il Bluntschli dice che nella monar-

Dispensa 45.

(Diritto Costituzionale)

chia ereditaria, la rinuncia può essere non solo assoluta, nel senso che la successione avvenga e si faccia come se l'abdicante fosse morto, ma anche non assoluta, cioè fatta unicamente a favore dell'unico deputato successore, in modo che, alla morte di questo, l'abdicante nuovamente abbia diritto di essere chiamato alla successione. Nessuna ragione illustre scrivere adduce in appoggio di questa sua opinione, ne crediamo che sarebbe trovarla, quando si considerino la natura speciale dello Stato moderno e i principii che regolano la devoluzione del trono. Nello Stato moderno, quando una rinuncia è un officio, qualunque sia, la rinuncia stessa è, dipresso o dopo l'accettazione eventualmente necessaria, irrevocabile. Così è anche, ci pare, per l'officio più ministro dello Stato. Il re abdicatore potrà essere chiamato nuovamente al trono; ma per ciò occorrerà una legge, che modifichi l'ordine naturale della successione.

Del resto, anche in diritto privato, non è corretto, a chi rinuncia ad una eredità, di approvare delle condizioni. La rinuncia è, di per sé, assoluta ed irrevocabile.

Per diritto pubblico si deve anche dire qualcosa di cosa di più. Uno, il quale ha rinunciato, può, secondo il diritto privato, succedere, o per legge o per testamento, negli stessi sensi patrimoniali, alla persona che ha ereditato per la di lui rinuncia. Ciò non può avvenire nella successione al trono, in quanto questa è regolata in modo che dall'ascendente si passa al discendente, della linea primogenitura alla secondogenitura. Nessuna costituzione ammette che si inverta, in alcun caso, l'ordine, che cioè del discendente si passi all'ascendente, dal secondogenito al primogenito.

Olhe all'abdicazione espressa, gli scrittori ammettono, come abbiano detto, anche l'abdicazione tacita. Le circostanze, da cui si può dedurre, e che si devono valutare di volta in volta dai competenti organi legislativi, sono parecchie e di varia specie:

a) Il rigetto del re di prestare giuramento, cui, al suo avvenimento al trono, sarebbe obbligato dalla costituzione, e la rifiutazione del giuramento stesso. Così, ad esempio, stabiliva la costituzione

francese del 1791.

b) Il rinunciarsi, nella persona del re, di taluna di quelle condizioni, per cui, secondo la costituzione, è sancta la incapacità a succedere. In Inghilterra, ad esempio, dove il re deve appartenere ad una determinata confessione religiosa, egli abdica, se abbraccia un'altra fede. Lo stesso è a dire si un re, il quale si anniogli senza il proibito consenso della legislatura: la costituzione olandese lo dice esplicitamente per le regine. Né potrà mantenere l'ufficio il re, che accetti altre corone, senza l'autorizzazione del parlamento, quando questa sia prescritta dalla costituzione, come in Prussia in Belgio, in Romania. Anzi in Grecia il re non può in alcun caso rinunciare altre in sé; così pure in Olanda, fatta eccezione per quella del Lussemburgo.

c) L'abbandono irreversibile dello Stato, ovvero, secondo alcune costituzioni, il semplice allontanamento temporaneo, senza il consenso dei parlamenti, richiesto in Inghilterra (dall'act of Settlement) in Portogallo e in qualche altro Stato. La necessità di questo consenso era pure fissata, fra le altre, dalla co-

stituzione francese del 1791 e dalla imperiale siciliana.

a) Il sotterzi, da parte del re, a tutti i doveri dell'ufficio

b) La violazione delle pubbliche libertà e delle garanzie statutarie, e, in genere, la violazione delle leggi fondamentali:

c) Il violare le armi contro lo Stato. Abdica, diceva la costituzione francese del 1791, il re, "se si mette alla testa di un esercito e ne dirige le forze contro la nazione, o se non si oppone con un atto formale ad una simile intuista, eseguita in suo nome

d) L'allontanamento di una parte del territorio dello Stato, prescindendo dall'argomento se l'alienazione stessa sia o no valida.

Celebri esempi di abdicazione tacita sono quelli di Enrico di Valois, re di Polonia, e di Giacomo II d'Inghilterra.

Enrico, abbandonato clandestinamente la Polonia, per rifugiarsi, col nome di Enrico III, sul trono di Francia, fu dai polacchi dichiarato abdicatore.

Quanto a Giacomo II, le due Camere inglesi,

Dispensa 80.

(Diritto Costituz.)

rimise in convenzione, ritennero ch'egli, pavendo tentato di abbattere la costituzione del regno, comprendendo il fatto originario, che aveva il popolo al suo re, e violato, col consiglio dei gesuiti e d'altri più ruse persone, le leggi fondamentali; ed essendo d'altronde uscito volontariamente dal regno, aveva abdicato il governo, onde il trono si trovava vacante.

Ma si possono vuamente considerare abdizioni così estese?

Emerico III pretendeva di mantenere la corona polacca, e altri, per tutta la vita, conservò il titolo di re di Polonia. Di Giacomo II poi, è superfluo parlare.

Cio' che costituisce, secondo noi, l'essenza dell'abdicazione, è la volontà del re di abbandonare il trono. Ora, come è possibile di chiamare abdicanti dei re, che non solo non intendono rinunciare, ma anzi solennemente protestano di volerlo conservare?

L'abdicazione facita si verifica unicamente nel caso che, da un completo di fatto, si possa consti-

cunetta dedurre che il re non intende più oltre conservare l'ufficio; ma, quando questi fatti manchino o, peggio, quando si verifichino delle circostanze, da cui risulti invece che il re vuol restare tale, allo ro, non di abdicazione, ma di deposizione convien parlare.

Mentre la convenzione inglese considerò abdicato re Giacomo II, quella di Scozia, più arditamente e sinceramente, lo dichiarò decaduto: "gli statuti del regno di Scozia trovano e dichiarano che il re Giacomo VIII (di Scozia), essendo cattolico e uomo usurpatorio, ha preso il potere male ed ha agito come re, senza aver mai prestato il giuramento richiesto dalle leggi; eh' egli ha, per il suggerimento di consiglieri cattivi e pervertiti, attaccato la costituzione fondamentale di questo regno, e l'ha mutata, da monarchia legale e limitata, in un potere despotico arbitrio; e ch'egli ha governato lo Stato in opposizione ai vari scopi del governo, restringendo la religione protestante, e violando le leggi e le libertà della nazione; di cui conseguen-

za egli è decaduto dalla corona, e che il trono è si-
renuto vacante.

Anche la deposizione è una causa legittima,
per cui la successione al trono si può aprire. L'ap-
tegno del diritto dei vassalli: "Rea ejus eris, si recta
facis; si autem non facis, non eris", fu sempre
ammesso da tutti i popoli, padroni de' propri
destini.

I re non possono, no, violare, a piacer lo-
ro le leggi; più di ogni altro cittadino, anzi, sono ob-
bligati a sottomettervisi: poiché da essi l'autorità
dell'incundizionato rispetto per la volontà dello
Stato deve partire. Quando le violano, quando man-
chino ai doveri del loro officio, sono più colpevoli
degli altri.

Così negli antichi tempi ricordiamo gli
esempi di Sparta e di Roma, dove la destitu-
zione dell'imperatore, la quale apparteneva al
popolo e, dopo Cesare, al Senato, era accompagnata
da una procedura criminale, che traeva suo, oltre
alla pena capitale, la dannatio memoriae e

la rescissio actionum), così negli antichi tempi, dicevamo, come nel medievo era, il diritto di deposizione, che la chiesa voleva a sé spettante, è generalmente indiscutibile.

Sé ne possono citare innumerevoli e tempi presso i longobardi, presso i goti, presso i franchi, in tutti i regni della Spagna, in Svezia, in Danimarca, in Germania, nei primi regnati italiani.

Così a Venezia, de' primi cinquant'anni, quattordici furono posti in bando o deposti; anche furono anche privati degli occhi, secondo l'uso degl'orientali. Giovanni Participazio fu altri deposito due volte. Più tardi, Mario Faliero venne decapitato, e Francesco Foscari, di cui, nel 1433, non si era accettata l'abdizione, fu deposto nel 1457.

E' quasi superfluo ricordare l'Inghilterra. Tutti sanno che, in essa, il diritto di deposizione fu applicato fin dai primi tempi. Pre-Dispensa 98.

(Diritto Costituz.)

scindendo dagli altri violento, come la morte se-
greta di Carlo VI e la execuzione pubblica di
Carlo I, vediamo nel Northumberland eser-
tati quel diritto con una straordinaria fre-
quenza; ma, in particolare, nello spazio di no-
vecento anni, sia nel regno di Wessex, sia nel
regno unito, il parlamento uso di quei diritti
almeno sei volte, da Sigiberto di Wessex a Gi-
acomo II.

Pero l'ultimo esercizio del diritto mede-
simo rete inutile ogni esercizio futuro. Ciò in
negli antichi tempi si era potuto ottenere sol-
tanto colla deposizione di un re, si poteva con-
seguire d'allora in poi con un semplice voto
di sfiducia contro un ministro o un capo-
stremo, col parlo ui. stato d'accusa. Il gover-
no parlamentare rete inutili le deposizioni.

Lezione 22^a - La reggezza

La successione ereditaria, nell'ufficio più

eminenti dello Stato, intende ad assicurare la continuità dell'istituto. Al raggiungimento di questo fine, peraltro, essa talora può non bastare.

Già abbiamo veduto come il re possa mancare per sospensione nella successione proveniente dalla non ancora avvenuta nascita dell'erede presumptivo, già concepito. Egli può anche mancare per assoluta vacanza del trono, causata del difetto dei principi capaci di succedere, sia nati, sia semplicemente concepiti.

Ma se la mancanza del re è totale, possono succedere, con maggior probabilità, verificarsi molteplici circostanze, per le quali, non provvedendosi adattamente, l'esercizio delle reali funzioni resti interrotto, sicché il re stesso.

Volendo scientificamente determinare la diversa natura delle cause, che possono produrre la necessità del provvedimento, ci pare che tutti

i possibili casi, oltre alla mancanza del rd, possono comprendersi nella maniera età del rd, nell'assoluta incapacità di un rd maggiore e nel tempo stesso impedimento di un rd capace.

Or bensì, in tutti questi casi, il rd non potendo adempiere il suo ufficio, il provvedimento consiste nell'invitare qualcuno nell'esercizio delle funzioni di lui, finis a che la ragionevole provvedimento stesso permanga. L'istituto che raggi, a questo fine, è quello della reggenza.

Si dice generalmente che il carattere assuriale della reggenza consiste nel fatto che il reggente tiene il suo ufficio, non in proprio nome, ma in quello del rd. È più evidente che, ciò affermando, non si considerano tutti i casi in cui la reggenza può verificarsi. Difatti non è vero che, quando manca il rd, il reggente possa tenere l'ufficio suo in nome di questi; lo tiene, invece, per necessità di cose, in proprio nome. Anche se il presunto rd è semplicemente concepito, non è rd. Lo sarà appena nato; ma intanto

non è possibile che gli atti del governo portino il
di lui nome: convenrà pure che il reggente par-
li per sé: soltanto questi avrà l'obbligo, per così
dire, di tenere in deposito l'autorità reale per tra-
mandarla al successore.

Qò posto, udiremo che quel carattere non
è essenziale alla reggenza, ma costituisce la
differenza specifica fra la reggenza istituita
per franchise del re e la reggenza creata du-
rante la vita del re. Nel primo caso, il reggen-
te è una specie di curatore di eredità giacente;
negli altri casi invece egli tiene l'amministrazio-
ne in nome del re: è una specie di tutori nei
casì di incapacità e minor d'età; un procura-
tore un mandatario, un vice-governante, nel caso
di semplice impedimento.

Il nostro statuto parla della reggenza
negli articoli 12 a 16, ma solo per determinare
se i modi in cui si deve provvedere nei casi
di minor d'età del re e di ferita impossibilità
di regnare per parte del re maggiore.

La cagione principale di reggezza è la minorità del re.

Generalmente, affare di menomare i penali e i danni delle reggeze, di cui sono parte le storie, l'epoca della maggiorità fu fissata per ad qualche anno prima che per gli altri indecisi.

Fra noi, per l'art. 11 dello Statuto, « il re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti ». Salvo esprime, a questo proposito, lo stesso concetto che il detto articolo possa forse interpretarsi nel senso che il re sia maggiore a diciotto anni come uomo pubblico e non come persona privata. Non vale la pena, ci pare, di confutare una simile interpretazione, contraria non solo a tutti i precedenti storici ma perfino alla lettera di quel articolo.

Quanto alla impossibilità fisica di regnare, secondo la formula dell'art. 16, e 14a, secondo molti, sussisterebbe, quando il re a ragione di gravi difetti fisici, fosse inviabile. Ma costoro dimenticano che, non solo per difetti fisici

sia di corpo o di mente, ma anche per cause estinseche, la fisica impossibilità può verificarsi. Poco, se è facile stabilire questo criterio generale, invece unico difficilissimo di caratterizzarci con certamente i fatti, da cui la fisica impossibilità deriva. Mentre, per la minorità, ogni contestazione è resa impossibile dal limite che la legge stabilisce, invece per la impossibilità fisica occorre: un esame di fatti per lo più comples- si, un giudizio sull'esistenza e sull'entità di essi e sulla loro rispondenza colla formula ge- neraile della legge, in altre parole una quantità di apprezzamenti, di difficoltà e, spesso, di con- testazioni.

Certamente, se anche la legge non lo dice, si capisce che un ubelligo o un parto sono incapaci. Ma quale è il limite fra l'ubelligi- ta e l'intelligenza, fra la pazzia e la sanità della mente?

Infatti qualunque ipotesi si faccia, con- venrà pur sempre determinare, di volta in volta

non solo se il fatto che può produrre la incuria, pacata estrema, ma anche se questo fatto raggiunge quella gravità che la legge stessa, perché la inabilità si verifica.

Ma se la ubbidibilità, la dementia, e simili malattie varano, evidentemente comprese fra le cause di fisica inabilità, quanti altri casi non possono verificarsi, che la producano! Aluni mettono, fra queste cause, la scurità e le malattie d'umino, come, ad esempio, un alto grado di umor triste, le gravi imperfezioni corporali (sordomutismo, cecità, tordità ecc.) o una qualunque altra grave malattia. Sta bene; purtroppo con ciò si deve ritenere non già che queste malattie, per solo fatto che esistono, producano la inabilità, ma solo che esse quando raggiungono un grado indefinibile di gravità, possono rendere un uomo effettivamente inabile. Anche per gli effetti civili un sordo-muto ad un cieco dalla nascita si reputano inabilitati di diritto; ma

è pure ammesso che il Tribunale possa dichiarare
rare i "abilis" (cod. civ. art. 340).

Così è a dire delle cause estinzione di fin
sia impossibilità, per cui sia impedita, in modo
assoluto, ogni comunicazione del re col suo Stato,
come sarebbero la prigione di guerra o la di lui
residenza in paesi lontani; nel momento dell'as
sumzione al trono ecc.

Ne qui finiscono le difficoltà. In qual
modo può stabilire la esistenza del fatto, da cui
è resa necessaria ad opportuna la reggente? A
chi spetterà questo giudizio? Quali istruzioni do
vanno seguire? Lo statuto tace in proposito.

Pero è evidente di per sé che, nei governi ap
presentativi, il giudizio deve spettare alle camere. Ce
n intendono certamente anche quegli scrittori italiani:
quali dicono che la decisione dell'esistenza del
fatto spetta al potere legislativo, quantunque a
diposito una espressione un po' propria, il potere le
gislativo comporandosi delle camere e del re.

Dispensa 99.

(Diritto Costituz.)

Ora è certo che nessuno precluderà per l'approvazione dell'art. 16 dello Statuto, il consenso del re. Sarà avvenire che un re, sans di mentir, ma incapace, per difetti fisici, sanzioni l'atto, che dichiara la necessità della reggenza; può pure avvenire ch'egli stesso faccia iniziativa d'un simile atto. Ma in questo caso, né iniziativa né approvazione del re, si possa sperare. Anzi, per quanto sia grande l'amore alle formalità legali, chi può creder serio di dare efficienza alla firma di un re, che si quidam neanche? Gli Inglesi potranno punzecchiare la sanzione di Giorgio III al bill che stabiliva la sua interdizione; ma la sanzione non era quella di un re, bensì quella di un signillo.

Suvvenchi, dieci, e principio assoluto delle moderne costituzioni è che le camere non possono agire senza il concorso del Capo dello Stato. Non si potrà eleggere la sanzione di un re patto o imbelle, ma l'atto dovrà essere sanzionato dal reggente. Anzi taluno crede che la via da seguire, per determinare la necessità della reggenza sia appunto

questa, che lo stesso reggente assuma il governo in luogo del ~~destituito~~ incapace e convochi le camere e ponga la legge proclamante la incapacità del re e poi la sancioni. Questa tesi fu propagata anche negli Stati Uniti d'America, da Benjamin F. Butler, per caso d'incapacità del presidente. Anzi egli affermò perfino che, quando la costituzionalità impone ad un funzionario un dovere, ch'è gli solo deve adempire, spetta a lui giudicar del tempo e delle condizioni per assumere. Ho scritto a italiano, riprodotte queste parole soggiungo: « se tanto può accader in una repubblica....., che più dovrà dirsi nella monarchia, ove il re è parte integrante della legislatura?.... »

Non possiamo aderire a questa opinione. Avritutto, la partecipazione del reggente all'atto di reggenza, è possibile soltanto allora che il reggente sia già designato, nel momento in cui la necessità della reggenza si manifesta. Tuttod, quando questa designazione manca, come avviene nel caso dell'art. 15, allorché non esiste al-

alcuna delle persone costituzionalmente designate, coverà può agire indipendentemente dal reggente.

Ad ogni modo, "il reggente prima di entrare in funzioni, prestà giuramento (art. 23)" siccome, quindi, il giuramento è prestato solamente dopo che sia stata rilevata la necessità della reggenza, ne viene che il reggente non può partecipare all'atto, che questa necessità dichiara.

Ma anche ammetta la possibilità che il reggente partecipi all'atto di reggenza, sarebbe assolutamente da escludersi la tesi, che la iniziativa dell'atto stesso debba spettare esclusivamente a lui.

Se egli, o per esiguate deferenze voto il re o presidente incapace o per timore d'esser ritenuto ambizioso, o per inerzia, non si muove, è proprio ammissibile che lo Stato debba rinunciare per sempre a ricevere nei suoi movimenti da un pazzo o da un imbucile? Se i rei che il Capo dello Stato è la maggiore necessità dei politici organismi, evidente risulta la conseguenza, che questo capo dev'essere una persona competente. Ohe

se lo Stato potesse tirare innanzi con un capo incapace, si dovrà decidere da anche; e meglio, senza alcun capo si potrebbe pur cominciare.

Tuttavia, nel governo parlamentare, la iniziativa del re o del reggente non può esercitarsi se per il tramite e sotto la responsabilità dei ministri. Ora è chiaro che, se i ministri, nominati dal re, non volessero seguirlo il designato reggente, questi sarebbe impossibilitato a muoversi; come, all'opposto, volendo i ministri, potrebbe non prestarsi il seguente.

D'altra parte c'è, per lo meno, poco conveniente che colui, il quale dovrà usufruire di tutti i vantaggi della dichiarazione d'incapacità reale, debba farla di essa iniziata.

Per tutte queste ragioni l'atto, che dichiara la necessità della reggenza, dev'essere, secondo noi, deliberato dalle sole camere. Ma ciò c'è in opposizione ai principi vigenti del diritto pubblico definiti, sia in Inghilterra, sia negli Stati costituzionali.

Dispensa 100.

(Diritto Costituz.)

zionali del continente, i cui statuti determinano le modalità dell'apertura della legge, fatte poche eccezioni; il quozio spetta esclusivamente alle camere.

Quanto all'iniziativa dell'atto, certamente essa spetterà al ministero, di conformità alla massima parte delle costituzioni, che hanno regolato tale argomento. Lo stesso nostro statuto ammette la convocazione delle camere per parte dei ministri, quando si rifiuchi la mancanza di qualunque reggente legale (art. 15). Quest'articolo, per analogia di matrice, è applicabile al nostro caso. Qualora poi il ministero, etendo le camere riunite, non proponesse, pur manifestando senza la necessità, l'apertura della legge, certo eh le camere stesse potessero uscire del loro diritto d'iniziativa.

I modi di costituzione della legge, nei casi ora contemplati, di minorità ed impossibilità fisica del re maggiore, sono determinati, come abbiamo detto, dagli art. 12 a 16 dello Statuto:

"Durante la minorità del re il principio suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente del regno, se ha compiuto gli anni ventuno (art. 12).--"Se per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è elevata ad un parente più lontano, il reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la reggenza fino alla maggiorità del re (art. 13).--"In mancanza di parente maleto l'a reggenza appartiene alla regina madre (art. 14).--"Se manca anche la madre, le camere convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente (art. 15).--"Le disposizioni precedenti relative al la reggenza sono applicabili al caso in cui il re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Pur se l'erede presumivo del trono sia compiuto dieci anni, egli sarà in tal caso di più diritto il reggente (art. 16)."

Queste disposizioni del nostro Statuto non sono ne' chiare ne' complete. È necessario perciò aggiungere, intorno ad esse, qualche spiegamento.

L'art. 12 dice adunque: "..... il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione ecc.".

Le parole "più prossimo parente" premesse all'ordine di successione, possono ingenerare equivoci e confusioni, il concetto di prossimità nella parentela essendo affatto diverso da quello di prossimità nell'ordine di successione.

Per le regole vigenti sulla successione al trono, se, mancanti a' vivi il Umberto e il principe di Napoli, fosse proclamato a' un figlio minorennio di questo, la reggenza spetterebbe al duca d'Aosta. Fin qui l'ordine di parentela corrisponderebbe all'ordine di successione al trono. Ma, se fosse morto anche il duca d'Aosta, l'ordine di successione chiamerebbe allo~~la~~ reggente, non il di lui fratello secondogenito, conte di Bonito, ma il figlio più maggiorenne, dello stesso duca d'Aosta, cioè un cugino del re, anzidie un di lui zio, qualunque questo gli fosse più prossimo per parentela.

Ne' e' a credere che i compilatori dello Statuto abbiano ^{voluto} limitare il diritto di reggenza ai soli parenti del re. Parenti del re non sono tutt'i membri della dinastia, cioè tutti i successibili al trono, discendenti da colui che più mosse la corona: parenti suoi sono quelli soltanto a lui legati da vincoli di sangue sentiti dell'art. 48 del cod. civ.: "La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stirpe. La legge non riconosce quel vincolo oltre il decimo grado..."

In tutto ciò, noi crediamo che la parola parente, nell'art. 12 dello Statuto, sia stata scritta per errore e che quindi l'articolo stesso deve interpretarsi, come se fosse scritto così: durante la minorità del re, il principe più prossimo nell'ordine della successione ecc.. Più brevemente ba stava dire: l'erede presumivo.

Pure nell'art. 12 c'è violente una lacuna. Solo dice che il principe, chiamato alla reggenza, sarà reggente, "se ha compiuti gli an-

ni ventuno. Dovranno aggiungere (e li devo utenere tollintesi) ch'egli non dovrà esser, nemmeno per le sue ragioni, incapace. E s'intende pure che la sua capacità dovrà essere stabilita nel modo stesso con cui viene riconosciuta la sua capacità di re.

Quanto all'art. 14, esso determinia la reggenza della regina madre, in mancanza di eredi. Suo osservazioni dobbiamo fare al questo proposito.

Primeramente, è chiaro che tale articolo non riguarda, in ogni caso, la madre del re, ma solo quella madre, che sia anche regina. La moglie di un re, morto il marito, sarà regina vedova, succeduto il figlio, sarà regina madre. Tuttavia la moglie di un principe del sangue, la quale non teme la corona, non diventa regina, per il fatto che il di lei figlio, in mancanza di figli del re precedente, assume lo scettro.

In secondo luogo, non ci per dubbio che la regina madre, la quale ottiene la reggenza in mancanza di eredi, dovrà riconosciuta, ultimamente uno di questi sia diventato capace.

In suo la disposizione, che "il reggente entrato in esercizio conserva la reggenza fino alla maggiorità del re", è scritta nell'art. 13, ed a proposito, e soluziamente, del principio più lontano nell'ordine della successione, che, per la incapacità del principe chiamato primo alla reggenza, l'ha dovuta assumere.

Sinfine vediamo che la regina madre dovrà rinunciare la reggenza anche nel caso che il suo figlio minore e gli succeda sul trono un altro minore, che non sia nato da lei. Difatti l'art. 14 attribuisce alla reggenza la regina, solo nel caso che sia morto il re. Essendo la sua qualità di madre, essa la causa, per cui dovrà tenere il governo.

A maggior ragione, il reggente eletto, di cui parla l'art. 15, decadrà del suo officio, quando un ragazzo diventerà capace di tenere la reggenza, in quattrochi (giro ripeterlo) la conservazione di questa, fino alla maggiorità o alla estinzione della incapacità del re, riguarda solo i successibili al trono.

È poi superfluo avvertire che il reggente è tutto dovrà essere maschio, maggiorenne, cittadino.

e su nessun'altra ragione incapaci.

Lezione 23: La reggenza.

(Continua:)

E veniamo all'art. 16: « le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso in cui il re maggiore si trovi nella poscia impossibilità di regnare ». Le disposizioni precedenti? Anche questa quindi dell'art. 14 che chiama alla reggenza la regina madre, in mancanza di erede? In verità, la reggenza, un re vecchio, diventando parso ed imbarile, la reggenza dovrà essere affidata, mancando principi maschi, alla madre di lui?

In realtà, tenuto conto anche di ciò che dispongono le altre costituzioni, la maggior parte delle quali, perfino nel caso di minorita, escludono del tutto la regina madre, mentre poche soltanto, come la nostra, la elegano dopo gli altri principi, e rariissime (due sole forse queste di Russia e di Spagna) la mettono dunque ad essi;

tenuto conto rispetto dei precedenti storici della stessa
Casa di Savoia, per cui segnava di madre vi fu
solo in caso di minorità, ed anni, nelle lotte cogli
avversari, venivano, dai favoriti di esse, addotti i
giorni di nascita alla minorità sola si riferivano,
ricordando che, in caso d'incapacità di re mag-
giori, se donne si ammiserò alla reggenza, in que
lungo stato, queste furono le mogli, non le
madri; noi crediamo che la lettura dello statuto
non risponda al pensiero de' suoi autori, che con
la disposizione dell'art. 10 non sia applicabile al ca-
so di ferita impossibilità del re maggiore.

Più lungo discorso è necessario per la se-
conda parte dell'art. 10: "Però se l'erede presun-
tivo del trono ha compiuti diciott'anni, egli fa-
rà in tal caso di più diritto il reggente." Non
risulta chiaro, anzitutto, se con quel capoverso si
sia inteso soltanto di stabilire, per caso di impossibi-
lità del re maggiore, una eccezione all'art. 12, in
favore dell'erede presumivo, abbandonandone l'età, o se
si sia voluto dichiarare rispetto che questo princi-
Dispensa 102.

(Diritto Costituz.)

pe, appena raggiunti i dieciott'anni, abbia il diritto di assumere la reggenza, anche se questa eredità precedentemente affidata ad un altro principe. Tutto ben ponderato, però, noi crediamo che questa seconda interpretazione sia la più giusta.

A ciò c'inducono varie ragioni. Ricordiamo anzitutto i precedenti inglesi, per i quali, durante le malattie del re d'essendo minore il principe ereditario, si affidava così la reggenza ad un altro principe, ma si riservava a quello il diritto di assumere, appena uscito di minorità. Ricorderemo pure che qualche moderna costituzione non riconosce che all'erede - testo il diritto di reggenza, in quel caso, elcludendone assolutamente ogni altro principe. La ragione è evidente. Morendo il re, il principe ereditario gli succede, quando abbia dieciotto anni, come quello che ha diritto immediato alla corona. È possibile che, per la incapacità del re, egli debba essere sostituito ad un altro principe, magari per lunghi anni, anche dopo che abbia raggiunto

ta l'età, nella quale potrebbe esser io? Si capisce, nell'interesse dello Stato e della dinastia, che, pur o-
gni altro principio, deva valere il principio posto all'
art. 13, che il reggente non deva mutarsi durante
il periodo della reggenza; ma questo stesso interes-
se non consiglia forte che, quando l'erede della
corona è in condizioni da poter assumere il gove-
rno, ne venga immediatamente investito?

Del resto, anche limitandosi al semplice
senso letterale delle disposizioni dello Statuto, ci po-
re che la nostra opinione sia pienamente qui-
stificata. La prima parte dell'art. 16 dichiara ap-
plicabili ai casi d'impossibilità fisica tutti gli es-
emplari precedenti, dal 12 al 15, riguardanti la mino-
rità. Quindi il capoverso dello articolo stesso ap-
plica la eccezione in favore dell'erede presun-
tivo, non già a proposito dell'uno o dell'altrou
verso, dell'uno o dell'altra particolare disposizio-
ne, ma a proposito di tutte. Tutto perciò deve
no intendersi da esso modificare, in quanto vi
contraddicono, e poiché questa contraddizione si

ritrovata solo negli articoli 12 e 13 ad essi e-
violentemente il capoverso dell'art. 16 si rife-
riva. Si leggano qui due articoli; sostituendo
nel primo le parole „meiparta febus“ al-
l'altra „minorita“ e poi si legga immediata-
mente il capoverso dell'art. 16, e la nostra solu-
zione rischia di risultare evidente.

Se con ciò oggi disputa è esaurita, ri-
guardo al capoverso dell'art. 16. Esso parla di
erede presumtivo; ma noi crediamo che l'espres-
sione abbia tradito il pensiero dei compilatori
dello statuto.

Erede presumtivo è, sia il figlio o di-
scendente del re, più prossimo al trono, sia quel
qualunque altro principe (fratello, nipote o zio),
che, in mancanza di discendenti, risulta più
prossimo. Ma è evidente che il primo si trova
in una condizione giuridica molto diversa dal
secondo: il primo è sicuro, alla morte del re,
di succedergli, poiché nessuno può essergli costi-
tuzionalmente anteposto; il secondo, invece, quel-

la sicurezza non ha, parimenti si di lui diritto e' con-
dizionato. Se non nateranno altri principi più
vicini al trono, egli continuerà ad essere erede pre-
sumtivo e diretturale; ma se questi eredi nate-
ranno, egli perderà la qualità di erede presumtivo
e quindi il diritto immediato alla corona.

Cio' posto, pur chiamando col nome com-
une di erede presumtivo quel qualunque prin-
cipio che, in un determinato momento, è più pro-
simo al trono, si da un titolo distinto al prin-
cipio, di la sua qualità d'immediato erede può
perderlo soltanto colla morte. Vede quello di prin-
cipio creditario, principio imperiale o reale, del-
finio, Kronprinz o similari. In Inghilterra poi lo
si chiama dagli scrittori erede apparente.

E' di questo principio, se non erriamo, che
il nostro statuto intende parlare. Ossia soltan-
to per esso e non per altri si comprende la ec-
cezione.

In Russia, in Baviera e in Danimarca,

Dispensa 103

(Diritto Costituzionale)

il principio ~~stabilità~~ di minorità nell'anno me-
desimo in cui eventualmente assumerebbe l'ot-
tavo. Invad le costituzioni olandese, spagnola,
e portoghese, abbassano a quel limite l'età del
l'erede apparente, solo nel caso in cui egli abbia
ad assumere la reggenza, non dichiarandolo
maggiore, se quella ipotesi non si verifica, ma
quando abbia raggiunto la maggiorità età ordinaria.

Per gli altri principi, non si fa alcuna
eccezione, nel caso che devono essere dichiarati
alla reggenza. Essi diventano reggenti allora
soltanto che, concorrendo ogni altra condizi-
one, abbiano raggiunto la maggiorità ordi-
naria o quella straordinaria fissata per tutti
i principi. Qua^z la costituzione del Portogallo,
a imitazione di quelle francesi del 1791 e del
1804 non li ammette alla reggenza che alla
età di ventiquattr'anni.

Questo principio dell'abbattimento dell'
età, nel caso di reggenza, per l'erede appa-

rente e non per altri principi, e, se non erriamo, implicitamente ammesso da tutte le costituzioni. Il principio ereditario è indubbiamente chiamato, al la morte del re, al trono. Non vi ha possibilità che nasca un altro principe, che lo preceda nel diritto di successione. E poiché egli potrà governare come re ad una determinata età, sarebbe assurdo che alla stessa età non potesse essere reggente. Abbiamo già precedentemente avuto come, secondo noi, l'erede del trono deve assumere la reggenza appena abbia raggiunto i dieci anni, anche se prima era stata affidata ad un altro principe. A maggior ragione agli, se avrà compiuta quell'età, dovrà esser preferito ad un altro principe, che abbia compiuti i ventuno, all'apertura della reggenza. Se no ne verrebbe questa illogica conseguenza, che un principe giudicato incapace, per età, di governare lo Stato come reggente, e de perciò si vedrebbe volerlo innanzo un altro principe più lontano dal trono, sarebbe invece reputato

capacissimo di governarlo come re!

Or bene, se questi ragioni valgono per l'erede apparente, non possono certamente inferirsi che ad un qualunque altro erede presumtivo.

Ad ogni modo, pur ponendolo da ragioni teoriche e da rapporti con altri Stati, questa opinione èquistificata puramente ed dall'esame del nostro statuto medesimo. Il principio più prossimo nell'ordine della successione, di cui parla l'art. 12, altresì non è, come già abbiamo avvertito, che l'erede presumtivo. Pochi adunque non s'è adoperata in esso questa espressione, o perché non s'è adoperata, nella stessa formula anche nell'art. 16? E certo, si sono adoperate due formule distinte, ma esprimendo in due modi uno stesso concetto, ma per esprimere due che diversi; non per designare un identico principio, ma per designare uno in un caso ed uno nell'altro. Che se, inoltre, tanto nel primo, quanto nel secondo articolo, si avesse voluto parlare di un principio

solo, allora non si saprebbe comprendere perché, nel primo, gli fosse imposto un età e nel secondo un altro.

Per queste ragioni, se non erriamo, l'art. 16 dello Statuto va interpretato nel senso che del l'erede apparente non di un qualunque erede presumtivo esso parla:

d'errore, del resto, di confondere l'eredità presumtiva col principio reale, è compreso anche dallo Statuto portoghese: in esso, anche, risultò evidente che si tratta, appunto, di un errore. Sifatti, mentre l'art. 76 dice che la reggenza spetta al principe reale, quando abbia raggiunta l'età prescritta, l'art. 78, invece, definendo il principe reale, dice ch'esso è l'erede presumtivo. Non si tratta qui, adunque, d'un errore di espressione, che può esser contestato, ma d'un errore di definizione ch'è più contestabile. Ed in questo errore cadeva pure lo Statuto imperiale brasiliense.

Prima di finire quest'elenco delle di-

Spoliorioni del nostro Statuto, dobbiamo ancora ricordarne qualche lacuna.

Esso non parla della reggenza che nei casi di minorità e di finia impossibilità del re maggiore. Ciò significa, forse, che, negli altri casi, in cui la necessità della reggenza si manifesti non si deva provvedervi?

No, in realtà. Lo Statuto dice soltanto: "In questo e in quel caso i reggenti si tale"; ma non soggiunge: "Negli altri casi non si fa luogo a reggenza". Qui parrebbe che, rendo lo Statuto regolata la reggenza in quei casi determinati, per ogni altro caso lasci piena libertà di appuramento. Del resto, vorremmo un po' vedere come si potrebbe escludere la reggenza nei due casi di mancanza del re.

Più contestabile può, a primo aspetto, sembrare il caso di inabilità morale, sostanzialmente contemplato, se non in me, da

due sole costituzioni, quelle del Portogallo e del Württemberg. E' fatto, specialmente in Germania, gravi contestazioni si sono sollevate sulla scia di questo proposito. E' stata la obiezione, che abbiamo trovata in più scrittori italiani, che di regreso per incapacità morale non è lecito parlare, lo statuto non accennandovi; obiezione cui, in massima, abbiamo già risposto, e che la stessa pratica italiana della legge tenuta, di cui fra breve diremo, smentisce; pur tuttavia, adunque, da questa obiezione, si dice che alla incapacità morale manca una completa manifestazione reale, e che, per ciò, si deve ricorrere ad una decisione morale, difficile a stabilire e contro la quale si va lottare, non riuscendo latuari strappare il potere e perseguitando, all'occorrenza, e distruggendo i suoi avversari.

Certo l'argomento è difficile e delicato. «Però, diranno col Bluntschli, se non vi è un magro legittimo per considerare i casi dell'incapaci-

fa morale e povertà riparo, allora lo Stato versa nel più grande periglio di una soluzione non soluzionaria della questione. Ad ogni modo, è vero che, in simili circostanze, si può deporre un voto, a maggior ragione si potrà semplicemente privarlo delle sue funzioni; anziché questa sarà la soluzione più favorevole a lui.

Questo singolare capi d'incapacità morale, è difficile stabilire con certezza, più ancora che per quelli d'incapacità fisica. Si può dire, in generale, che la incapacità morale si verifica nei casi di violazione dei doveri di regnante e di indeginità morale, che già tocca la pubblica stima. Se, per esempio, il re, di fatto capriccio, offende un ambasciatore, esponendo lo Stato ad una guerra non voluta; o commette azioni inconvenienti ed umorali, pur non essendo pazzo, il caso di regnare per i capacita' morale sarebbe indiscutibile.

tabile. Quanto alle norme da applicarsi, abbiamo detto che non parlando lo Statuto, si avrà libertà di apprezzamento. Ciò non esclude però la opportunità di applicare, per analogia, le disposizioni statutarie. Per il caso di semplice concepimento dell'crede, l'analogia si riscontra colle disposizioni relative alla minorità del re; per quello di incapacità morale colle disposizioni relative alla impossibilità fisica del re maggiore, per quello infine di vacanza del trono, colle disposizioni relative alla reggenza elettorale.

Un'altra lacuna, etc., nello Statuto, si riscontra riguardo l'interesse della reggenza.

Per quanto fossero perfette le norme relative alla reggenza, non sarebbe possibile evitare, in ogni caso, una interruzione nell'esercizio dell'autorità regia fra il momento in cui la ragione min-

Dispensa 105.

(Diritto Costituz.)

■ della reggezza si manifesta, e quello in cui il reggente assume le sue funzioni. Anche nel caso che il fatto che rende necessaria la reggezza sia manifesto e legalmente indiscutibile e indimenticabile, come avviene se il re è minore; anche nel caso che il reggente sia, come generalmente avviene, costituzionalmente designato, la interruzione può verificarsi per astensione o per qualunque altro impedimento del reggente stesso, ma soprattutto si verifica inevitabilmente per le formalità necessarie alla prestazione del giuramento, senza del quale, come sappiamo, il reggente non può assumere le sue funzioni.

Di qua la necessità di provvedere, in qualche modo ad un governo interinale, sia pure per il semplice di-

Stato degli affari correnti ed urgenti. Or bene, come si provvederà lo Statuto nulla decide sull'argomento?

Alle le moderne costituzioni, che contengono questo caso, affidano l'interim della reggenza al consiglio de' ministri. Nessuna l'affida ad altro per sé o ad altri corpi. Ed è naturale che sia così: qualunque volta la necessità dell'intervento si manifesta, la natura delle cose esige l'azione, per quanto limitata, del consiglio dei ministri. Abbiamo dette precedentemente le ragioni, per cui a quel consiglio spetta l'iniziativa dei provvedimenti per la reggenza. Le stesse ragioni suffragano la nostra opinione, che ad esso spetti la reggenza interinale. Avrà si può anche affermato che l'art. 15 dello Statuto, attribuendo ai ministri l'incarico di convocare le camere, nel termine di dieci giorni, per la nomina del reggente, in caso di mancanza di reggente costituzionalmente designato, ammette implicitamente anche la loro reggenza interinale in quel caso. E quindi per analogia la norma stessa si può ritenere applicabile anche ad ogni altro caso.

Lezione 28.
La reggenza
(continua:)

Lo statuto non parla necessario, non sappiamo, dei provvedimenti necessari allorché il re capace sia temporaneamente impedito.

Gli impedimenti possono essere di varie specie: assenza, daveri militari, malattia e simili. Se la malattia è leggera, se l'assenza è breve, se la guerra è di poco importanza, può anche non occorrere alcuno provvedimento. Se invece il re cade malato gravemente, se si allontana per lungo tempo dal regno, ad anche se si reca in parti remote dello stato e manca di carabinieri, o se la necessità della guerra non gli consente di occuparsi del governo, allora il provvedimento è necessario.

Or bene, a chi spetterà provvedere? Il re essendo capace e conservando la sua piena libertà d'apprezzamento, non c'è più il rischio di quelle forme di reggenza, che abbiano paragonate alla testola. E il re stesso dice, quando crede di non poter adempiere il suo officio, dev'essere giudice della opportunità del provvedimento.

Più avvenire, è vero, che il re, anche allora che l'impedimento renda necessario ch'egli provveda, nulla faccia; ma è evidente che, ciò avvenendo, manca d'impedimento, ma d'incapacità si dà più parlare. Sifatti, se il re non può provvedere, si riavrà nel caso della incapacità fisica, se invece non vuole provvedere, malgrado la necessità assoluta di farlo, saremo nel caso della incapacità morale, che il re mancherebbe in quel modo, ad essere degnissimo elementare doveri.

In conseguenza, la reggenza in capo

d'impedimento assume, come abbiamo già detto, una fisionomia giuridica speciale. Essa è un mandato di diritto pubblico.

A questa forma di reggenza fu attribuito, per ciò, come sappiamo, un nome speciale, quello di luogotenenza, il quale, contrapposto a quello di reggenza, in senso stretto, ci pare veramente appropriato al concetto di mandato, che in essa è implicito.

La luogotenenza è un istituto conosciuto in tutti gli stati monarchici, malgrado che una sola costituzionale, salvo errare, ne parli; cioè quella serba. Ed anche fra noi fu, senza contestazione, ammesso.

Gia nel 1848, Carlo Alberto, per decreto per la guerra, delegò come luogotenente, per gli affari di carattere civile della corona, il principe Eugenio di Savoia. Nel 1849, Vittorio Emanuele, grande

mente ammalato, delegò il duca di Genova.
Nel 1859 e nel 1866, lo stesso Vittorio Emanuele,
partendo per la guerra, nominò luogo
tenente il principe Eugenio di Savoia.
Infatti la luogotenenza fu istituita oper
contananza del re, in periodo di guerra,
o per malattia.

Tuttavia, nei vari casi, in cui il
re si allontanò dallo stato, per viaggi
all'estero, come quelli di Vittorio Emanuele
a Parigi e a Londra e poi a Vienna ed
a Berlino e quelli di Umberto in queste
due ultime capitali, non si ritenne
necessaria la delegazione di un luogoten
ente. La breve durata dell'assenza dal
Regno e la facilità odiosa delle communi
zioni giustificano la deliberazione presa
in quei casi, di non istituire la luogoten
za. Nessun danno allo stato poté adver
to, se gli atti di minor importanza
venivano per alcuni giorni sospesi; quando

quanto a quei più gravi ad urgenti, il re poteva firmarli, eziandio, trovandosi all'estero.

Del resto, anche in Inghilterra, durante le nove brevi assenze della regina Vittoria, non si nominarono mai luogotenenti, i quali vi si chiamano, custodi del Regno. Gli stessi che cosa deve firmare, vengono portati nel luogo dove si trova.

Far detto che, la luogotenenza esigendo un mandato, la volontà del re è la sola regola che si consulta. Questo concetto va però inteso nel senso che, trattandosi non di una volontà del re, come persona, ma di una volontà come istituzione, di una volontà manifestata col di lui mezzo dello stato, il re agisce col consiglio e sulla responsabilità dei ministri. Essi appunto fanno la nomina dei luogotenenti venne sempre fatta con decreto reale, comunicato col francide del gabinetto, alle camere.

E s'intende che se, per la scelta del luogotenente, nulla discendo lo statuto, è lasciata libertà d'apprezzamento alla corona, tuttavia le nomine statutarie restano alla reggenza per incapacità fisica devono essere per analogia, applicate, in quanto la possibilità lo consente. E così dovrà essere (e fu sempre fra noi) designata a luogotenente quel principe, che, non essendo incapace o impedito, sia più vicino al re nell'ordine della successione al trono.

Vero è che, nel 1859, nel 1860 e nel 1870, furono nominati a luogotenenti, nelle varie regioni aggregate al Regno, anche dei cittadini insigni, non appartenenti alla famiglia reale. Ma ciò nulla prova; giacchè quelle luogotenenze, malgrado il nome comune colle luogotenenti, di cui ci occupiamo, non sono da comprendersi con queste. Habita-

dice che queste sono reggenze generali e quelle sono reggenze particolari. Il vero è che i luogovernanti particolari, istituiti per speciali regioni, allo scopo di prenderne possesso e di reggerle provisoriamente, mentre il re conserva e adempie le sue funzioni nello stato originario, non sono reggenti dello stato, ma governatori di provincie, in condizioni speciali.

Nulla dice lo statuto numero uno delle attribuzioni dei reggenti. Ma è evidente che il silenzio di questo significa che il reggente è investito di tutte le prerogative e di tutti gli uffici regii. Sarebbe assurdo voler interromperlo, in caso di reggenza, la vita dello stato. Il re non è investito dei suoi uffici per suo personale vantaggio, ma nell'interesse pubblico. « In questa condizione dice, giustamente il Casanova, la prerogativa reale non potrebbe, senza gravissimo ed evidente danno, esercitarsi limitata nelle mani

del reggente. Se il re, per ragione di età o per altre circostanze, non è al caso di esercitare i diritti della corona, in altro dove subentrare, in suo luogo; ma questi diritti rimangono sempre gli stessi, ma l'esercizio non interrutto dei medesimi, senza eccezione, e nella loro pienezza, è necessario per reggimento dello stato. Il reggente rappresenta il re per vantaggio della nazione, e pressio più conviene che lo rappresenti in tutta l'ampiezza dei suoi diritti costituzionali.»

Solo sarà costituzionalmente concepito, durante una reggenza, non si sconsigliano gli ordini dello stato, menzionando gli affari e le prerogative della corona.

Queste norme non valgono per la magistratura, le cui attribuzioni, fissate di volta in volta, nell'atto della mancata, si restringono nei limiti a cui ricade, secondo le circostanze.

Né valgono le stesse norme, nel-

caso d'interimato nella reggenza. Il governo costituzionale vive della irresponsabilità del capo dello stato e della responsabilità dei ministri. Durante l'interimato avremo una colista del governo costituzionale: i ministri, per ciò, dovranno provvedere, solo in caso di urgenza e per i soli atti di puro amministrazione.

Un argomento comune a quello della reggenza, quantunque da esso distinto, è quello di cui tratta l'art 17 dello statuto: «La regina-madre è tutrice del re, finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al reggente.»

Nessuna discussione si fece mai intorno a questo articolo; quando però esso si esaminò con più attenzione, non poche e non facili questioni ne nacquero.

Per l'applicazione dell'articolo stesso
cavien ricorrere, è evidente, al codice
civile. Or bene, l'art. 220 del codice vigen-
te, assoggetta il figlio alla potestà del pa-
re, quando questo non possa esercitarla,
o sia morto, a quella della madre. Infatti,
non il semplice diritto di tutela, ma quello
di patria potestà è attribuito alla madre.

Temanevi, quando lo statuto fu
promulgato, vigeva altro codice cioè quello
sardo del 1837. Per espo la patria potestà era
attribuita al padre od all'avo paterno
(art. 211), non mai alla madre. A questa
era attribuita soltanto, e nel solo caso
di mancanza di un tutore designato da
quelli, la tutela (art. 247).

Lo statuto, adunque, mentre conti-
dice alle norme di diritto civile aggi-
vienti, era in contrapposizione con quelle
esistenti all'epoca della sua promulga-
zione. Tuttavia anche allora non poche

d'ufficio potessero sorgere. Viventi ancora il padre o l'avo paterno, avevano così la patria potestà, o quanto meno la tutela, con esclusione della tutela della madre. Giacché non si dee dimenticare, sembra pare sia avvenuto agli autori dello statuto, la possibilità che il padre o l'avo del re, abdicatore e rinunciante alla corona, vivano ancora. Ad es., quando Carlo Alberto abdicò, se la di lui moglie fosse vissuta e Vittorio Emanuele non avesse compiuto i sette anni, dovevasi far luogo alla tutela della regina a preferenza della patria potestà di Carlo Alberto? Opposta era il caso di semplice tutela del padre stesso. È d'impossibile avvertire le diverse conseguenze derivanti, riguardo alla persona e al patrimonio del minore, dai due istituti della patria potestà e della tutela.

Certo è, ad ogni modo, che, inquadrando il padre e l'avo, la tutela fino ai sette

anni spettava alla regina madre, non essendo in tal caso applicabile in tal caso il disposto dell'art. 247 del codice sardo, che autorizzava la nomina di un tutore per parte di quelli, a preferenza della madre. L'art. 17 dello statuto è, a questo proposito, lessicativo: « La regina madre è ». Ma le disposizioni seguenti del codice sardo, come ad es. quella riguardante il diritto della madre, investita della tutela, di designare per cura della propria morte, un tutore, erano applicabili?

Più gravi e complesse sono le questioni, in relazione al nuovo codice civile. Il padre vivente devo essere preferito alla madre? È, in tal caso, egli investito di patria potestas o di semplice tutela? E la madre non il codice stesso non attribuisce più la tutela, ma la patria potestas, avrà questa, invece di quella? Wantata infatti la

legislazione civile, devesi intendere mutata la disposizione statutaria ad essa relativa? E il genitore supposto avrà diritto nominare il tutore del re (cod. civ. art. 243), fino ai sette anni, s'intende? E mancando tale designazione, spetterà la tutela all'avo paterno o materno (art. 244), o questi mancando, il diritto di nominare spetterà al consiglio di famiglia (art. 245)? E si dovrà costituire questo consiglio? E in tal caso, saranno da applicarsi le norme del codice civile, o piuttosto quelle della legge 2 luglio 1890 n. 6917, sullo stato delle persone della famiglia reale, quantunque questa legge non contempli il re ma solo i principi della famiglia stessa? Un'altra osservazione ancora. L'aut. parla di regina madre. La madre non regina non ha quindi diritti di tutela? Dobbiamo poi dare delle norme una norma nell'articolo stesso. Esso contempla il caso di un re minore, non quello di un re incapace. Date il caso sarebbero applicabili, e come, le disposizioni del codice civile relative alla intendizione ed alla insabilità: zione? Tutti questi quesiti, noi crediamo, si risolvano con una sola risposta. Del medio era, quando prevaleva il rapporto patrimoniale fra il re e lo stato, la reggenza a questo concetto era pure inspirata; anzi, trattandosi

di essere minore o incapace, veniva confusa colla tutela. Non allo stato ed alle sue necessità si aveva riguardo, ma alla persona del re e ai suoi diritti. Il reggente aveva benai l'obbligo di bene amministrare lo stato, ma unicamente perché dovere di ogni suolo è quello di conservare il patrimonio del suo pupillo. L'epoca moderna ha decisamente distinto la reggenza, creata pel bene dello stato, dalla tutela, formandone un istituto autonomo di diritto pubblico. Anzi la cura stessa dell'indirizzo e del patrimonio non può più essere regolata dalle pure norme del diritto privato, giacché essa, per la posizione giuridica del re, ha un'importanza non soltanto familiare, ma anche sopratutto politica. In conseguenza, l'art 17 dello statuto deve essere interpretato restrittivamente. In questo caso il re è sottoposto alla patria protetta. Il padre o, questi, mancando anche questo, l'avo paterno, ha la tutela del re fino ai sette anni. La madre non regina è esclusa trasfattivamente; ed escluso in parte deve essere l'avocato straniero, per la qualità sua, quasi sempre di principe straniero. A maggior ragione, non è ammibile, in alcuno degli investimenti del diritto di tutela

la facoltà di designare, per caso di loro mancanza, altro tutore. Essi mancando, è tutore di diritto il reggente, anche prima dei sette anni, salvo lo è, sempre con esclusione di disidiosità, nel caso d'incapacità del re maggiore. Le norme, ⁱⁿ altra parte contenute nella legge sullo stato delle persone della famiglia reale, relative alla costituzione del consiglio di famiglia sano, per analogia, applicabili anche al re, se ciò è fatto, secondo l'art. 63 del cod. civ. il figlio che non ha compiuto gli anni ventisei non può contrarre matrimonio senza il consenso del padre o, questi mancando o essendo impossibilitato, senza quello della madre. E, per l'art. 64, qualunque matrimonio o sieno impossibilitati ambedue i genitori, occorre, per i minori degli anni ventuno, il consenso degli avi, o mancando essi o essendo impossibilitati, delle avie, il disperdere fra le due linee equivalendo a consenso. Infine, per l'art. 65, mancando o impossibilitati, anche avi ed avole, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. Se vi avesse riguardo soltanto del codice civile, le predette norme

darebbero applicarsi anche al re, l'art. 67
dicendo non applicabili a lui le disposizioni
nisi di altri articoli, non quelle. Anzi, poiché,
fra gli articoli non applicabili al re è compre-
so anche il 67, che riguarda al figlio maggio-
re, contro gli ascendenti o contro il consiglio
di famiglia, il diritto d'appello, il re si tro-
verebbe in una condizione peggiore degli
altri cittadini, la facoltà di appellarsi
a lui non essendo concessa. Ma se è vero con-
fermano anche crediamo, che il diritto dei geni-
tori e degli avi, di rifiutare il consenso al
matrimonio, nei casi ora contemplati, sia
un prolungamento ed un ampliamento della
patria potestà o, per lo meno, una derivaione
di questa, chiaro è che il consenso al matrimonio
non può essere riservato al padre, alla madre
o agli avi del re, egli non essendo mai sottoposto
a patria potestà. Del resto, la inapplicabilità al re
di quegli articoli del codice civile risulta evidente anche
dai punti di vista strettamente costituzionale, in quanto egli,
da un lato, contravengono, in modo assoluto, al principio della
inviolabilità regia e, dall'altro, mettono eventualmente in pericolo

d'istato, qual'è il matrimonio del re, in balia di presto e baronie,
o di straniere influenze.

Lezione 25^a.

Invisibilità regia e responsabilità ministeriale.

La parola prerogativa, di origine romana, indica ogni
preminenza o distinzione annosata a certe cariche,
la quale si esercita a vantaggio comune, a differ-
enza del privilegio, che si esercita invece a van-
glio particolare.

In conseguenza, la somma dei diritti
speciali, attribuiti alla istituzione regia,
chiamasi regia prerogativa, nonché la
regia prerogativa comprende due specie di
diritti: quelli relativi alla dignità, al carat-
tere pubblico del re, i quali il Blenkensh
chiama moralitici, e che intendono a met-
tere il re stesso in condizione da adempire
con libertà ed efficacia il fine per cui è
istituito; e quelli relativi all'autorità, al
potere del re, e che gli sono attribuiti perché
all'onda direttamente al fine stesso.

Il molto prerogativa, in Inghilterra e, per imitazione, talora, sul continente, designa, nell'uso, i diritti della seconda specie. Pare a me però che, più propriamente, in senso stretto, debba dare il nome di prerogativa ai diritti magistri, come a quelli che caratterizzano la regalità e le danno una preminenza e distinzione costante sui cittadini; mentre gli altri diritti, variabili sempre, secondo le diverse costituzioni, con più preciso linguaggio daranno dire attribuzioni o meglio autorità officii.

Due prerogative sono indicate nella formula dell'art. 4 dello statuto. «La persona del re è sacra ed inviolabile», formula atta costituzioni monarchiche, talora delle quali però aggiunge alla inviolabilità la irresponsabilità.

Iniziammo dalo carattere sono ne diremo brevemente; non trattandosi di una vera prerogativa giuridica, una persona o una cosa è o può essere sacra, non perché le

leggi lo imponeano, ma perché l'animo ne pro-
pone tale la rispetta e la venera. E' perciò
le sanzioni di quella prerogativa cravvelli-
giosa, non umana. Era un peccato non
rispettare sacro il re, non un delitto, delitto
non potendo essere mai il sentimento, il
pensiero, fino anche esteriormente non si es-
plichi.

Tuttavia sarebbe un errore il credere
che, col carattere tutto terreno delle istituzioni
politiche, a' tempi nostri l'attributo di
sacro, di cui il re è investito, non abbia
più né ragione né senso.

Il capo dello stato, ereditario o elettivo
che sia, è la più solenne estinzione, e
la personificazione della maestà dello Stato;
la patria è sacra, e patria, perciò è la persona
di lui. Il rispetto, la devozione, la venerazio-
ne del popolo per la patria si rivolgono
sopra di lui e ne invadono la persona
così nei regni come nelle repubbliche: così

a Roma, non a Venezia, così nelle antiche democrazie della Grigera, dove si mantengono ancora rigorosamente tutte quelle solennità, quelle forme, quelle ceremonie, di cui i dotti secoli, il capo dello stato è costituito.

L'iamo, perciò sìcco o malvagio, potra essere spregiudicato ed adiato; ma il carattere pubblico di cui è investito; l'ufficio che egli rappresenta, inspireranno sempre elevati sentimenti agli animi nobili. Se un padre è spregiudicato, non lo è come padre, ma come uomo. La paternità, pur quanto indegna mente rappresentata, è sempre degna d'ammirazione, per parte dei figli.

Era perciò, a nostro avviso, la qualifica di sacro, che al re è attribuita, anche se appunto d'ogni carattere religioso, non è un semplice errore popolare; cosa che ancora un valore morale altissimo, che sarebbe assurdo e pericoloso disconoscere.

La seconda prerogativa contemplata

dall'art. 4 (e questa veramente giuridica) è la inviolabilità.

Inviolabile, si sa, è ogni cittadino, nel suo amore, nella sua libertà, nei suoi averi, nella sua vita. Anzi i codici penali sono fatti apposta per ottenerne il rispetto di questi beni. Inviolabili in questo senso sono quindi, indipendentemente da ogni disciplina statutaria, anche tutti i capi degli Stati; anzi il rispetto della loro integrità fisica e della loro personalità morale è più efficacemente garantito, che per gli altri cittadini.

La inviolabilità dei re, di cui parlano gli statuti, pure includendo questa inviolabilità di diritto comune, comprende maggior sopia di diritti, ed assume una particolare finalità, in conseguenza della irresponsabilità dei re stessi, scritta, come diremmo, in alcuni statuti moderni ed implicita negli altri. Irresponsabile è chi

non deve rispondere, chi non deve render conto ad altri dei propri atti. Quindi la inviolabilità del re comprende il diritto di non esser accusato, molestato o perseguito per gli atti otessi.

Il re, come tale, è una istituzione e non una persona. In conseguenza, come dicono i legisti inglesi, la persona pubblica ammira la persona privata ed eleva l'una dalla condizione umana, onde fu detto perfino ch'egli non ha anima. Il quale concetto esprimeva il Mirabeau, allorché nell'assemblea costituente, udendo un indirizzo al re, nel quale erodetto: «L'assemblea posta ai piedi de V. M. ecc.», esclamava: La maestà non ha piedi. Il re infatti, è un'astrazione, un'idealità; e, come tale, è impermeabile, infallibile, perfetto; d'onde la massima inglese: «Il re non può far male», massima che il Blackstone esagera, dicendo che «il re non

Disponio III

(Diritto Costituz.)

è soltanto incapace di fare il male, ma è anche incapace di volere il male.» Come Linzio non supponeva il parrocchiale, così la legge non suppone il caso di delitti commessi dal re. Se le misure adottate sotto il suo regno sono arbitrarie o tiranniche, la colpa non è sua, giacchè egli non può abagliare: gli arbitrii, gli atti tirannici non sono, man possono essere arbitrii o colpe del re.

Da questi concetti, da cui altri popoli trasferiscono consolidamento dell'autorità, gli inglesi trasferiscono invece guarnigioni e strumenti di libertà.

Posta come principio, la infallibilità del re; posto che, se un fatto, ch'egli ha commesso, tocca l'interesse pubblico o privato, la colpa non se ne deve attribuire a lui, ciò che significa che se egli fa una cosa ingiusta, fu ingannato o male informato o consigliato. Di questo

inganno, di questo cattivo consiglio, di questa
frode commessa verso la corona, saranno perciò
responsabili i consiglieri, che avranno indot-
to o aiutato il re nell'errore.

E lo stesso ragionamento che facevano
gli antichi egiziani, quando, negli anni
discorsi dei loro preti, attribuivano tutto il
bene ch'era stato fatto al re e tutto il male
ai suoi consiglieri.

In conseguenza, la legge, riguardo
ai consiglieri o collaboratori del re, non
ha fatti rispetti o esagerati scrupoli; che
anzi pertinacemente intende a reprimere
e riparare gli abusi e le colpe.

Questo principio, che i consiglieri ed
agenti del re siano responsabili di ciò ch'egli
fa contro la legge, fu certamente stabilito
ne' primi tempi della costituzione inglese,
come lo dimostrano i giudicii contro po-
chi favoriti; ma molto tempo trascorse,
prima che fosse assolutamente stabilito.

La responsabilità dei ministri, che le nuove costituzioni si sono appropriata e di cui è scritta nell'art. 67 dello statuto nostro, è nata così:

Coll'andare del tempo, man mano che si sviluppò il governo parlamentare, questi due istituti della inviolabilità del re e della responsabilità dei ministri divennero espansivi, allo sviluppo ed al mantenimento del governo parlamentare. Orzi, mentre la responsabilità dei ministri era originariamente il necessario corollario della inviolabilità regia, invece questa, a sua volta, divenne il complemento e la condizione necessaria di quella.

La esistenza dei governi parlamentari dipendendo dalla connivenza intima, dall'onesto piacere continuo fra il capo dello Stato e il parlamento, è necessario che il gabinetto, il quale è l'organo, membro del quale questo accordo si attiene, sia indipendente nella sua azione.

Se il capo dello stato è responsabile, egli'

non può essere tenuto a regnare i consigli di
alcuno; egli, forte della sua responsabilità, si
sentire libero e va dritto per la sua strada, seguendo
le sue vedute personali e ordinando ai suoi
agenti quel che devono fare. Si può pure responsabi-
lità anche così, ma avverrà in pratica che
la responsabilità del capo si aprirà sempre.
Esse saranno infatti responsabili, quando regni-
ranno gli ordinii suoi, minacciate verodilic-

Luigi Napoleone, dopo aver detto, nella
sua proclamazione del 16 gennaio 1852: «Tirare
in testa di una carta che il capo dello stato è
irresponsabile, è mentire al sentimento pubblico,
è voler stabilire una finzione che a tempo
volle manita al rumore delle rivoluzioni,
raggiungere: « Il capo del governo esendo
responsabile, bisogna che la sua azione
sia libera e senza ostacoli. »

Però egli, dichiarato appunto respon-
sabile dalla costituzione dinanzi al popolo,
mentre dei ministri era detto che dipendevano
Dispensa 112.

(Diritto costituz.)

da lui solo, osava tal cosa, che, certo, un capo irresponsabile non avrebbe temposto immagine.

Per tal modo la inviolabilità del re, la quale aveva, in origine, malgrado tutto, un certo carattere di privilegio, divenne una vera prerogativa, una garanzia di libertà, un freno agli abusi ed alle prepotenze della regalità.

Tra vero è il pensiero della responsabilità dei ministri che trattiene il re, il quale nulla ha da temere per sé, da preferir scorrere verso il ministero.

«Io sono stato ministro, disse una volta il Thiers, ho avuto l'onore di parlare a dei re, ed ho avuto l'onore, sempre rispettandoli profondamente, di recitare ai loro orecchi.

Ebbene, quello che mi ha reso forte rispetto ad ogni è la responsabilità dei ministri. Il è forse grande si dire a un re: Tire, voi siete inviolabile; non c'è nulla di voi che gli altri vaddìri ciandranno; c'è nulla di me, su di me ministro

giurco

che ~~giusta~~ la mia parola; io ho il diritto di avere un'opinione e di resistervi.»

Di sua volta il Guizot scrive che la responsabilità dei ministri è in asilo, nel quale essi possono rifugiarsi, per combattere delle volontà che loro sembrano funeste», quando avverodint. lo stesso Guizot abbia pure volle ceduto alla volontà di Luigi Filippo.

In questo senso è pienamente spiegabile e accettabile la frase: «Il re non può far male»; che difficilmente egli può trovare un ministro, il quale si assuma la responsabilità di atti bisognevoli.

Né si dica che la responsabilità dei ministri, collegata alla responsabilità del re, sia cosa immorale. I ministri non sono paradosse, come fu detto; ma sono responsabili della propria opera.

Il re non può consigliare alcun atto di governo, senza la loro cooperazione. Poch'è fatto questo, accorre adunque il consenso.

due volontà, quella del re e quella del ministro. L'atto per ciò è voluto dal ministro, e di ciò che si fa volontariamente, si dev'essere responsabile.

Implicitamente ciò è detto dal capoverso dell'art. 6^o dello statuto: « Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono sottoscritti della firma di un ministro ».

Vero è che il re nomina e revoca i suoi ministri; ma è pur vero che questi, come possono rifiutare la propria firma, possono anche rinunciare il mandato. Se egli sia pure malvolentieri, firmano un atto che ritengano incostituzionale, è giusto che ne rispondano, poiché rimaneva l'autorità del re, può obbligarli a fare ciò che le leggi o la opportunità non consentono.

Lord Sayby, grande tesoriere di Carlo II d'Inghilterra, arrivava a Luigi XIV, per volontà del proprio re, una celebre lettera,

che costituiva un tradimento verso la patria.
Il re anzi vi aggiungeva di suo pugno le
parole: « Questa lettera è scritta per mio
ordine ». Ripartita la fatale lettera in
Inghilterra, la protezione e la prorogativa grazia
del re non salvarono il ministro.

« Nel processo contro i ministri di Carlo
Eduardo d'Inghilterra, la corte dei pari dichiarò: « Se
la volontà personale del re Carlo ha potuto
influire sulla determinazione degli accusati,
questa istanza non potrebbe liberarli
della responsabilità legale ». Lo stesso ministro
de Gueridon Ruville, il quale aveva combat-
tuto i provvedimenti, che costeggiavano il prece-
so, fino all'ultimo momento, e si era rifiutato
a firmarli, minacciosamente per non affliggere
il re, fu ugualmente condannato.

Quando, avendo la camera dei deputa-
ti ratificato, in Piemonte, il trattato di pace
coll'Austria, il re la sciolse, egli indirizzò
alla nazione il celebre proclama di Moncalieri.

Nel primo abbozzo del proclama vi erano, fra le altre, le seguenti parole: « Questa politica, che è la mia, è la sola cui » Per iniziativa degli uomini del ^{giornale Il} Risorgimento, quelle parole furono soppresse; non però così in tempo che la notizia non si diffondesse e non giungesse, fra gli altri, all'orecchio del Lanza. Or bene, questo, mostrato sott. A. Castelli, gli disse: « Sinque lo statuto non vi è più; il re ha parlato, i ministri non sono più responsabili. »

Giovanni Lanza aveva torto. Non è questo il luogo per indagare se il re poteva o no dichiarare che la politica di Massimo d'Azeglio era anche la sua politica personale: certo la cosa era inopportuna. Comunque, egli c'era che il ministero, qualunque dichiarazione avesse fatto al re, era responsabile del proclama e quindi delle parole, con cui il re avesse espresso la sua personale opinione.

Non tutti però sono d'accordo sulla
solidarietà della responsabilità ministeriale.
I parolai austri avviano che alcuni atti del
re siano personali e propriamente maes-
tatici, cioè soprattutto alla responsabilità dei
ministri, i quali, in conseguenza, colla loro
firma, non farebbero che autentificare o leg-
gizzare la volontà reale. Questi atti, an-
sì in tutto o in parte dai predetti scrittori,
sarebbero la convocazione e la proroga
delle camere, lo scioglimento di quella
eletta, il comando delle forze militari,
la nomina e revoca dei ministri, la scelta
dei senatori, l'esercizio del diritto di grazia
e perfino la rianzione delle leggi. Ma è
evidente che se questi atti fossero esclusi
dalla responsabilità ministeriale, man-
cherrebbe per così qualiasi garanzia.
Non riconoscendo a tempo debito le camere,
prorogandole raffidamente, scioglien-
do senza ragione, si annullerebbe il go-

rappresentativo. Peggio, il comando delle forze militari può essere manzo di apprezzione e di usurpazione. È possibile ammettere, in questi come negli altri casi, la contemporanea irresponsabilità del re e dei ministri?

Ma almeno, si dirà, la revoca è un'azione dei ministri deve ritenersi affatto indipendente dalla responsabilità ministeriale. Chi sarebbe il responsabile? I ministri pastafili, no; il loro successore nessuno, escludendo la loro massima successiva alla revoca dei ministri precedenti. Però, se ben si considera, si vede che di un atto personale così sarebbe direttamente responsabile, l'assettazione del pastafoglio. Or bene, siccome il re non può stare senza ministri, la revoca non ha valore, se altri non accettano. In conseguenza, questa assettazione è un aiuto prestato alla politica del re, è una complicità necessaria. Se nessuno accetta, il re, come il mare,

piallo. Max-Makow intanto, avrebbe costituito a direttorio o a soffanopressi, al fine
messo i ministri voluti dal parlamento da
abiliare. I ministri quindi, avranno a
rispondere della revoca dei loro predecessori
e della loro nomina, non rispondendo del
fatto del re, ma del fatto proprio. Questo
principio è incontestato in Inghilterra.

Né si dice che gli statuti, dichiaran-
do la responsabilità ministeriale, abbiano
soltanto agli atti firmati dai ministri. Gli
statuti adoperano una formula generica,
senza limitazioni. Ad ogni modo lo scritto
per certificazione moderno esclude mini-
stre restrizioni, le quali rendrebbero impoghi-
le la responsabilità collettiva, pur es-
ziale all'istituto.

Se il re, avesse promesso all'imper-
atore di Germania che il principe di Sca-
poli avrebbe partecipato alle manovre
in Alsazia-Lorena, senza consultare i

ministro; se il re, a Cagliari, avesse pronunciate parole non concordate coi ministri ed a questi ritenute inopportune, il ministro tuttavia ne sarebbe responsabile, qualora restasse in seggio, eanche ne sarebbe responsabile il ministero nuovo, che subisse o consentisse le conseguenze dell'atto personale del re.

Tuttavia, perché il re sia responsabile di nulla, i ministri devono escluderlo di tutto; se la responsabilità loro non è completa, non può essere completa nemmeno l'inviolabilità del re. La responsabilità dei ministri è un'arma natura, secondo un'immagine del Gladstone, che spiega il re. Se il re ve sacca fuori la testa, resta esposta agli ardori del sole.

Noi anzi affermiamo che la responsabilità dei ministri riguarda anche gli atti privati del re, giacchè anch'essi non hanno mai vera importanza privata. Tuttavolta

non si può dire che i ministri devano rispondere dei delitti, delle par zie, degli atti sconvenienti o immorali del re, ma devono rispondere delle conseguenze, anche morali, degli atti stessi, di cui man si siano preoccupati. Solo infatti così la responsabilità ministeriale, la regalità è compatibile colla civiltà moderna.

Della responsabilità dei ministri non potremo più parlare in quest'anno. Gioverà pur di ricordare, qui, che sotto questo nome si comprendono la responsabilità giuridica non solo, ma anche, nei governi parlamentari, la responsabilità politica.

Della prima esclusivamente, come sappiamo, parlano gli statuti, e ne parlano soltanto per determinare la competenza speciale della camera dei deputati per l'azione e quella del senato per giudizio: « La camera dei deputati, dice l'art. 47 dello statuto nostro, ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'al-

corte di giustizia u. Il senato, aggiunge l'art. 35, è costituito in alta corte di giustizia con decreto del re per giudicare ecc., e per giudicare i ministri, armati dalla camera dei deputati.

La responsabilità politica si estende ad avere nella pubblica discussione degli atti del governo, d'imprese al parlamento, non soltanto per ciò che riguarda la legalità, ma anche per la opportunità degli affari.

I ministri possono non concedersi un periodo di alcune giudiziarie o di processi, pur essendo colpiti di censura dalle camere. E tale censura, puramente politica, ed aspro spesso indiretta, ha tanta e così franca efficacia in Inghilterra e negli altri paesi a governo veramente parlamentare, quanto è impossibile operarla da una formale accusazione giudiziaria.

Questa responsabilità politica è anzi riservata a prevenire la necessità di giudizio imparziali all'alta corte di giustizia.

Lezione 26^a

Domina crisi oca dei ministri.

Certi teorici, fraia la metà delle idee del XVIII secolo, affermano che la maggior quantità delle ottenute libertà, costituita nel ridursi la ugualità ad essere un pautesipizio elegante, una dignità senza autorità. Essa, come diceva Pageot, non avrebbe che da esprimere delle opinioni, da dare degl'incoraggiamenti, da rifiuggergli avvertimenti. Del resto, dovrebbe stare a vedere ciò che gli altri fanno, visibilmente offuscata. La frase il re non può far male si dovesse intendere nel senso ch'egli non può fare niente né bene; d'onde la massoneria del Thiers, che il re regna e non governa.

Stanno concepimento codesta! Reconosce di la utilità della dignità reale, elevarla, anzi all'afficio di primo potere dello Stato, e poi non attribuirle n'potenza, né forza, i suoi controsenso.

Il re è ^{che} il corpo dello Stato e non ^{più} l'unica potenza, e per sempre il centro in cui tutte le attività convergono e si fondono. E' lo è l'elemento che, unendociando il concetto dell'unità sociale, collega e coordinate in sé i vari organi, dando loro l'impulso e la direzione generale. Potere d'iniziativa e di moderazione ad un tempo, e, fatta distinzione colta costituzionalmente portoghese, "la chiave di volta di tutta l'organizzazione politica", l'istituto che "reglia incessantemente sulla conservazione dell'indipendenza, dell'equilibrio e dell'armonia degli altri poteri possibili".

Fermò il re, quantunque non adempia più alcuna funzione in particolare, e per sempre, in questo senso e per questo fine, il supremo legislatore, il supremo giudice, il supremo impugnato; è l'espressione personale della volontà e dell'attività dello Stato.

In uno Stato fisiologicamente sano non c'è la volontà di uno o di pochi ^{che} devono prevalere qualunque officio affrappiano; ma c'è la volontà collettiva quale si è elaborata nella coscienza sociale. Or bensì, è appunto per far prevalere questa volontà, per impedire che prevalgano quelle particolari, compresa la sua, che nelle forme parlamentari il capo dello Stato è istituito.

Nell'assolutismo, il re ottimo non può temere
di fare il bene, cui anche, e il re pessimo può essere un
foggetto; nel governo parlamentare, invece, il re leale e in-
teligente può fare un gran bene, mentre il re malva-
glio e siccio non può mancare di mediocrità allo
stato. Non è già che il re non possa voler il male; ma
egli è impossibile a farlo, perché, ben si intende, gli al-
tri organi sappiano e vogliano adempiere l'ufficio loro: incom-
pete politicamente educato, quel complesso d'istituzioni e
di quarantaglie, che caratterizzano il reggimento parlamentare,
non contento che alcun organo, per quanto minore, esca
dall'arbitrio assegnatagli.

Ecco perché nei regni parlamentari il bene della
patria è veramente insopportabile da quello del re: è insop-
portabile perché il re intende, per ufficio suo, a far prevalere
la volontà della patria. Nelle altre forme invece si
potrà dire bensì, per contingenza, che questa stretta
concessione fra i due beni sussiste; ma quando
il re vuol far prevalere la volontà sua, in opposizione
a quella della patria, il bene di questa è, più o meno,
qualche cosa di diverso dal bene di quello.

Così i alto e mobile ed utile, concepiti con
l'ufficio del re! Uomo non di partito egli non può far

terti scosso dai rivolgimenti d'opinione; ma anzi deve indirizzarli e guidarli per assicurare il trionfo, contro le passioni sovvertitrici e le opposte tendenze.

Questo officio del re si manifesta e si esercita
ca soprattutto nella scelta dei ministri: « Il re, dice l'art.
65 dello statuto, nomina e revoca i suoi ministri. »

Orbene, nel governo parlamentare, questo diritto del re è limitato dalla necessità che il gabinetto, in rapporto costante colle camere, trovi in esse una maggioranza che lo sostenga. Si può dire che questa forma di governo il gabinetto è il meglio negotiorum gestor, non solo del re, ma anche delle camere.

Ma dal riconoscere ciò all'ammettere che il gabinetto, come da molti si vorrebbe, fosse ormai diventato esclusivamente, il comitato esecutivo della maggioranza parlamentare, anzi di una camera sola, onde il re altro non avrebbe da fare che prenderti, ad occhi chiusi, come ministri, gli sconsigliati quella maggioranza designati, senza riguardi alla scelta, ci sono e di molto.

Se ciò fosse vero, non sarebbe fatto più semplice e corretto che la camera dei deputati, coi suoi

voti; designasse direttamente i ministri?

Certamente il gabinetto, per necessità di un quale indirizzo in ogni ramo della pubblica cosa, deve trarre origine e ispirazione da un partito, cioè da un aggregamento d'uomini, che propongano concomitante determinate idee. Questo è anche lo scopo del governo di gabinetto: che l'indirizzo della cosa pubblica sia conforme al voto della maggioranza parlamentare, questa supponendosi corrispondere alla maggioranza del paese.

Ma, avvistato, nei paesi accentrati e non educati a libertà, non è sempre vero che la maggioranza dei deputati rappresenti la maggioranza del paese. In secondo luogo, dal principio che, più, non è nuovo, devono governare, non ne viene de tutto dover essere in balia di maggioranza scisso-vite. La legge, la giustizia, l'amministrazione sono superiori ai partiti. Vi hanno degl'interessi, perciò, vi hanno i diritti delle minoranze, che devono essere tutelati. Quale vantaggio si sarebbe conseguito se al governo personale del re, all'arbitrio di un solo, si fosse sostituito il governo di una maggioranza parlamentare, l'arbitrio di molti?

Dispensa 110.

(Diritto Costituz.)

Lo Stato è res publica, non patrimonio di alcuno, e il governo è istituito a vantaggio di tutti, per il bene generale; onde ad esso si deve chiedere imparzialità, equità e, soprattutto, quiete. Perciò il gabinetto, pur essendo scelto nel senso di un partito, dev'essere libero nell'esercizio dei suoi offici, anche di fronte alla maggioranza.

E ciò solo si ottiene, quando esso diventi spudore delle sue azioni, non solo alle camere, ma anche al rd. Questi premi, questi contappesi costituiscono l'estrema del governo parlamentare: se uno non funziona, o funziona male, il meccanismo si guasta.

Non è adunque soltanto la lettera degli statuti, che attribuisce al rd la nomina dei ministri. La costituzionalità ha solo limitato il diritto del rd. Ciò che resta eliminato è il capriccio, non il volerlo cosciente e ponderato di lui.

Certamente si ne deve, nella scelta dei suoi ministri, avere riguardo alle condizioni parlamentari. Egli deve scegliersi, non chi vuole, ma chi può, degli uomini, cioè, i quali, in quel determinato momento, rispondono al fine del governo.

parlamentare: l'accordo fra il re e le camere. Se nello anche costituzionale, la condotta del re, se egli, valendosi del suo diritto statutario, scegliesse i ministri, salvo condizioni eccezionalissime, al di fuori del parlamento, ingiustifiche; per tal modo, renderebbe impossibile quell'accordo che del governo parlamentare e la base, si ritiene uscibile nelle sue scelte, della cerchia di quelle persone che gli sono designate dalla nazione e che si presume no preciò godere la confidenza. E se, per certi ministeri tecnici, si è talora, sul contenuto, fatta eccezione a questo principio, si può dire che la nazione stessa, quantunque non lo deside in massima, conferma la regola, in quanto si è sempre sentita la necessità di darvi alla dignità di senatori o di proporre come candidati alla deputazione, nei primi collegi vacanti, que' ministri che non appartenevano al parlamento.

Ne qui finiscono i doveri del re verso le camere, nella scelta dei ministri. Forse la fiducia delle camere dev'essere non soltanto morale, ma anche politica, in view che allorquando, nelle camere stesse, si fossero costituiti una maggioranza

è una minoranza, il re deve, in massima, scegliere i ministri, non in questa ma in quella, la quale, appunto perciò maggioranza, costituisce in certo qual modo, secondo la espressione del Ghiesi, "una lista di candidati" al ministero.

Ne' ciò basta ancora; che i partiti, quando veramente sien tali e non ne abbiano soltanto l'apparenza, sono organizzati ed hanno un capo riconosciuto. In tal caso, il re incarica della formazione del ministero il nominato capo di questo il capo della maggioranza. Si intende che questo capo può sedere così nella prima come nella seconda camera. Però sul contenuti avrà i partiti, piuttosto che veri partiti nazionali, sono combinazioni artificiali della camera popolare, i capi sedono generalmente in questa.

È pure evidente che, in caso di conflitto fra le due camere, quella dei deputati deve avere la presa tutta. Essa infatti è rappresentante diretta del popolo e risponde meglio dell'altra al controllo del governo parlamentare, nel quale i conflitti si dividono con un appello al corpo elettorale.

Il giudizio politico sul ministero è affari
lui solo quindi a questa sola camera. All'altra è
riservato unicamente il giudizio tecnico sulle
semplici leggi e sui semplici ministri; onde i suoi
voti non influiscono sulla costituzionalità del ga-
bientto che parzialmente e possono determinare
il cambiamento di qualche ministro, immutando
restando, l'indirizzo generale del governo.

Puttavia la opposizione del senato può
talora impedire o rendere difficile l'attuazione
del programma ministeriale. In tal caso, la nu-
mera di nuovi senatori servirà a restabilire lo
equilibrio turbato, quantunque un ministero, il
quale abbia al cuore gli interessi permanenti dello
Stato e sappia che di rispetto agli organi tutti di
questo i condizioni di ordinata libertà, rifuggerà da
ogni' eccesso.

Il senato piemontese, nel dicembre 1852 e
nel novembre 1853 respinse due progetti pre-
sentati dal gabinetto Cavour; ma l'illustre no-
mo non temeva violenza. Egli, pur godendo la fi-
ducia del re e della camera de' deputati, si os-
gineva questa, e s' appellava allo Corpo elettorale.
Dispensa 117. (Diritto Costituzionale)

chiamandolo quidice del conflitto. Nella relazione dei ministri al rd. che precede il decreto di scioglimento, si legge: « Trattandosi di un'assemblea solennemente conservatrice e composta di uomini quasi un tal fatto (i voti contrari alle proposte del governo) non potrebbe fondarsi fuorché sull'opinione di molti per avventura concepita, che il ministero, sebbene appoggiato dalla quasi maggioranza della camera elettorale, in realtà più non gode la confidenza della maggioranza delle nuove sedi. » Ad ogni modo per aguzzare l'accordo fra le due camere, a rendere più difficile i conflitti, si ha cura che il gabinetto partecipino anche degli uomini politici appartenenti al senato. In Inghilterra, anche, dove i ministri non possono assistere alle sedute della camera di cui fanno parte, i lords entrano necessariamente in ogni congiuntura ministeriale.

Più di così, il parlamento nel suo complesso, e le due camere, in particolare, non possono eleggere.

Se i partiti sono confusi, se non esiste una maggioranza omogenea o se questa ha troppi capi o nessun capo, o se la maggioranza è flessibile e

momentanea, il libero apprezzamento delle circostanze di fatto e l'unica guida per il rd.

Lo abbiamo già detto, l'antico ideale costituzionale, dei due partiti in presenza non risponde più a realtà. Le questioni moderne sono troppo complicate, perché una netta demarcazione sia possibile. Ma ciò ch'è il peggio, non è lo smembramento della rappresentanza in più partiti, bensì il prevalere del criterio individuale variabile sul criterio collettivo permanente. La necessità, la maggioranza dei sì o dei no si formano pur a quei quesiti; ma il numero di sì e dei no si modifica giorno per giorno e non risponde ad alcun criterio organico. Son due sommi, non due partiti, che quotidianamente si confrontano.

In simile condizione di cose, la parte che spetta al rd è molto difficile. Egli deve ponderare tutte le circostanze, prima di scegliere il nuovo capo del gabinetto, se è vincolato alle designazioni improvvisate delle camere. Appunto perché in po permanenti dello Stato che tutto vede dall'alto, egli deve curare gli interessi permanenti, non i momentanei interessi di "gruppi" e delle cosiddette

cole parlamentari. E se i prudenti e sagaci, e gli colta sua libertà di apprezzamento e di scelta, potranno anche cooperare alla coorobiazione degli sparsi elementi e favorire quella lotta ferocia d'idee, senza di cui maggiore uero minaccia non si troverebbe o non si consolidano.

Ma anche indipendentemente dalle condizioni presenti delle cause, il re ha una certa libertà di apprezzamento. Le crisi non avvengono soltanto in seguito a voti parlamentari. Ercato politici anche internazionali, guerre, morti di presidenti ecc., soffrono produrre. Se le crisi extra-parlamentari, causate da interessi di partito, come talora avvenne in Italia, sono assolutamente da condannarsi, perché dipendono, non da un conflitto d'idee, ma da accordi segreti di conserviole, e perché espongono il re alla taccia d'esserti fatto facile strumento di partigiani convenienti; invece le crisi extra-parlamentari prodotte da interessi generali, per libero apprezzamento del re, sono non soltanto un diritto, ma talora anche un dovere, per lui.

Vittorio Emanuele e gli uomini eminenti, che lo consigliarono e lo coadiuarono, s'uppero for-

mare una tradizione italiana, che puo' stare a paro,
malgrado la brevità del tempo trascorso, non solo con
quella del Belgio, ma con quella stessa d'Inghilterra,
tenuto conto delle condizioni diverse e, soprattutto,
della eccezionalità del momento storico. I periodi e-
pici non sono di eccezione nella vita dei popoli.

Ma se oggi di le circostanze sono muta-
te; se la spiegazione dei principii che regolano la
materia, non può sempre avvenire colle stesse for-
me e negli stessi modi, essendo affatto speciale la
condizione di un re, riconosciuto non solo come
il capo effettivo del suo Stato, ma come il re idea-
le della nazione tutta, quantunque particolaremen-
te diversa; onde la libertà di movimenti che a lui
si conviene, non sarebbe concepibile in un re co-
stituzionale, governante in condizioni normali;
tuttavia i principii stessi, nella loro essenza, restano
immutati, ad amministramento dei poteri.

Vittorio Emanuele, rappresentante degl'in-
teressi d'Italia, di fronte ai diversi partiti del pa-
lamento, volle sempre formarsi, specialmente nelle
crisi dello Stato, un giudizio suo proprio, che non
alle condizioni di quelli; ma al supremo bene
Dispensa 118. (Diritto Costituz.)

della grande patria egli s'aspettava. Fin dal giorno in cui salse sul trono, fece il debito suo. Con rientro della necessità di una politica di riconciliazione, dopo la scoufita di Novara, egli non chiamò al potere la maggioranza, ma sciolse la camera, ed anche, poiché la camera nuova volgicava a rotolo il trattato di pace coll'Austria, scioglieva anche questa e dirigeva ad un tempo alla nazione il celebre proclama di Moncalieri, etc., in qualunque altra occasione e per qualunque nongravoso argomento, avesse costituito una gravissima colpa, ma che allora costituiva un'opera patriottica ed è considerata dalla storia come un titolo di gloria per lui e per Massimo d'Azeglio.

La crisi del 1859, causata dai fatti di Villafranca, il richiamo di Cavour nel 1860, la scelta di Radetzky nel 1862, il ministero Menabrea nel 1863, furono quattro esempi, sono altrettante riprova del libero e, quasi sempre, illuminato giudizio del re.

Ma specialmente i memorabili la revocazioni del ministero Maffiotti, avvenuta nel 1864, in seguito ai sanguinosi fatti di Torino, quando quel ministero godette la fiducia delle camere: "Sua Maestà", ha scritto nella Gazzetta Ufficiale del

20 settembre di quell'anno, avendo stimato conveniente che il ministro attuale delle le sue dimissioni, questo le ha ressegnate ieri nelle sue mani."

Come ben dice il De Laveleye, ci ad sarebbe infedele al vero spirito del riguroso costituzionale, se togliesse i portafogli ai ministri, che godono la fiducia del parlamento, unicamente per far prevalere la propria volontà; ma quando il suo scopo è quello di soddisfare i voti del paese, momentaneamente in disaccordo coi rappresentanti, ad avere quello di calmare un'agitazione, che potrebbe compromettere la sicurezza delle istituzioni, egli non solo non contravviene allo spirito della costituzione, ma aderisce l'ufficio suo.

Certo i questioni di limiti, certo, se il re, per calmare l'agitazione promossa da una minoranza, impedisce l'attuazione del programma della maggioranza, interpretebbe stai male il proprio dovere, poiché egli, non solo deve tutelare le minoranze, ma deve anzitutto rispettare la maggioranza. Il pericolo però eh'egli concuechi queste, per giovar quelle, non è temibile, quando si pensi che i nuovi ministri sono sempre responsabili dell'accettazione dei poteri e che la maggioranza può rifiutare ad essi la pro-

più fiducia, se non è persuasa della opportunità del mutamento.

È, ripetiamo lo, dalla coesistenza del diritto parallelo del re e delle camere, che deriva al governo parlamentare sicurezza e rapidità di movimenti.

Più danti che, nell'esercizio di questi diritti conseguì un conflitto. Allora lo scioglimento della camera dei deputati, costituì la valvola di sicurezza. Il corpo elettorale, chiamato a guidare in ultima istanza, stabilisce l'equilibrio turbato.

Verò è che il re può sciogliere anche una seconda volta la camera, come fece appunto Vittorio Emanuele, nel principio del suo regno; ma la primitarazione del conflitto non può esserequistificata che da un grande interesse di Stato. Il re, che si mette risolutamente di fronte al corpo elettorale, per una seconda volta, dev'essere ben sicuro di sé, dev'essere ben certo di farci il bene della patria.

Questi i principii generali; questo il fine cui si deve mirare. I mezzi son materia d'arte politica, non di scienza. Le circostanze di fatto fanno variare all'infinito.

- Lezione 2^a -

Rapporti del re col gabinetto.

Non cessa la personale azione del re, quando taluno crede, col cessar delle crisi di gabinetto, soltanto il modo della sua azione si modifica.

Quarantunque, agli occhi del paese, il re ed i suoi ministri formano un'unità assoluta, il gabinetto è rispetto al re, un organo autonomo, che ha il suo capo speciale, il primo ministro. In Inghilterra, anzi, da Giorgio I in poi, il re non presiede mai il gabinetto. L'origine di tale consuetudine è un po' strana: quel re non conosceva l'inglese e, per intenderli col suo primo ministro, Walpole, doveva adoperare un cattivo linguaggio. Ne' consigli, non solo egli non avrebbe potuto parlare, ma non avrebbe nemmeno potuto sapere quell che si diceva. Comunque sia, la consuetudine s'è formata e non potrebbe, costituzionalmente, venir disconosciuta.

Così il Gladstone, prendendo in esame una proposizione del barone Stockmar, che si discosta 119. (Diritto Costituz.)

ro ha il diritto di essere presidente permanente del suo consiglio dei ministri", la dice semplicemente astudio. Se il sovrano dovesse seguire le deliberazioni del gabinetto, dovrebbe regolare la sua vita, come quella dei ministri. Né si dice che le riunioni del gabinetto potrebbero essergiolute in maniera tale, che il re, senza suo grave incarico, potesse assistervi: sarebbe come voler cambiare l'ora del lever del sole. Eppoi, che farebbe il re nel gabinetto? È evidente che la presenza di lui implica il governo personale se il suo voto è decisivo, o un abbassamento della dignità reale, se egli partecipa, come eguale, alle discussioni e ai voti.

D'altronde la massa degli affari, le particolarità, le difficoltà tecniche, sono tali, che sarebbe crudele di esigere dal re una costante attivita. Il re perciò dev'essere reso edotto dai risultati degli studi, delle deliberazioni definitive del gabinetto, non dei progetti a metà formati, non dei lavori preparatori. Imponeando al sovrano, un lavoro intollerabile, non si rischierebbe che a diminuire la sua autorità e la sua dignità, o, se si

si pretendesse di mantenere intatto, non si poteva
nulla che a favore del re il padrone e l'arbitro ~~non~~
~~non~~ sonano delle deliberazioni, alle quali egli
non deve assistere, che per formare la sua opini-
one personale. Con ciò non solo si alterrebbe,
ma si scovolgherebbe la costituzionalità, ponendo
una volontà personale al di sopra della volontà
regolarmente espressa dai rappresentanti della
nazione."

Sul continentale, ci ad assiste qualche volta
ancora alle sedute del gabinetto, ma solo in oc-
casioni solenni e gravissime. Né, così limitato, ci
suo intervento può recarsi danno, quando egli,
non tanto partecipi, quanto semplicemente atti-
sta alle discussioni, collo scopo, non di esprimere
il suo parere, prima che la deliberazione sia pre-
sa dal gabinetto, ma di potersi formare una com-
pleta e sicura idea delle ragioni favorevoli e con-
trarie alla deliberazione, cui egli dona poi dopo
il suo effetto.

Né ciò diminuisce il diritto del re. Tu-
tavolta egli, oppor no, alle decisioni del gabe-
netto, la natura del rapporto giuridico, fra l'uno

e l'altro, non muta: la partecipazione del mandante è implicita nell'idea di mandato.

Pero', come il re è una unità di fronte al gabinetto, così il gabinetto è una unità di fronte al re. La partecipazione del re non può quindi riferirsi mai alla formazione delle deliberazioni nel gabinetto, ma alle deliberazioni già prese dal gabinetto, cui occorre appunto la sua adesione. Altrimenti, non il gabinetto, sarebbe mandatario, ma si sarebbe, come nell'autorregime, ~~il re~~, altrettanto mandatario quanto sono i ministri.

Gli affari della corona, che un tempo erano direttamente esercitati dal re, sono oggi esercitati, per esso dal gabinetto. Ma se il re non esercita più alcuna funzione in particolare, se il potere diretto e coercitivo di lui è scomparso, vi si è sostituita un'influenza morale, che non si impone alla volontà, ma s'indirizza alla ragione dei ministri.

Il re non ordina più, ma discute e consiglia, ed ha il diritto d'essere illuminato, prima di confezionare agli altri che ti fanno udire le loro

cui deve apporre la propria firma. Ciò che la responsabilità del ministro annulla è, giusta ripeterlo, soltanto il capriccio, l'arbitrio del re.

La influenza di lui riveste tutta la azione del gabinetto. Se la immensa mole degli affari, nell'epoca nostra e nei grandi Stati, non lo impedisse, il re avrebbe il diritto di redimer e conoscere anche i minuti particolari. Solo la necessità e l'anguria dei provvedimenti limita l'esercizio di questo diritto alle questioni d'un interesse superiore.

Guizot, nella prefazione ai *Mélanges politiques et historiques*, narra un fatto, che serve ad illustrare questo diritto del re. Sulla fine del 1831, Calimiro Périer, raggiunto l'interim degli affari esteri, volle nominare ambasciatore in Spagna il conte di Rayneval. Stato il decreto relativo, lo mandò al re per la firma, e mette del suo capo di gabinetto. Il re, avvertendo che sull'argomento nel la era stato concordato fra lui ed il ministro, firmò il decreto, ma fece dire al Périer che non lo mandasse al Moniteur, prima d'aver parlato con lui. Périer, informato di ciò, rispose: "Che il re mi lasci tranquillo, riceverà l'ordinanza al Moniteur".

ma poi, riconoscendo il proprio torto, cedette.

Questo diritto di approvare le decisioni importanti dei suoi ministri, "sotto riserva di ciò che possono esigere gli affari urgenti, il tempo e i mezzi che esaminerò realmente e non per la forma i progetti di dispacci", come dice il Gladstone, fu sempre riconosciuto ai re d'Inghilterra, e quando qualche ministro lo difese, fu da essi energicamente rivendicato.

Lord Palmerston, nel 1850, essendo ministro degli affari esteri, volerà condurò i rapporti internazionali di propria testa, suggerendo il più possibile al sindacato della regina. Il principe Alberto, in nome di questa, il 3 aprile, scrisse al primo ministro: "La sovrana ha il diritto di esigere da lord Palmerston: ch'egli la metta al corrente di tutti gli oggetti e delle tenenze della politica, alla quale essa deve dare il proprio consenso; ch'ogni volta che essa ha dato questo consenso, la politica non sia arbitrariamente sviluppata dalla sua diserzione onorabile, che gli atti importanti non le sieno punto celati; ch'non sia punto fatto uso del suo nome, senza la sua autorizzazione. Sotto tutti questi rapporti, lord Pal-

merston, ha mancato verso di essa, e ciò, non tanto per errore o negligenza, quanto per principio, e con una straordinaria ostinazione, malgrado gli sforzi della regina."

E tuttavia lord Palmerston persistette nel suo sistema; onde la regina in persona credette necessario d'intervenire, scrivendo da Osborne, il 12 agosto 1850, al primo ministro, in questi termini:

"La regina domanda: I che, nelle decisioni da prendere, lord Palmerston le significhi chiaramente ciò ^{che} si propona di fare, affinché si appia con precisione a quale atto la corona sia invitata a dare la sua assenso. — II che, quando la corona sarà accordata la sua approvazione ad un provvedimento, questo provvedimento non sia soggetto all'istituzionamento a delle modificazioni o mutazioni, per parte del ministro, nell'esecuzione. Una simile condotta è considerata dalla regina come mancante di sincerità verso la corona, e giustificherebbe l'esercizio del diritto, che le appartiene, di destituire il ministro. — III La regina intende di essere tenuta al corrente di ciò che avviene tra il ministro e i rappresentanti delle

potenze straniere, prima che, in base a quelle con-
fidenze, venisse presa delle decisioni importanti. —
IV. Essa intende di ricevere i dispacci stranieri in
tempo utile, e che quelli, i quali dovranno esser di-
dirizzati all'estero, le vengano inviati abbastanza in
tempo, perché essa possa prendere conoscenza, pri-
ma di darvi la sua approvazione.

Anche questa volta lord Palmerston non
stò i commosse, né protestò e rimase al suo posto.
L'anno successivo, peraltro, avendo egli espresso
all'ambasciatore francese Walewski la sua com-
pleta approvazione per il colpo di Stato, mentre
il gabinetto aveva deciso che si dovesse conservare
una stretta neutralità; la regina, d'accordo col
primo ministro, rivelò a lord Palmerston il
suo portafoglio.

Anche nel 1858, avendo lord Ellenbor-
rough, con un suo dispaccio al governo delle
Indie, batinata una certa proclamazione, la
regina espose al primo ministro le proprie
legittime, perché il dispaccio stesso non le era
stato previamente sottoscritto.

Il re, superiore ai partiti, rappresenta, di fronte ai ministri, uomini del partito, l'unità del partito nazionale. Questi anche involontariamente, sono tratti a confluire, subordinando le loro deliberazioni agli interessi, ai pregiudizi partigiani. Egli, colle sue domande coi suoi consigli, colle sue preghiere, può impedire le precipitazioni, può attenuare la violenza. I ministri, attratti a rispettarne la maestà, e certamente desiderosi di conservarne o di meritarsene la fida fiducia, ben facilmente si prestano a dargli tutti gli chiarimenti necessari, ac ascoltarne con deferenza gli avvertimenti e i pareri, a consentire, quando i principii non sieno in gioco, diverse transazioni.

Anche se il gabinetto, spiegandosi per così dire, della sua retta partigiana, avesse cura di tutelare imparzialmente gl'interessi di tutti, e guardasse sempre alla patria e non ai partiti, anche allora fa infelice ^{per la sua continua partecipazione agli affari} del re sarebbe nefica. Per la sua posizione permanente, per la sua esperienza, per la perfetta cognizione dei fatti trascorsi, il re ha un grande vantaggio sui ministri, che invano insistono,

Dispensa 121. (Diritti Costituz.)

e non hanno, non solo la completa conoscenza dei precedenti, ma nemmeno, assai spesso, la pratica degli affari. Il re, supplendo, per tal modo, alla deficienza dei ministri, può cooperare al mantenimento di quella continuità d'indirizzo, a quella solidità d'azione, che, specialmente in questioni di politica estera, è tanto vantaggiosa agli Stati, malgrado il necessario avvicendarsi delle parti politiche. Le stesse relazioni personali e familiari del re, colle altre famiglie regnanti, gli consentono, in circostanze delicate, di parlare più dolcemente e più efficacemente, che non si potrebbe fare colle note diplomatiche e coi rapporti ufficiali:

"I ministri mutano, diceva il principe Alberto, consorte della regina Vittoria, e, quando essi abbandonano il potere, perdono i migliori mezzi d'informazione che avevano a loro disposizione. Il sovrano resta e questi mezzi d'informazione gli sono sempre aperti. Il ministro, il migliore patriota, deve pensare al suo partito. Il suo giudizio è dunque sovente fallato in un modo insensibile da considerazioni di partito. Il sovrano costituzionalre non è esposto a questa torbida influenza. Capo permanente della nazione, egli ha tolto da considerare ciò che vale meglio per il suo benessere e per il suo onore;

le sue cognizioni accumulate, la sua esperienza, il suo giudizio calmo ed esaurito, sono sempre vantaggiosi nel consiglio, per il ministro al potere, se non della legge di partito.

Certamente, il re deve agire da gentiluomo, con convenienza, con prudenza, con tatto. Quando egli ha pura per semplice designazione della camera dei deputati, affida il ministero a certi uomini, dire ad essi la più reale e franca confidenza. Non si adopera al trionfo della politica d'un gabinetto se questa politica non gli piace, ma non dovrà subdolamente ostacolarla. Se la crude estrema al paese, e si spera che di ciò si persuada la camera, o si persuadano gli elettori, non ha che una via aperta dinanzi a sé: il mutamento dei ministri e l'appello al parlamento e poi al paese.

La influenza del tonante varia, a seconda del carattere, della capacità, dell'esperienza, del tatto, della costante applicazione, dell'assidua presenza di lui alla sede del governo. Ben disse l'Hecko, che la influenza d'un uomo sopra un altro uomo non è di quella sorte che si misura; essa sfugge ad ogni disciplina umana. Così è della

influenza del re sui ministri. Quanto è maggiore l'autorità di quello, tanto più la di lui opinione prevale; come prevale quella del primo ministro, se questo ha maggior valore personale. Nella cosa v'ha differenza fra l'una e l'altra forma di governo; non è vero, anche nei governi non parlamentari, che i grandi ministri sovraeleggono. La Germania fu fatta da Bismarck e non da Guglielmo I; questo non fu che un collaboratore necessario.

Né è a credere che la influenza del re sul gabinetto possa riuscir mai ad annullare la influenza parlamentare. Certo, essa rende più forte il gabinetto, torreggiandolo e sospingendolo, nella resistenza alle inquistificate pressioni; ma con ciò non s'annulla, bensì si restringe un qualsiasi consenso all'azione parlamentare. La influenza del re si esercita costante dagli occhi indiscreti e non può degenerare in effettiva polizia, se i partiti hanno costituzionalità, se le opinioni sono radicate nel paese, se i ministri sono disposti ad obbedire ai portafoglio, piuttosto che perdere la pubblica stima. Il re

per quanto fortemente voglia, nulla può, se i ministri non si assumono la responsabilità degli atti della corona.

Un re, che intervenisse, con atti o discorsi personali, davanti al parlamento o davanti al popolo, mancherelle al debito suo; come sarebbe uno istituzionale l'azione dei partiti, che si facessero porti della opinione personale di lui, Il re, essendo inviolabile, non ha diritto, mai, di appor-
to in pubblico questa opinione, che, in tal caso, scenderelle dalla sua posizione elevata e dovrebbe esser discussa, come qualunque altro. Ne sarebbe conveniente il suo contorno, se egli, depredosi di vulnerabile, scendesse apertamente in terra, contro chi è vulnerabile. E quando un ministro, davanti al parlamento, per prospettare una qualsiasi riforma o per compiere qualsiasi atto, dichiarà di esprimere la opinione o di eseguire la volontà del re, manca il dover suo, che non il re deve coprire il gabinetto, ma il gabinetto deve coprire il re. Il proclama di Moncalieri se non vi fossero state sopraesse le parole: "Questa politica, che è la mia", sarebbe stato un atto assun-

l'attuale incostituzionale; impoverti avrebbe significato che il re aveva una politica personale, la quale se allora concideva con quella dei ministri, avrebbe anche potuto, in altro momento, esser da questa discorde. Invece, nel governo, non puo' esservi che una politica sola: quella che il re ha concordata coi ministri. Anzi, in questo senso, la politica del governo e' sempre la politica del re.

Nel 1855, quando, per la presentazione, fatto al Senato, dal re leoro Calabiana, dei patti di conciliazione fra il governo piemontese ed il Vaticano, nella questione dei beni ecclesiastici e delle congregazioni religiose, il grande ministro offrì le sue dimissioni, il re le accettò invitando peraltro il ministro a restare al suo posto, fino alla proclamazione del ministero nuovo.

Durante le trattative con Giacomo Durando, il re credeva necessario che il popolo dovesse conoscere le sue intenzioni, e sostava perche' si facesse un proclama, un programma o qualunque altro atto, il quale chiarisse i suoi intendimenti. Durando, d'accordo col Battarri, p-

ce un progetto di programma e lo porto al D. Sis-
tardi; lo stesso Rattazzi avendo narrata la cosa al
Caron, questi, balzando dal seggiolone, disse, con
voce tonante: "Finché sarò io presidente del consiglio,
nessuno farà proclami; quando sarò dimesso formal-
mente, facciamo quel che vogliano, ma prima delle di-
missioni nessun proclama".

Si ad agira' costituzionalmente, allora lei' pro-
curerà' di pacificare gli animi ecclesiastici, persuadendo,
non solo la maggioranza, ma anche la opposizio-
ne, a sacrificii, a transazioni, per il bene supremo
del paese. Ma avrà in tal caso egli d'ovra' agi-
ro d'accordo col suo gabinetto, valendosi della sua
propria influenza ~~e non della propria~~ e non della
propria possesta, come una persona rispettata
può fare, con persone ragionevoli e oneste, non ce-
nando un potere, che s'impongono ad altri poteri. Ope-
rando perciò di mantenere in questi limiti, fu
fatta lode alla regina Vittoria del suo personale
intervento nel 1884, inteso a pacificare i partiti, do-
po che i lords avevano rifiutato l'atto di riforma
elettorale, adottato dai comuni.

All'infuori d'questo vero, il re deve con-

servare un grande risalto con tutti e specialmen-
te coi membri della opposizione, per tutto ciò che
si riferisce agli affari politici ed a questioni discus-
se dal gabinetto. Egli deve interdarsi perciò ogni co-
municazione privata, di cui non possa riferire il
contenuto ai ministri, senza turbare le proprie re-
lazioni con essi. Su questo diritto, ogni consi-
gliere privato ed ogni lord hanno facoltà di dar
agli dei consigli; ma la pratica costituzionale
non consente ch'egli ad prenda l'avviso, che
viene cali di viti ministeriale. Questo principio
costituzionario è tanto rigido, da far perfino mu-
tare alla regina certe sue dame, col riuscire dei mi-
nistri.

Perciò, se il re ha il dovere di formarsi una
opinione sulle proposte importanti del gabi-
netto, egli ha anche certamente il diritto, quando
essa si fidi del suo personale giudizio, di invi-
rvi di tutti quei mezzi d'informazione che
gli sembrino più adatti, per formarsela con
sicurezza, e quindi anche quello di chiedere dei
consigli. Ma la condizione di questo diritto è
sempre la stessa: che, per l'esercizio di esso, non

si alterino i rapporti cordiali coi ministri Vecchio, non solo il consiglio non deve essere chiesto al parlamento, poiché le cui opinioni il re può conoscere da' diversi parlamentari e dalla stampa; ma dev'essere tenuto dato o detto nel più assoluto segreto, dovendo le circoscrizioni, le esitazioni del re, essere sottoposte agli sguardi del pubblico.

Quando sentiamo obiettare, in Italia, che, ad iniziativa dell'Inghilterra, si costituisca un consiglio privato, il quale possa consigliare il re sull'esercizio delle sue funzioni, non possiamo neanche in la nostra sorpresa.

Sarebbe soffrire di considerare il modo, in cui si vorrebbe costituire questo consiglio, visto che la proposta ha in sé implicati due errori.

È errore che il Privy Council inglese, di cui gli uffici si vorrebbe investire il privato consiglio italiano, abbia veramente degli uffici politici. L'influenza del consiglio privato è oggetto assolutamente nulla, qualunque il suo intervento sia leggermente necessario in tutti gli atti della corona. I suoi membri sono circa ducento, le sue adenature sono delle circoscrizioni, la sua sangione è puramente formata. Quan-

Dispesa 193. (Diritto Costituz.)

do i necessario che il re lo presieda, lo si convoca in pre-
senza di lui, ma non nella sua integra: si chiama,
no, cioè, alcuni consiglieri soltanto, i quali sono gene-
ralmente gli stessi ministri in carica. Ma, anche in
questo caso, l'adunanza è puramente formale, giac-
ché non vi si può né discutere né deliberare. Tutt'al
più, non il consiglio, ma gl'impiegati suoi, controllano
talora, dal punto di vista quinidico, gli atti che ad esso
devono riferirsi.

Il secondo errore consiste nella supposizione
che il re, in Inghilterra, possa o debba comunque, farli
consigliare da un corpo costituito legalmente, come
quello che si proporrebbe in Italia. Abbiamo già visto
come e da chi la corona possa attuare consigli.

Ne' è a credere che un consiglio privato pos-
sa diminuire gli abusi e i pericoli del governo par-
lamentare. Anzi si aumenterebbe, creando, come si
è scritto lo Zanichelli, un governo nel governo,
un vicariato ed un privato. Il re deve chiedere
consiglio, se ne sente il bisogno, a persone in cui ab-
bia fiducia, non a chi sia legalmente incaricato ■■■■■
■■■■■. Del resto, quando egli esercita il suo massi-
mo diritto, quello di scegliere i ministri, chiede, a

formalmente, prima di deciderli, il parere dei principali uomini parlamentari, di qualunque parte. La creazione di un consiglio privato permanente, come lo si vorrebbe, in opposizione al consiglio di ministri, è contrario all'indole ed agli scopi del governo parlamentare. Il re, lo ripetiamo, è una unità: di fronte ai ministri non ci deve essere alcun rappresentante in diretto della funzione regia.

- Lezione 28^a -

Iniziativa delle leggi.

La legge, per esistere, deve percorrere via libera. Negli scrittori moderni, e così di diritto pubblico come di diritto privato, si trovano indicati gli stadi seguenti: proposta o iniziativa della legge, discussione, deliberazione o approvazione di essa, sanzioni, ~~pronuncia~~ promulgazione e pubblicazione. Anzi questi due ultimi stadi vengono esclusi dalla funzione legislativa e compresi in quella esecutiva, perché, si dice, la legge è il primo che sia promulgata e pubblicata.

Noi, in questo mentre, abbiamo opinioni

affatto opposti a quelle invalse. La diversità del metodo spiega e giustifica questa diversità d'opinioni. È in vero nessuno ha, finora, tenuto distinto nella trattazione lo studio della funzione da quei lo degli organi che vi attendono: anzi quella fu studiata solo in rapporto a, staranno per dire, in ragione di questi: E così, non veniente di studi della legge, ma di successivo riguardo dei vari organi nella formazione di essa, si parla. Qualcuno deve proporre la legge: dunque il primo stadio è la proposta o il progetto di legge. Le Camera, dovrà esistere, devono, e con determinate forme, elencata e deliberata: secondo e terzo stadio. Ma, senza l'approvazione del capo dello Stato, le deliberazioni delle Camere non hanno valore: quarto stadio, la sanzione del capo dello Stato. Poi la legge si promulgà e si pubblica: quinto e sesto stadio. Anzi, poiché la sanzione spetta al capo dello Stato come organo legislativo, mentre la promulgazione e la pubblicazione gli spettano come organo esecutivo, così va rilevato che questi due ultimi stadi, non sono nemmeno stadi della legge: sono vera opera esecutiva. Ma seguendo questa via, si può affermare, che ogni

Stato, poiché il ingerezzo dei singoli organi variano ed avranno variano gli organi stessi, gli studio della legge sarebbe diversi: negli Stati autoritari, la proposta e la discussione della legge non si trovano, o almeno non si possono caratterizzar quiniduamente; all'opposto sono importantissime negli Stati democratici puri e rappresentativi. Così pure, mentre, in quest'ultima forma, la distinzione fra l'approvazione delle assemblee e la sancizione del capo dello Stato è evidente, invece, dove le assemblee non esistono o ciò che al più ciò poca diventa legge, l'approvazione di queste forme parisce. Altrove, non la sancione del capo dello Stato, ma l'approvazione popolare occorre o può occorrer, o merce il referendum o nella Landsgemeinde o per le ordinarie legislative, non esiste la necessità di approvazione delle Camere rappresentative. La sancione poi del capo dello Stato non manca solo negli Stati democratici puri, ma anche in governi rappresentativi ed in Stati autoritari: In Francia, per esempio, non si trova dal 1791 al 1814, né si trova attualmente in Germania. Così pure, infatti in molti Stati, la distinzione fra promulgazione

Disponza 1844

(Diritto Costituz.)

reco nelle persone sociali ed in particolare nello Stato, in cui, sia quelli che deliberano, sia quelli che devono eseguire, sono uomini, le deliberazioni prese dagli organi, cui tale compito spetta, non possono esser eseguite, se comunque non vengono loro comunicate. Come si può esser tenuti ad obbedire, come si può esser dichiarati responsabili delle eventuali transgressioni se di esse non si conosce l'esistenza?

La legge in altre parole, dev'essere promulgata come tale, ed è in seguito alla promulgazione ch'essa diventa obbligatoria. Se non obbligat., non rite promulgata. Avvi, se non è promulgata, non è legge, poiché esponente dell'unica legge di questa è, come sappiamo, l'obbligatorietà.

Nella legge, infatti, dal punto di vista della funzione, si ritrovano, secondo noi, due soli stadi: la deliberazione e la promulgazione. Quella, cioè la dichiarazione del diritto, è il contenuto; questa vi è l'espressione, la manifestazione esterna. E poiché si tratta di due stadi assoluti e necessari, qualunque possa esser l'organo che vi attende, e tutta del quale la legge non esista, affermiamo che non

ne e pubblicazione indarno si cereberebbe. Anzi la distinzione stessa è cosa redunta, cosa effatto moderna.

Quali sono adunque gli studi essenziali ed assoluti della legge?

Perché la legge sia, ovvero, anzitutto, ch'ella costituisca una volontà dello Stato. Se tale non fosse, non sarebbe una legge. Secondo, infatti, anzitutto che la legge sia deliberata, da quegli organi e con quelle regole che, stabilite da leggi o da costituzioni sono costituzionalmente necessari, perché un atto abbia valore di legge.

Ma non basta che lo Stato deliberi, perché la legge esista. Occorre anche ch'esso manifesti questa sua volontà. Se voglio qualche cosa da un altro uomo, è necessario che questa cosa io gliela diccia. Così è necessario che faccia lo Stato.

Nelle persone fisiche, in cui ci leggono fra le parti dell'organismo i fisiologici, e queste non sono anch'esse persone, la deliberazione dello Stato, la volontà, per esser eseguita, non ha bisogno di manifestarsi nell'interno dell'organismo ed anzi si manifesta soltanto coll'atto esecutivo. Su-

solo il primo, ma anche il secondo, è patrimonio della funzione legislativa.

S'intende poi che ciò si riferisce ad ogni maniera di legge scritta, sia questa una legge in senso stretto o sia un'ordinanza. Le differenze fra questa e quella riguardano solo gli organi competenti, la procedura, le forme, i metodi, le regole, che si dovranno seguire per dare vita all'una o all'altra qualità di legge; riguardano, infatti, gli studi formali, per così esprimere, non gli studi essenziali di esse.

Limitiamoci alle leggi in senso stretto. queste, nel governo parlamentare, sono opera insieme della camera e del capo dello Stato: "Il potere legislativo, dice l'art 3 del nostro Statuto, sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere: il Senato e quella dei deputati."

Quali gli atti, gli studi formali che la legge deve percorrere, perché sia deliberata?

Aurittutto la legge deve essere proposta e iniziata. L'esercizio di questo diritto è parte essenziale del governo; auri, secondo il Desord, sarebbe addirittura regolare.

In Inghilterra, come altrove, originia-

riamente, le leggi erano manipolazioni della regia volontà: i parlamenti non poteano che rivolgere delle petizioni al re; solo per le tasse si contesto loro era necessario. Gradatamente però la corona, cessando di far leggi di sua volontà, accolse le petizioni del parlamento. Il diritto d'ingresso, come sviluppo di quello di petizione, è dunque essenziale al parlamento poiché, consistendo esso, a tutto riguardo, nella facoltà di pregarlo ad emanare una legge, non sarebbe concepibile che venisse esercitato anche da questo. Mirabile esempio dello spirito pratico degl'inglesi, nel convertire, a vantaggio di libertà, gli istituti esistenti al sostegno del governo personale!

Contemporaneamente, la regola, che le domande di fondi per i servizi pubblici siano fatte in nome della corona, si consolidò; e mentre, in origine, costituiva una limitazione dei diritti di questa, si convertì in una limitazione dei diritti delle camere, in quanto esse sono violata, per i bills pecuniarii, dalle proposte della corona: possono accordarne meno, non più.

Presumendo adunque dai bills pecuniarii e da qualche altro progetto di secondaria importanza,
Dispensa 185. (Diritto Costituz.)

tutti i deputati e tutti i lords possono propor leggi. In pratica però, come altra conseguenza dello sviluppo del governo di gabinetto, i singoli, anche abitanti di quel diritto, se ne servono soltanto, quasi sempre, per controllare l'azione del governo e per condurlo ad eseguire il dover suo, lasciando l'esercizio continuo e regolare del diritto stesso ai deputati ed ai lords appartenenti al gabinetto, questo essendo più adatto a formular leggi, come interprete della maggioranza e investito del governo.

La iniziativa parlamentare pertanto non è che una forma ampia e librale, la quale accosta il più sicuro e completo sviluppo della iniziativa ministeriale. Questo modo d'intendere e di esercitare il diritto d'iniziativa è assicurato dalla disciplina della maggioranza e dalla serietà dell'opposizione, la quale trova inutile di presentare progetti che non sarà approvati, e di cui, nella ipotesi migliore, non lo spetterebbe l'attuazione. Essa si limita, tutt'al più, a proporre una risoluzione, cioè l'adozione d'un principio generale, da convertirsi in legge; la esclusiva iniziativa del parlamento esiste

anche negli Stati Uniti e nella maggior parte delle altre repubbliche americane; ma è evidente che tale sistema, per modo di sua applicazione, rischia sostanzialmente diverso da quello inglese: i poteri, in quegli Stati, sono separati, e i ministri sono scelti dalle camere. I messaggi del presidente e dei governatori sono semplici spari in aria, come dice il Bréyel; disquisisce il governo, ripetendo necessaria una legge, prega un deputato o senatore amico di proporla. In pratica poi l'iniziativa è, puossi dire, la legislazione, e dal congresso passata nei comitati permanenti (standing committees) delle due camere, i quali iniziano e formulano i bills e riferiscono su quelli presentati dai singoli deputati o senatori.

Opposto sistema, quantumquid talora, ve lo sia conseguendo, più vicino all'inglese, e quello della esecutiva competenza al capo dello Stato, il quale si mantiene soltanto in Norvegia, nel Perù e in qualche piccolo Stato di Germania.

In tutti gli altri paesi, il sistema vigente è quello, sanito in Francia dalla costituzioni del 1830, del 1848 e del 1870, come della legge d'organiz-

zazione del 1875, che attribuisce l'iniziativa così al capo dello Stato come alle camere. Nell'Unione federale svizzera il diritto d'iniziativa spetta anche ai singoli Cantoni. Per i Cantoni, poi, è direttamente intrecciata la iniziativa dei consigli legislativi ed esecutivi, con quella popolare.

Cioè per la legislazione ordinaria. Per le riforme costituzionali e per l'impostazione di tributi, tutti costituzionali fanno scame diverse. In verità, anche dove sono prescritte formalità speciali per la deliberazione delle riforme costituzionali, il diritto d'iniziativa risiede, tuttavia, negli stessi organi, cui è attribuito per le leggi. In Svizzera è ammessa anche la iniziativa popolare, e negli Stati Uniti quelle delle legislature dei singoli Stati. Tuttavia, per la impostazione dei tributi, alcuni costituzionali ritenevano, come in Inghilterra, l'iniziativa al governo.

Anche in Italia, il diritto d'iniziativa è affidato ad un tempo al re ed alle camere: "la proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due camere (Stat., art. 10)." I ministri, per comuni consensi, in nome del re ed autorizzati con decreto reale, presentano i progetti di legge, deliberati sui

per un consiglio (v. decreto 25 agosto 1846, n. 3289, art. I, n. 2). Il senato ricevè il 5 settembre 1849, di prender atto di un disegno di legge trasmesso gli per lettera dal ministro dell'interno.

Il consiglio di Stato può esser consultato ed anche incaricato di formulare i progetti (legge 20 marzo 1805, n. 2208, art. 7 e 23, e regolamento 5 giugno 1805 sul consiglio di Stato, art. 11); ma ciò avviene di rado.

Inoltre, come negli altri Stati, "se un progetto di legge è stato respinto da uno dei due poteri legislativi, non potrà esser più riprodotto nella stessa sessione" (Statuto, art. 58).

I progetti possono esser presentati indifferentemente all'una o all'altra camera; non mai, solo, in casi eccezionalissimi (che soli se ne ricordano nella nostra storia costituzionale, nel 1849 e nel 1860) contemporaneamente alle due camere. Per eccezione infatti "ogni legge d'impostazioni di tributi, e di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla camera dei deputati" (Statuto art. 10/n). Il ritiro di un progetto dal governo dev'essere autorizzato con decreto reale.

Le ragioni, in favore della esclusiva iniziativa del re, sono brutalmente riassunte nel preambolo della costituzione francese del 1852: "Il corpo legislativo non ha quella iniziativa parlamentare, ch'è la fonte di così gravi abusi, e che permetterebbe ad ogni deputato di sottileggi per qualunque argomento al governo, presentando i progetti meno studiati e meno approfonditi."

Solo il capo dello Stato, si dice, per la continuità del suo ufficio, per i mezzi d'informazione e di ricerca di cui dispone, per l'aiuto dei ministri, prepotti ai vari servizi, e che, pur esser pochi meglio fanno tradurre in atto un pensiero, è in grado di conoscere ed apprezzare la necessità delle riforme legislative e provvedervi con proposte colllegate in un unico piano. Nel governo parlamentare per la iniziativa regia, nèrò il gabinetto, si trova, al postutto, nella iniziativa della maggioranza parlamentare, organizzata e concordata dal suo primo diritto del re.

Per contrapposito, le camere, come ogni corpo numeroso, non hanno attitudine a concordare in poco tempo e nel miglior modo le idee. I progetti più eccentrici, meno studiati, meno opportuni, le rigon-

brano. Ad esse si convicca la critica, l'analisi, non l'elaborazione, la sintesi. Perciò anche la iniziativa parlamentare va sempre più perdendo d'effetto importanza.

Suvonchè, investito dell'iniziativa il solo capo dello Stato, dov'è, chiede Fellegriano Rossi, la garanzia che il governo presenti tutte le proposte necessarie? Conoscere non è volere.

Inoltre, quando mai, in un governo di qualsiasi, sono derivati dall'iniziativa parlamentare tutti gli emendamenti che si temono? Negli Stati Uniti, dove il governo non ha diritto d'iniziativa, né può emanare regolamenti, e dove la legislazione, in causa delle leggi d'ordine locale e particolare, è molto estesa, la iniziativa parlamentare, procedendo senza regola e senza guida, rischia necessariamente arruffata e confusa. I comitati parlamentari eliminano, sì, la maggior parte dei progetti; non fanno la legislazione, soprabbondante nell'insieme e in certe materie, per altro risulta deficiente. Il rimedio stesso è pessimo: l'assoluta povertà dei comitati, deliberanti in segreto, ne sempre compenetrati, ne sempre imparziali ad questi, sottrae alle

pubbliche discussioni ed al quietismo, non solo del paese, ma delle camere stesse, la legislazione, e la tottoposso alle influenze sinistre, operanti sull'arriuio e qualche volta, sulla bocca dei membri dei comitati.

Ma nei governi parlamentari non c'è così. In essi, come appunto in Inghilterra, le assemblee e le camere, di regola, non il diritto d'iniziativa, ma quelli di rifiuto, di emendamento e d'invito al governo per la presentazione di determinati progetti, metodo quest'ultimo seguito spesso in Italia. Anzi molte volte, si è avuto fatto obbligo, con legge, al governo, di presentare speciali progetti: se talora la iniziativa d'un singolo i' accolta, ciò avviene, o perchè la proposta era concordata col gabinetto, o perchè questo l'appoggia. Vero è che, nei patti latini, per debilità del ministero, per indisciplina tra i partiti, per esigua influenza delle commissioni parlamentari, i deputati usavano troppo largamente di quel diritto, anche col solo emendare i progetti, i quali perdono così, per via, la fisionomia loro, con danno, assai spesso, non lecito del paese, specialmente quando si discorre sopra la regola, che le spese pubbliche devono esser d'ogni posta del governo; regola così rigorosamente osservata

in Inghilterra, che, per essa, si vorrebbe impedito
al parlamento anche la proposta di modificare
e revocare una tessa esistente.

L'ultimo rapporto, che deve sostituirsi fra
il parlamento e i ministri del re, costituisce la
maggior e più sicura garanzia in materia
di legislazione.

Queste ragioni anzi condurrebbero punto
sto a dare ragione al Balbo, quando prega qua-
ra il sistema inglese. Quale mai vantaggio si
conseguì, per fatto che i ministri propongono le
leggi in nome del re?

Tutte le ragioni, che si adducono in favore
della iniziativa regia, assai più opportunamente
riferiscono alla iniziativa ministeriale. Fuoltà la sosti-
tuzione di questa iniziativa a quella regia salva guarda
tutto il decoro della corona, compromesso sempre, dico
agli occhi profani, quando una proposta, fatta in suo
nome, viene mutata, per cambiare gli ministri, o
respirata, od anche semplicemente discussa o corretta dal
le camere.



- Lezione 29^a -
- Sanzione delle leggi -

Proposta la legge dev'essere discutta e approvata dalle camere. Della procedura dev'essere a questo, regolata, nelle linee generali, dello Statuto, nelle disposizioni, comuni alle due camere (art 48 a 84), non possono dirsi. È un argomento per il quale, anche volendo sommariamente occuparsene, occorrebbero non poche lezioni.

Approvata la legge dalle camere, viene sanzionata dal re: "Il re solo sanciona le leggi e le promulgà (stat. art 3)"; disposizione complementare dell'altra: "Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sancione del re (art 55)"

Che cosa è la sancione?

A Roma la sancione era una formalità: imposta dall'imperatore la cui sola volontà dava vita alla legge, per non creare norme non riconosciute generalmente come giuste e necessarie. Attualmente è l'approvazione che il re dà, ap-

ponendovi la sua firma, certificata poi da quelli dei ministri; alle leggi approvate dalle camere. In altro parole, è l'approvazione del più elevato organo dello Stato ad un atto legislativo, necessaria a completare la deliberazione statale. Anzi si potrebbe dire ch'essa è l'atto di volontà dello Stato, mentre la discussione dello assemblee costituirebbe il movimento psicologico della ponderazione dei motivi. Si anche detto, con efficacia questa espressione, il segno della sanzione. Piuttosto quindi che colla sanzione romana, la moderna sanzione ha affinità colla partem autoritas, cioè colla ratifica del senato, de rendea valide le leggi (ci plebisciti, dopo la legge Vetoria Horatia). Fu solo per la legge Tubilia Philonis che la ratifica del senato si convertì in approvazione preventiva ai progetti.

Or bene, come si può dire, se non partendo da un'idea molto confusa delle funzioni dello Stato, che la sanzione sia un atto, non inferiore alla deliberazione, ma successivo ad essa ed inteso semplicemente a darle efficacia giuridica?

Mentre la sanzione è adunque l'atto posteriore d'approvazione di una legge, l'atto negativo

con cui lo capo dello Stato impedisce una legge, si
risulta cioè di sanzione due volte.

Anche il voto moderno, meglio che al voto ac-
cordato ai tribunali ed ai magistrati maggiorni ro-
mani contro gli inferiori, per cui quelli proibiva-
no determinati atti o sollecitavano qualcuno dal-
l'esercizio d'una magistratura, somigliari, sotto un
certo aspetto, ad altro istituto, la intercessio, cioè
al diritto dei tribunali e dei magistrati superiori
contro gl' inferiori e di ciascun collega contro
gli altri colleghi, merce di cui si annullava
un atto compiuto da un magistrato, e che por-
cio si considerava come non mai esistito. La-
recc gli atti compiuti contro il voto non erano
nulli, ma il magistrato che li compiva incorreva
nella pena minacciata dal vittante. Il voto
infatti non impediva, neanche temporanea-
mente, che un atto si convertisse in legge; solo si
spauriva dall' esecuzione.

Ad imitazione dell'Inghilterra, la maggior
parte delle moderne costituzioni monarchiche, come la
nostra, conteggiano il diritto di sanzione.

Altro, sia in omaggio alla teoria della repa-

razione dei poteri, pur parzialmente costituzionali sia per non mettere nelle mani del capo dello Stato un freno troppo potente, che gli avrebbe permesso di dominare, si ricorre al voto sospensivo, detto anche, con doppio errord, voto semplicemente.

Primi gli Stati Uniti: ciò il presidente può inviare alle assemblee, colle sue osservazioni, quegli ordini, quelle risoluzioni, quegli atti (poche risoluzioni escluse), che non gli paiano opportuni. Le assemblee, in tal caso, devono rinnovare l'elenco e la votazione. Approvati nuovamente i progetti dalle camere, colla maggioranza dei due terzi dei loro membri, il voto è sopraffatto e l'atto diventa legge.

Furo in Francia, la legge vigente del 16 luglio 1875 attribuita al capo dello Stato il semplice diritto di voto sospensivo.

altre costituzioni, fra cui principia quella germanica, non contengono né il diritto di sanzione, né quello di voto sospensivo: l'accordo delle camere è sufficiente per la esistenza di una legge. Anche nel' Unione Svizzera e nei singoli Cantoni i consigli dei curatori non possono rifiutare o sospendere leggi: questo diritto, in forma di referendum, obbligatorio fa Dispensa 188.

(Diritto Costituzionale)

collettivo, per ogni maniera di legge o per alcun dolo, tanto, è attribuito al popolo.

Per le revisioni costituzionali valgono, in massimo, gli stessi principii. Però, negli Stati Uniti, malgrado la generalità dei termini adoperati dalla costituzione, il diritto di voto è escluso. Quelche ogni revisione, parziale o totale, è, sia negli Stati Uniti, sia nella Svizzera, soggetta alla sanzione popolare e, per la Unione federale, avete a quella dei singoli Stati o Cantoni.

In America, il diritto di voto sottoposto in sei un'arma efficace. Con esso il presidente frenatamente la eccessiva operosità delle camere, ed impedisce le usurpazioni, difende le proprie prerogative. È un mezzo di richiamare l'attenzione del paese sopra una deliberazione delle assemblee: si può dire che, esercitandosi quel diritto, tutto il corpo della nazione, impersonato nel suo presidente, intende a ponderare le deliberazioni di quelli che lo rappresentano solo frivolarmente. È, come disse, uno dei capi del partito democratico, durante la lotta combattuta sotto la presidenza Tyler, "la posta tribunale del popolo parlante per mezzo di

suo potere elettorio».

E perciò, malgrado che l'esercizio del diritto stesso renda più aspre, talora, le lotte politiche, tuttavia l'opinione pubblica non si sente offesa dal frequente uso esercizio, che anzi lo desidera e lo favorisce, tanto è vero che ben raramente teorati nel congresso la maggioranza necessaria ad annullarlo, spesso anche i governatori (capi elettori dei singoli Stati) invocano come un titolo alla propria elezione, l'uso energeico da essi fatto del voto.

Certo è avvenuto, anche negli Stati Uniti, che quella facoltà accordata al presidente fosse utilizzata violentemente nel principio stesso che la ispirò. Così i whig, a voce e in circuito quando il presidente Jackson aveva, pur ben novant volte, il suo attento ad alcuni provvedimenti presi dalle assemblee, in cui essi erano in maggioranza, si leagiarono contro il voto e contro il presidente, mentre i democratici lo difesero clamorosamente, perché adoperato in favore delle idee loro. Ma le stesse interessate opposizioni dei partiti, cui il voto risiedeva, in un determinato momento, dimostrarono che quel diritto può essere un mezzo efficace d'azione, un contrappeso talora indisponentabile alla pre-

potenza numerica di una maggioranza.

Tuttavia la sanzione, nei governi costituzionali europei, è divenuta un'arma inutile: essa ormai altro non è che una constatazione solenne della esistenza di una legge. In Inghilterra, dal 1707 a questa parte, non fu più rifiutata; ed' lo è mai, nemmeno nelle altre monarchie, la nostra compresa, eccezione fatta per alcune di quelle, dove il governo costituzionale non s'è ancora stabilito nella forma parlamentare, quantunque anche in esse molto di rado. A che pro ricorre a quel mezzo energico e violento, che mette, sì, in evidenza l'autorità dell'arbitro, ma crea altrettanti dannosissimi, se, nel governo parlamentare, altri mezzi susseguono, per ottenere l'intento di far cadere un progetto inopportuno?

Quando un progetto di legge viene approvato, in opposizione al ministero, ciò significa che quel ministero non gode più la fiducia delle camere: il voto non è che una conseguenza di una manifestazione del diffidio esistente. Il mutamento del ministero, la proroga della sessione, lo scioglimento della camera dei deputati, secondo i casi, sono i rimedi appropriati, non il rifiuto di

sanzione, che susciterebbe il diffidio.

Si può dire che ormai in Inghilterra, il diritto della camera dei lords, di approvare i progetti di legge, essendosi ridotto ad un semplice officio di revisione e di sospensione, abbia preso il posto della sanzione reale. Ma, in verità, può che si possa dire diversamente per altre monarchie del continente.

Senonché, ridotta la sanzione ad una mera formalità, e ristretta l'autorità del reato, non è inquistificato il lamento, che dapprattutto si solleva, della mancanza, nel governo parlamentare, di utili mezzi, di efficieni elementi di resistenza. Vero è che il diritto di voto, che la corona ha, è sempre immovibile, e può essere adoperato in caso di assoluta necessità. Ancora nel 1858, per la minaccia fatta dal ministro, di consigliare la regina a riprendere, in certa occasione, quell'arma disusata, la camera dei comuni si accorse a modificare un progetto, che comprometteva certi diritti di proprietà della corona. In tal senso il Disraeli scrisse: "Non è difficile di concepire l'occasione, in cui, sostenuto dalla superiorità d'un popolo leale.

Disposa 189.

il suo esercizio valga ad abbattere un ministero inconstituzionale ed a resistere ad un parlamento convocato.

Tutto ciò è questo; ma non può riferirsi che a condizioni eccezionali e gravi: in condizioni normali, nessun mezzo suffice, il quale garantisse dai pericoli, che, in parte, il voto sospensivo nel governo presidenziale, pur consentendo di attenuarli.

Non svilupperemo le ragioni (tanto son evidenti!) per cui il voto sospensivo non può essere utilmente sostituito al diritto di sanzione, nei governi parlamentari. Quell'che diciamo, per questo, vale a maggior ragione, per quello; e più in una monarchia, che in una repubblica. Gli esempi di Francia ammaestran.

Durante la recente riforma della costituzione belga, il ministro Beernaert, esponendo gli intendimenti del governo, propose (parò per desiderio del re) che alla corona fosse attribuito il diritto di sovraporre al voto diretto degli elettori i progetti approvati dalle camere, che ad essa non sembrassero opportuni. È un'idea geniale, che consentirebbe al re, rappresentante della collettività e tutore dei diritti di tutti, di richiamarsi direttamente al po-

polo suo, quando maggioranza parlamentare un po' rivata o interessata, le quali astie di rado rappresentano la vera maggioranza del paese, vogliano imporre delle leggi, cui la coscienza nazionale si ribelli. Né ci spaventerebbe nemmeno, dove la educazione politica sia progredita, l'adozione del principio che, come in Svizzera, ad un certo numero di elettori fatto accordato il diritto di chiedere il referendum, e perfino che per certo leggi il referendum dovesse esser obbligatorio. Anche questo diritto popolare, come ogni formo più progredita della democrazia, crediamo comprensibile colla regalità.

In Inghilterra, la Sanzione è data dal re in parlamento (nella camera dei lords), o personalmente o a mezzo di lords commissarii, in fine di ogni sessione, ad anche, in caso di urgente, durante la sessione. Se il re è presente, egli da il consenso chinando la testa. Se non è presente, la formula della sanzione, trattandosi di bills d'interesse pubblico, è: "Il re lo vuole"; trattandosi invece d'interessi privati, è: "Sia fatto come ti desiderai". Nel caso di rifiuto la formula è: "Il re ci penserà". Quando il bill riguarda i sufficii la formula è naturalmente diversa.

sa: "Il re ringrazia i suoi buoni sudditi, accetta la loro benevolenza e così lo vuole".

Invece la maggior parte degli Statuti del continente, il nostro compreso, nulla dicono, intres al modo, in cui il re deve esercitare il suo diritto. Solo in Portogallo, a richiesta dell'Inghilterra, il re, se rifiuta di dare la sua autorizzazione, risponde: "Il re desidera meditare sul progetto di legge per decidersi a suo tempo." E il curioso è che le cause re devono, in tal caso, rispondere ch'esse "ringraziano sua maestà" dell'interesse che prende alla nazione.

Né alcuna formula o solennità è prescritta da nostre leggi speciali. Però, per l'art. 67 dello Statuto, le leggi, come sappiamo, non hanno vigore se non sono munite della firma di un ministro. E' intesa che una legge può essere, ed è spesso, quando si queriscono diritti di competenza di più ministri, firmata da tutti questi; anzi, talora, trattandosi di leggi importantissime, si apposero la firma tutti i ministri. Oltre a ciò, per l'art. 12 della già citata legge del 23 giugno 1854, il quale ripete che la legge deve portare la firma del re, il ministro che la contrassegna dev'essere quello propONENTE, quello cioè al

cui duceasse la legge si riferisce, ed essa dev'essere anche "munita del visto del guardasigilli, che si apporrà il sigillo dello Stato." Qualora poi, a seguito dell'art. 3 del decreto 30 giugno 1854, contenente le norme per eseguire la legge del 33 giugno 1854, il guardasigilli riceverà qualche difficoltà, rispetto alla forma esteriore di una legge, deve sospendere il visto e l'apposizione del sigillo e farne la relazione al consiglio dei ministri.

È infine superfluo avvertire che la firma del re non può essere sostituita da un'altro, salvo ch'egli sia materialmente impedito di firmare, nel qual caso, come fa fatto talora per malattia del re egli delega la firma.

Ma tutte queste forme non appaiono con pubblicamento, se non quando la legge venga promulgata. In altre parole mentre la censura consiste nella firma e il rifiuto di censura nel rifiuto della firma, in pubblico la trazione non risulta etc dall'atto, teoricamente distinto e successivo, della promulgazione. Il rifiuto di censura potrebbe esser manifestato con un messaggio al parlamento o con un altro mezzo esteriore. Ma poiché questa manifestazione non è prescritta, qualora il re la ommitte.

non resta a far conoscere il di lui rifiuto di sanzione, che la mancaza di promulgazione.

Lezione 30^a -

Promulgazione delle leggi.

Abbiam visto che si distingue generalmente la pubblicazione dalla promulgazione. Anzi, a denistrare la intrinseca differenza di questi due stadii della legge, si dice che dalla prima è data alla legge la forza esecutiva, e che soltanto la seconda la voga obbligatoria. Noi invece abbiamo affermato che il secondo ed ultimo stadio essenziale della legge è la promulgazione. E aggiungiamo che questo si estende in due momenti: l'atto di promulgazione e la pubblicazione.

Una volta i due termini di promulgazione e di pubblicazione si equivalevano, e si equivalgono ancora in molti Stati. La distinzione, come abbiam già detto, è recente. Essa appare per la prima volta in Francia nel decreto 9 novembre 1789 dell'Assemblea costituenti, il quale intese per promulgazione l'atto solenne con cui il capo dello Stato atte-

sta l'esistenza della legge ed ordine a chi di regione di osservarla e farla obbedire, e per pubblicazione la mate-
rialità della diffusione.

Questa distinzione, salvo qualche interruzione, è rimasta. Attualmente esiste in Francia, per l'art. 1 del codice civile, e in Italia, per l'art. 1 della legge 23 giugno 1854.

Noi questa distinzione crediamo assolutamente sbagliata.

Se io desidero avere una conferenza con voi, o vi parlo o vi scrivo. Il mio discorso o la mia lettera si rende manifesta, d'un tratto la mia volontà. L'espressione del mio desiderio si compie infatti in un solo momento e con un solo atto.

Ma se invece di chiedere una conferenza a voi solo, devo convocare più persone, io posso seguire due vie. Lo posso cioè invitare personalmente tutti, girando di casa in casa o scrivendo adattante lettere quanti voi siete; ma c'è un metodo che, se lo posso, da convocare fanno molte, certamente non mi consiglieresti. L'altra via che posso seguire è di formular l'invito, mandandolo poi ad un giornale perché lo inserisca o facendolo stampare in forma

d'arrivo o di rientrare, da effiggiarsi per le strade o da recapitarsi a casa di uistino, seppure non preferisse tali mezzi di tutti questi mezzi di diffusione ad un tempo.

Nel caso ch'io segua la prima via, avremo parecchi atti d'urto; nel secondo caso avremo invece una sola formula d'urto, subseguita dalla materiale diffusione: formula e diffusione saranno tenute distinte. Però ne' una ne' l'altra di esse costituirà l'urto; ma ambedue converranno a formarlo, ed costituiranno gli elementi essenziali.

E ciò che avviene appunto per la promulgazione delle leggi. L'organo autorizzato ad esprimere la volontà dello Stato, non potendo personalmente parlare o scrivere a tutti i cittadini, promulga la legge, redigendone l'atto relativo; ma perché la promulgazione in potenza si converta in atto e raggiunga i suoi effetti, conviene che, o colla stampa o con qualche altro mezzo ad hoc, la legge sia diffusa e portata a conoscenza di tutti.

Riduzione dell'atto di promulgazione e diffusione materiale sono adunque i due momenti

della promulgazione. La promulgazione non esiste realmente, non è completa, se questa materialità della diffusione manca. Se fosse vero che la promulgazione finisse colla firma dell'atto, né vorrebbe questa conseguenza strana: che la legge sarebbe obbligatoria, non già perchè gli organi competenti dello Stato l'hanno deliberata e promulgata, ma perchè dei banditori l'hanno gridata o dei tipografi l'hanno stampata e dei fabbri di tipografia l'hanno affissa!

Consideriamo particolarmente i due momenti della promulgazione.

Che cos'è, concretamente, l'atto di promulgazione? Esaminiamo la formula dell'atto stesso, come sta scritta nell'art. 1º della legge 23 giugno 1854:

"In nome del Re ecc.

"Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Hui abbiamo sancionato e promulgiamo quanto segue:

"Visto detto legge:

"Ordiniamo che la presente, unita all'atto dello Stato, sia inserita nella Raccolta ecc., mandando a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.".

Dispensa 131

(Diritto Costituz.)

Se non erriamo, gli elementi di cui si compongono sono i seguenti: la constatazione dell'esistenza della delibrazione (approvazione della Camera), la dichiarazione di promulgazione (e promulgazione quanto segue), il testo della legge, l'ordine d'isuzione, l'ordine di osservare e far osservare.

Or bene, a noi pare che quanto segue il testo della legge (cioè l'ordine d'isuzione e quello di osservanza), non costituisca l'estrema della formula, ma ne sia puramente l'effetto. Poiché abbiamo deliberato e con quest'atto promulgato la legge, la si isuisca ed osservi. Cioè risponde, del resto, anche alla logica delle cose. Tuttavia, dal punto di vista esclusivo della funzione statale, l'ordinio di pubblicare non si può concepire. È lo Stato che promulga, è lo Stato che ritiene nel Bullettino delle leggi. L'ordine d'isuzione sarebbe adunque un ordinio che l'organismo darebbe a se stesso. Ma poiché ciò non può essere, né viene che l'ordinio stesso non è un ordinio dello Stato, ma è l'ordinio di un organo dello Stato ai suoi agenti subordinati, un ordinio cioè effettuato estraneo alla funzione legislativa. È inutile

so nell'atto di promulgazione per comodità, ma per tutte anche venne trasmesso con una nota el'ufficio. Quanto all'ordine di osservare e far osservare la legge, è addirittura superfluo. E invece non è il comando che dà autorità alla legge, ma è la legge che costituisce il comando. Onde i cittadini sono tenuti ad obbedire unicamente perché esiste, non perché di elevarlo ne sia dato loro un ordine speciale. Soprannanzi può quelle parole: "mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare", e la legge, fatta manifesta, sarà obbligatoria egualmente. Nell'al più si può richiedere che una legge qualunque fissi, per tutte le leggi, il principio della obbligatorietà. Questo principio infatti lo fissa l'art 1º delle disposizioni prenute al nostro codice civile; lo fissano pure le altre legislazioni. Che se, per avventura, fissato non fosse, perciò non cesserrebbe di essere un principio quinidico da tutti ammesso.

Eslusi adunque gli ordini di pubblicazione e di esecuzione, cosa resta della formula della promulgazione, che ne costituisca l'essenza? Il testo solo della legge no, perché è appunto per

esso che si fa la promulgazione; la constatazione della
esistenza della deliberazione, numero, è in seguito
ad essa e per ragione di essa che la promulgazione si
fa: le parole della nostra formula lo dicono chiara-
mente. L'eterno adunque di essa ha tutta nell'espres-
sione: e promulgiamo quanto segue, collegata al testo
della legge.

La concezione perciò di un così lungo discor-
so è questa: atto di promulgazione significa... atto
di promulgazione, niente più né meno. I legislatori non
sanno di più e ci pare che non abbiano torto. Forse che de-
vellino dire che colà la proposta o l'approvazione delle
leggi? Essi si limitano a dire da chi e come
una legge possa proporsi, e a quali condizioni pos-
sa dirsi approvata dalla Camera. Così devono dire
come si formula ed attua la promulgazione, non
già che cosa essa sia. Chi non sa, pare ci dicano, il
significato delle parole, cerchi un dizionario. I di-
zionari affermano che per atto di promulgazione
s'intende l'atto con cui si pubblica la legge, per
renovata obbligatoria. E' evidente del resto, che dando l'at-
to di promulgazione il carattere eterno, ufficiale, scer-
toso alle leggi, essa non può rimaner affidata che al capo

dello Stato.

Alcuni costituzionali stabiliscono un termine da capo dello Stato, per la sancione o per l'atto di promulgazione; lo fissano tutte quelle che gli danno soltanto il diritto di voto sospettivo. Il motivo è evidente. Quando il capo dello Stato non ha che il diritto di ricevere un nuovo esame della legge, la fissazione del termine è una quarentigia, poiché, quello trascorso, senza opposizione, la legge è tale definitivamente.

Da noi lo Statuto non fissa alcun termine. Però per l'art. 3 della legge 33 giugno 1854, la promulgazione dev'essere fatta dal re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui la legge fu votata, salvo che nella legge stessa non sia stabilito un termine diverso.

Alcuni scrittori, fra gli altri il Landucci, ritengono che il termine fissato per la promulgazione sia impraticabile. Non lo crediamo. Certo è bene che l'art. 3 della legge del 1854 sia scrupolosamente osservato; ma se non osservarlo non implichi la nullità della promulgazione. Si domanda quindi il ministero, quando non provveda nel termine

Disposa 132.

(Diritto Costituzionale)

stabilito; ma non si dovrà danneggiare il paese, impedendo che la promulgazione possa avvenire successivamente. Tutti i termini fissati a qualsiasi autorità, per l'adempimento di un suo dovere, sono definiti a tappa, non a pregiudizio degli altri diritti: Essi costituiscono un obbligo per le autorità pubbliche, e le eventuali sanzioni sono dirette contro le autorità stesse, non contro quelli a tutela dei quali furono decretati.

La sanzione della legge è un diritto del re; riceve la promulgazione, quando egli intenda accordare la sanzione, è un suo dovere. Il termine è quindi stabilito al fine di impedire ritardi di promulgazione, non di rendere possibile, merci i ritardi, la mancanza di essa. Ammessa la tesi del Landucci, si verificherebbe questo fenomeno giuridico strano: che colui, per colpa del quale il ritardo è avvenuto, potrebbe, merci il ritardo, rendere inefficace l'azione parlamentare.

Del resto, qualche volta è succetto che una legge sia stata promulgata dopo lo scadere del termine. Né perciò si ritiene non valida la legge: l'unico, per ipotesi, che avrebbe avuto interesse a renderla

nella la deliberazione, sarebbe stato il capo dello Stato, quello stesso, cioè, che avrà, nella persona e per colpa dei suoi ministri, cagionato il ritardo.

La pubblicazione ha per suo fine di far conoscere materialmente la legge ai cittadini. Veramente, qualunque verso s'adoperi, un tel fine non può, pur troppo, raggiungersi in modo assoluto. Vi si ranno sempre dei cittadini, il maggior numero anzi, che non avranno mai notizia della legge. Ma se è circostanziabile il desideratum della pubblicazione, realizzabile è invece che lo Stato, adoperando tutti i mezzi più appropriati al fine, dia alla sua legge tale pubblicità da renderla agevole o, per lo meno, possibile la cognizione a tutto, in modo da poter dire che, se non la conoscono, avrebbero potuto conoscerla. Infatti, non la riceverebbe della cognizione, ma la presunzione della possibile cognizione della legge, e ciò che praticamente si dee richiedere alla pubblicazione.

Pochi sono i paesi in cui questa necessità della pubblicazione non sia riconosciuta. Così in Francia, dove la dichiarazione sulla regia facoltà in parlamento rende, senz'altro, obbligatoria la legge soprattudoti se tutti i cittadini, col mezzo dei loro

presentanti, abbiano partecipato alla formazione di essa. Anche negli Stati Uniti la pubblicazione non è necessaria. Del resto, a questo fine, in quei paesi largamente provvedono i giornali.

I metodi adoperati variano da epoca ad epoca e, nelle particolarità, da luogo a luogo.

Negli antichi tempi si metteva generalmente adottato sia l'affissione del testo scritto. Nel mezzo ero, invece, ed in particolare nei comuni italiani, la pubblicazione avveniva a mezzo di pubblici bando: d'onde il nome di bando, rimasto ancora, quantunque con altro significato, e quello di grida, adoperato fino al secolo scorso in un senso più esteso.

Nell'epoca moderna, generalmente, dopo molti instanzati e variati sistemi, si venne all'istesso quale riga oggi fra noi. La legge del 23 giugno 1854 fece consistere la pubblicazione nella circoscrizione delle leggi e dei decreti nella Raccolta degli atti del Governo. Il guardasigilli pure era obbligato a darne avviso nel Giornale ufficiale del Regno. Il vigente codice civile (art. 1 delle disposizioni penali minori), pure appropriandosi queste disposizioni, le

modificò peraltro in modo da far costituire la pubblicazione, non solo "nella inserzione della legge nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti", ma anche "l'annuncio di tale inserzione nella Garretta ufficiale del Regno" annuncio costituenti, per tal modo, elemento essenziale della pubblicazione stessa.

Già poi avvenne che, per l'art. 1 della successiva legge del 23 giugno 1854, la inserzione doveva farsi nella Raccolta degli atti del Governo; ma che, per decreto il 11 aprile 1861, fu istituita la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, in cui le leggi dovevano essere pubblicate attualmente.

L'art. 5 della legge stessa del 1854 determinava la modalità della pubblicazione. E l'art. 6 aggiunge un altro mezzo di pubblicazione che serve a dare maggior notorietà alla legge, ma questo mezzo non è da confondersi colla pubblicazione ufficiale, che sola obbliga i cittadini. Il Governo, secondo questo articolo, deve procurare che in tutti i comuni si affrigga un esemplare di ciascuna legge.

In casi speciali furono anche ordinati altri mezzi di pubblicità. Per esempio i decreti che promulgano i codici civile, di procedura civile, di commissari di spese. (Diritto Costituzionale)

mercio, di maniera mercantile e di procedura penale, stabiliti sono che si debba seguire la pubblicazione, col trasmettere ad un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno, per esso depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuti ivi esposto durante un mese successivo, per l'ordine in ciascun giorno, affinché a qualsiasi persona possa pervenire cognizione.

Già infine avvertito che i decreti e i regolamenti necessari per la pubblicazione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato, devono essere pubblicati allo stesso modo delle leggi (legge 33 giugno 1854, art 9), mentre i decreti non interessanti tutto lo Stato, devono pubblicarsi solo per estratto, e purtroppo non pubblicarsi, qualora la loro pubblicità possa recare nocimento a interessi privati (art 9).

Le disposizioni speciali non esistono per i trattati interstatali; ma poiché, per i decreti che ne derivano, essi hanno la stessa autorità delle leggi, la sicurezza è concorde nell'equipararli per tale rispetto ad esse. In questo senso si è anche pronunciata la giurisprudenza (Cass. di Firenze, 7 aprile 1869, causa Du-bosch-Sanna).

La pubblicazione della legge non è sufficiente

a delle notorietà. Essa è il mezzo che conduce a questo fine; però vi condotta, non nel momento stesso in cui la pubblicazione avviene, ma dopo un certo tempo. Di qua la massoneria, generalmente ammessa ai tempi moderni, che la legge non sia obbligatoria, dopo un periodo più o meno lungo dalla pubblicazione.

Due sistemi si riscontrano: il sistema, detto successivo, per il quale la legge è obbligatoria gradualmente, in regione della distanza; il sistema sincrono, per cui i fissata una data uniforme in tutto lo Stato. È questo il sistema vigente fra noi, a senti dell'art. 1^o delle disposizioni premesse al codice civile: « le leggi promulgate dal Re dicono obbligatorie in tutto il Regno nel decimosequinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia disposto altrimenti. »

S'intende che questa norma vale per tutti i formali di legge. S'intende pure che, nel termine dei quindici giorni, si deve computare, non il giorno della pubblicazione, ma quello in cui il termine stesso si coruppi. È regola antica: dies a quo non computatur in termino, sed dies ad quem com-putatur.

Per compitare la trattazione dell'argomento dovremmo continuare la questione dell'obbligatorietà della legge per i cittadini domiciliati all'estero, e per quelle regioni dove, in causa di forte maggioranza, non avesse potuto pervenire la notizia. Ci basterebbe affermare che, nulla essendo disposto in proposito dal codice, le circostanze devono essere valutate, di volta in volta, dal magistrato. La possibile cognizione della legge, per renderla obbligatoria è una presunzione juris et de jure; ma in quelle circostanze eccezionali, la rigidità del principio deve essere contemperata coll'equità.

Quanto alla conservazione delle leggi, dice l'art. 9 del la legge, tante volte citata, del 1854: "Gli originali delle leggi, nonché dei decreti reali, contemplati dall'art. 6 della presente legge (quelli cioè necessari per l'esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato), saranno a diligenza dei quattrogilli coneguati agli archivi generali del Regno".

In applicazione di questo articolo, si è adottato il sistema di depositarli generalmente un esemplare stampato; ma è evidente che, in tal modo non si raggiunge lo scopo voluto dal legislatore, di assicurare l'autenticità della legge, così da poter rettificare gli eventuali errori.

Indice

Lettione I ^a	Essenza del diritto costituzionale	Pag. 3.
" II ^a	Contenuto del diritto costituzionale	" 16
= " III ^a	Limiti scientifici	" 41
" IV ^a	Lo Stato	" 56
" V ^a	La Sovranità	" 73
" VI ^a	Ipoteri dello Stato	" 91
" VII ^a	La legge	" 109
" VIII ^a	Le carte costituzionali	" 125
" IX ^a	Relatività delle leggi	" 139
" X ^a	Evoluzione delle leggi	" 160
" XI ^a	Lo Stato Italiano	" 181
" XII ^a	Carte italiane. Lo Statuto sardo	" 198
" XIII ^a	Leggi e consuetudini costituzionali	" 215
= " XIV ^a	Abrogazione delle leggi	" 237
" XV ^a	Procedimenti extra-costituzionali	" 254
" XVI ^a	Il governo	" 274
" XVII ^a	Le prime monarchie rappresentative	" 293
" XVIII ^a	Rapporto tra le prime monarchie rappresentative e i governi costituzionali moderni	" 310
" XIX ^a	Il governo costituzionale nell'opera moderna	" 329
" XX ^a	La successione al trono	" 348
" XXI ^a	Rinuncia all'heredità, abdicatione e deposizione del re	" 366
" XXII ^a	La reggenza	" 386
" XXIII ^a	La reggenza [continuazione]	" 404

<u>Serie</u>	<u>XXIV^a</u>	La reggenza [continuazione]	Pag 20
"	<u>XXV^a</u>	Inviolabilità reale e responsabilità ministeriale	" 436
"	<u>XXVI^a</u>	Nomina e revoca dei ministri	" 457
"	<u>XXVII^a</u>	Rapporti del re col gabinetto	" 473
"	<u>XXVIII^a</u>	Iniziativa delle leggi	" 491
"	<u>XXIX^a</u>	Sankzione delle leggi	" 506
"	<u>XXX^a</u>	Promulgazione delle leggi	" 518



